



Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2023 – 2025

***Misure integrative del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOGC)
adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001***

Predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
Dott. Jacopo Gerro - Internal Audit Manager
Incarico da Delibere del Consiglio di Amministrazione del 21 febbraio 2019 e del 23 marzo 2022

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31 gennaio 2023

Pubblicato sul sito internet <https://www.aeroportidipuglia.it/> nella sezione "Società trasparente" –
sottosezione "Disposizioni Generali/Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza"

Sommario

1.	Premessa	4
1.1.	Aeroporti di Puglia S.p.A.	8
1.2.	Struttura organizzativa	17
1.3.	Ruoli chiave preposti al controllo e alla prevenzione della corruzione	19
1.4.	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)	25
1.5.	Funzioni di supporto al RPCT	30
1.6.	Piano Anticorruzione e Modello 231 in ADP – Coordinamento delle misure di prevenzione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e della Legge n. 190/2012	32
2.	Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	34
2.1.	Politica Anticorruzione di Aeroporti di Puglia	35
2.2.	Il processo di aggiornamento del PTPCT	37
2.3.	Il processo di gestione del rischio	37
2.3.1.	Analisi del contesto esterno	39
2.3.2.	Analisi del contesto interno	46
2.3.3.	Mappatura dei processi e identificazione delle aree a rischio	47
2.3.4.	Valutazione del rischio	48
2.3.5.	Trattamento del rischio - Misure di prevenzione	50
2.3.6.	Attività di monitoraggio del Piano e delle misure	51
3.	Misure generali di prevenzione della corruzione	53
3.1.	Codice Etico	53
3.2.	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	54
3.3.	Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (c.d. Pantouflage – Revolving doors) - Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali	57
3.4.	Formazione di commissioni, assegnazione ad uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la PA	59
3.5.	Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali	59
3.6.	Attività successiva alla cessazione del servizio (c.d. Pantouflage)	60
3.7.	Formazione del personale	61
3.8.	Rotazione	63
3.9.	Patti di integrità - Protocollo di legalità	66
4.	Whistleblowing - Segnalazione degli illeciti e tutela del segnalante (Whistleblower)	67
5.	Trasparenza	70
5.1.	Premessa	70
5.2.	Attività di pubblico interesse	71

5.3.	Adempimenti di trasparenza	72
5.4.	Sezione Trasparenza.....	73
5.5.	Misure di monitoraggio e vigilanza	74
5.6.	Attestazione degli obblighi di pubblicazione	75
5.7.	L'accesso civico "semplice".....	75
5.8.	L'accesso civico "generalizzato"	76
6.	Pubblicazione del Piano.....	78
7.	Entrata in vigore.....	78

1. Premessa

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" (c.d. **Legge anticorruzione**) prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche sia centrali che locali. Peraltro, a livello soggettivo, quello della pianificazione "anticorruzione" è un obbligo che non riguarda esclusivamente le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n.165/2001 ma – così come chiarito dall'intervento del legislatore con l'introduzione dell'art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013 ad opera dell'art. 3 del D.Lgs. n. 97/2016 – tra le altre, anche le società in controllo pubblico.

L'adozione di specifiche norme per contrastare i fenomeni corruttivi si è resa necessaria al fine di promuovere l'etica e la legalità nei soggetti deputati all'esercizio di attività di pubblico interesse, anche al fine di aumentare livelli di performance e di efficacia dell'azione amministrativa.

I fenomeni corruttivi oggetto delle misure preventive e di contrasto contenute nella Legge n. 190/2012 e nei suoi decreti attuativi¹ non fanno esclusivo riferimento alla nozione di corruzione contenuta nel codice penale, ma si riferiscono ad un'accezione assai più ampia. Tale "nozione ampia" ricomprende non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*.

La Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 conferma tale definizione di corruzione, prevista nel Piano Nazionale Anticorruzione, facendo riferimento anche a situazioni di "*cattiva amministrazione*" (cd. *maladministration*) nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico; cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Gli obiettivi perseguiti dal Legislatore (tanto il Parlamento, quanto il Governo nell'esercizio della funzione legislativa delegata) sono, dunque, tesi a:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

La Legge n. 190/2012 ha posto in evidenza la necessità di elaborare e implementare una politica di contrasto del fenomeno della corruzione che tenga conto dei caratteri di diffusività e sistematicità dallo stesso assunto. A tal fine la Legge n. 190/2012 ha introdotto un sistema teso a costruire un meccanismo

¹ (D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*"; D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico*"; D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 65*")

di prevenzione della corruzione il cui aspetto principale consiste “nell’articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli”.

Ad un primo livello, cioè a livello nazionale, l’Autorità Nazionale Anticorruzione adotta e aggiorna il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA); al secondo livello, cioè quello decentrato, ciascuna Pubblica Amministrazione/Ente elabora un Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza sulla base delle indicazioni fornite attraverso il PNA, effettuando l’analisi e la valutazione dei rischi specifici propri e indicando quelle che sono le misure idonee da adottare al fine di prevenirli.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (PNA), approvato dal Consiglio dell’Anac il 16 novembre 2022, in premessa riporta tra gli altri, l’introduzione, da parte del legislatore del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), che deve essere adottato annualmente dalle amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. n.165/2001 (escluse le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative) e in cui la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza è parte integrante, insieme ad altri strumenti di pianificazione, di un documento di programmazione unitario. Si prevede un Piano in forma semplificata per le amministrazioni fino a 50 dipendenti, con modalità da definirsi in un apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione.

La Legge n. 190/2012 prevede che la pianificazione di misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza sia svolta da numerosi soggetti pubblici e privati. La disciplina sul PIAO ha a sua volta circoscritto alle sole amministrazioni pubbliche previste dal d.lgs. n. 165/2001 l’applicazione del nuovo strumento di programmazione.²

Il mutato quadro normativo comporta, pertanto, diversamente rispetto al passato, che alcune amministrazioni/enti siano chiamati a programmare le strategie di prevenzione della corruzione non più nel PTPCT ma nel PIAO. Per altre, invece, è confermata l’adozione del PTPCT o delle misure per la prevenzione della corruzione integrative del Modello di organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. n. 231/2001.

Le amministrazioni ed enti non destinatari della disciplina sul PIAO – in gran parte enti di diritto privato – continuano, invece, ad adottare i Piani triennali della prevenzione della corruzione.

Le amministrazioni tenute ad adottare il PIAO in forma “integrale” - se con un numero di dipendenti pari o superiore a 50 - e in forma “semplificata” - se con meno di 50 dipendenti, sono:

Amministrazioni tenute ad adottare il PIAO in forma “integrale” - se con un numero di dipendenti pari o superiore a 50 - e in forma “semplificata” - se con meno di 50 dipendenti
Amministrazioni dello Stato
Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
Regioni, Province, Comuni, Città Metropolitane, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, Enti territoriali di area vasta
Istituzioni universitarie e AFAM
Istituti autonomi case popolari, se non enti pubblici economici
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni
Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali
Amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)

² Fonte: PNA 2022 - § 2. Ambito soggettivo per il PIAO e per il PTPCT

Amministrazioni tenute ad adottare il PIAO in forma "integrale" - se con un numero di dipendenti pari o superiore a 50 - e in forma "semplificata" - se con meno di 50 dipendenti
Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, escluse quelle che hanno natura di enti pubblici economici
Autorità di sistema portuale
CONI
Ordini professionali ¹⁰ (se tenuti ad adottare per legge oltre alla sottosezione anticorruzione e trasparenza anche tutte le altre sottosezioni di cui al DM 30 giugno 2022, n. 132" Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione")

Riferimenti normativi: art. 6, co. 1, d.l. n. 80/2021; art. 1, co. 2-bis, l. n. 190/2012; art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001; dPR n. 81/2022; DM 30 giugno 2022 n. 132.

È ad oggi confermata, ai sensi della legge n. 190/2012 l'adozione del PTPCT, per gli enti pubblici economici, per le amministrazioni e gli enti indicati nella tabella 2.

Tabella 2 - Amministrazioni/enti tenuti ad adottare il PTPCT

Amministrazioni/enti tenuti ad adottare il PTPCT (o misure integrative dei MOG 231 per gli e.p.e.)
Enti pubblici economici, comprese l'Agenzia del demanio e l'Agenzia delle entrate - riscossione
Ordini professionali ¹² se non tenuti per legge ad adottare
Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione
Scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative

L'adozione di misure per prevenire fenomeni di corruzione e illegalità integrative del "modello 231", ove adottato, ovvero un documento che tiene luogo del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, in coerenza con le finalità della l. n. 190/2012¹³ per le società e gli enti indicati nella tabella 3.

Tabella 3 - Soggetti che adottano misure di prevenzione della corruzione integrative del MOG 231 ovvero un documento che tiene luogo del PTPCT

Soggetti che adottano misure di prevenzione della corruzione integrative del MOG 231 ovvero un documento che tiene luogo del PTPCT
Società in controllo pubblico, anche congiunto e anche indiretto, escluse le società quotate
Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2-bis, co. 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013

Riferimenti normativi: art. 1, co. 2-bis, l. n. 190/2012; art. 2-bis, co. 2, d.lgs. n. 33/2013

Il Legislatore ha, pertanto, confermato la *ratio* della Legge n. 190/2012: sottoporre al proprio campo applicativo ogni realtà amministrativa che, indipendentemente dall'*habitus* giuridico, è controllata da pubbliche amministrazioni e che si avvale di risorse pubbliche e che svolge funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse. Non vi è dubbio che Aeroporti di Puglia S.p.A. rientra nella definizione di società a controllo pubblico di cui all'art. 2 bis, comma 2, lett. b, D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Solo con riferimento alla misura della trasparenza, l'art. 2-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, dispone che la normativa si applica, "*in quanto compatibile*", alle società in controllo pubblico.

La definizione delle società in controllo pubblico è quella presente nell'art. 2, comma 1, lett. m, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. ("T.U. in materia di Società a partecipazione pubblica"): "*m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della*

lettera b).”. Pertanto, in virtù di quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile richiamato dalla citata lett. b), rientrano nella definizione di società a controllo pubblico le seguenti tre ipotesi:

- a) le società in cui una o più amministrazioni pubbliche dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- b) le società in cui una o più amministrazioni pubbliche dispongono di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- c) le società che sono sotto influenza dominante di una o più amministrazioni pubbliche in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Oltre alle ipotesi descritte nell'art. 2359 c.c., il T.U. precisa che: *“Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”*.

Con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, l'Autorità ha approvato il PNA 2019³, richiamato anche nel PNA 2022, atto di indirizzo per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, come previsto dall'art. 1, co. 2-bis, della Legge n. 190/2012, fornendo indicazioni utili per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del “Sistema di gestione del rischio corruttivo”.

Con questo Piano, l'ANAC ha consolidato in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. Si intendono, pertanto, superate le indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti fino ad oggi adottati, ferma restando la validità di specifiche delibere su approfondimenti tematici, ove richiamate dal Piano stesso (tra le altre, le Linee Guida ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017, recanti “Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”).

Il PNA diventa, pertanto, l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza (anche “PTPCT” o “Piano”) per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo.

L'obiettivo è quello di rendere disponibile nel PNA uno strumento di lavoro utile per la predisposizione del PTPCT come un processo sostanziale e non meramente formale, senza aggravii burocratici, con un approccio flessibile e contestualizzato, anche attraverso la semplificazione del quadro regolatorio, in un'ottica di ottimizzazione e maggiore razionalizzazione dell'organizzazione e delle attività istituzionali, secondo i principi di imparzialità efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

³ Il PNA è atto di indirizzo per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, attraverso il quale, ai sensi dell'art. 1, co. 2-bis, della L. 190/2012, l'Autorità fornisce indicazioni alle pubbliche amministrazioni, ai fini dell'adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza e ai soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2, del D.Lgs. n. 33/2013, per l'adozione delle misure integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Attraverso il PNA l'Autorità coordina l'attuazione delle strategie ai fini della prevenzione e del contrasto alla corruzione e all'illegalità nella pubblica amministrazione (art. 1, co. 4, lett. a), L. 190/2012).

1.1. Aeroporti di Puglia S.p.A.

Aeroporti di Puglia S.p.A.⁴ (di seguito anche “Aeroporti di Puglia”, “ADP”, “Società”) - SEAP S.p.A. (vecchia denominazione di Aeroporti di Puglia S.p.A.) - è stata costituita, nel 1984, su iniziativa della Regione Puglia e, nello specifico, dell'Ente Regionale Pugliese Trasporti, per lo svolgimento dell'attività di gestione delle Aerostazioni passeggeri e merci e relative pertinenze, nonché dei servizi aeroportuali di assistenza a terra, nello “esclusivo interesse pubblico”.

La disciplina relativa all'affidamento delle gestioni aeroportuali è prevista in via generale dall'articolo 704 del codice della navigazione come modificato dal D.Lgs 96/2005 e dal D.Lgs 151/2006. Appare utile ricordare che il processo di riforma dell'assetto gestionale degli aeroporti è stato avviato dall'articolo 10, comma 13 della Legge 537/1993, recante interventi correttivi di finanza pubblica, che ha previsto la costituzione di apposite società di capitale per la realizzazione delle infrastrutture e la gestione dei servizi negli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato; a tali società, regolate dalle disposizioni del codice civile, possono partecipare, senza il vincolo della proprietà maggioritaria, le regioni, le province, i comuni, gli enti locali e le camere di commercio interessati. La norma rinviava la previsione della disciplina di attuazione ad un successivo decreto del Ministro dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro del tesoro.

La costituzione di tali società per azioni è stata successivamente regolamentata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione⁵, ribadendo in tal modo la competenza legislativa sulla materia esclusivamente in capo allo Stato. La concessione è condizionata alla sottoscrizione del contratto di programma e delle convenzioni, che dovranno regolare, tra l'altro, i rapporti tra le società e le pubbliche amministrazioni relativamente alla disponibilità degli spazi inerenti l'espletamento dei compiti istituzionali, anche ai fini della determinazione dei relativi canoni di utilizzo.

La convenzione stipulata con l'ENAC e il successivo decreto interministeriale del 6 marzo 2003 di concessione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti confermano inoltre come l'attività di “progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione, uso degli impianti e delle infrastrutture” possa essere regolamentata (e, quindi, normata), soltanto dallo Stato e dagli organi a tanto preposti, attraverso una chiara ripartizione di competenze tra gli stessi, nei quali non è ricompresa la Regione, che, al massimo, può, unitamente ad altri soggetti pubblici e privati, partecipare alla società, detenendo una quota azionaria, comunque, rilevante.

Aeroporti di Puglia, nel corso del tempo, ha pertanto modificato il proprio Statuto adeguandolo alla normativa nazionale ed, in particolare, al D.Lgs. n. 175/2016 (T.U. delle società partecipate) e pur nascendo su iniziativa della Regione Puglia, anche a seguito dell'evoluzione normativa, ha acquisito una configurazione giuridica che esclude la sua strumentalità. Anche l'indipendenza dell'Organo di indirizzo amministrativo dai soci pubblici è garantita dalle norme dello statuto sociale che consentono allo stesso di non avere indebite ingerenze nella gestione della società medesima⁶.

⁴ Aeroporti di Puglia S.p.A., è la nuova ragione sociale della già S.E.A.P. – Società Esercizio Aeroporti Puglia – S.p.A., che nasce nel 1984 allo scopo di gestire gli scali del sistema aeroportuale pugliese (Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie). Dal 2006, la nuova ragione sociale è Aeroporti di Puglia S.p.A., con azionista principale la Regione Puglia (99,5978%).

⁵ Con successivo D.M. del 12 novembre 1997, n. 521, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 10 cit., ha regolamentato la costituzione di tali società e, più in generale, la gestione dei servizi aeroportuali.

⁶ Art. 3 dello Statuto sociale: ... “La Società opera in piena autonomia dagli stessi soci e con la massima imparzialità e trasparenza, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali”.

Art. 17 dello statuto sociale: “Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere gli atti che ritenga necessari ed opportuni per la realizzazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la Legge o lo Statuto riservano all'Assemblea”

Con riferimento all'intensità che può, in linea teorica, connotare la relazione tra il soggetto investito dell'esercizio dei poteri dell'azionista e l'organo amministrativo di ciascuna delle società controllate, la Regione Puglia non esercita nei confronti di AdP, attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del codice civile, così come sancito da una norma di interpretazione autentica introdotta nell'ordinamento dall'art. 19, comma 6, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in forza della quale *“L'art. 2497, primo comma, del C.C. si interpreta nel senso che per Enti si intendono i soggetti pubblici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria”*. E' fatto salvo l'esercizio di siffatto potere nei confronti delle Società in house, legittimato dalla particolare incidenza del rapporto operativo intercorrente.

Aeroporti di Puglia svolge la sua attività in conformità alla Convenzione stipulata con l'ENAC, il 25 gennaio 2002, con scadenza 11 febbraio 2043, come da ultimo prorogata fino all'11.02.2045 con D.L. n. 34/2020 convertito nella Legge 77/2020, per l'affidamento della concessione per la progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione, degli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto-Grottaglie.

Il capitale sociale, pari ad Euro 25.822.845,00 è sottoscritto quasi totalmente dalla Regione Puglia, e partecipano con quote minoritarie anche altri Enti territoriali ed economici. Di seguito si riporta l'attuale composizione azionaria di ADP:

Soggetto	C.S. (%)	C.S. (€)
Regione Puglia	99,5978%	€ 25.718.838,00
Camera di Commercio di Taranto	0,3062%	€ 79.193,00
Città Metropolitana di Bari	0,044%	€ 11.419,0
Amm.ne Comunale di Bari	0,031%	€ 7.962,00
Amm.ne Comunale di Brindisi	0,009%	€ 2.430,00
Amm.ne Prov.le di Foggia	0,007%	€ 1.723,00
Camera di Commercio di Brindisi	0,003%	€ 840,00
Amm.ne Prov.le di Brindisi	0,002%	€ 440,00
Totale	100,00%	€ 25.822.845,00

In data 22 gennaio 2018, la società di gestione aeroportuale, Aeroporti di Puglia S.p.A. è stata designata, con decreto *Interm.* n. 6/2018 (ai sensi della Direttiva UE 2009/12) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero delle Economia e della Finanze, “Rete aeroportuale pugliese”, costituita dagli scali di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (TA), riconoscendo alla società di gestione la possibilità di adottare una tariffa unica per tutti gli aeroporti. I quattro Aeroporti pugliesi sono gestiti in modalità coordinata.

L'aeroporto di BARI conserva il ruolo di principale scalo della regione, con l'obiettivo di svilupparne le infrastrutture per le attività “core” quali:

- il traffico passeggeri di linea verso un ampio numero di destinazioni nazionali e internazionali per le quali i livelli di domanda previsti siano sufficienti a giustificare dei collegamenti diretti;
- il traffico charter, in primo luogo per il traffico turistico *outgoing*, e anche come scalo di “approvvigionamento” per le crociere che avranno in Bari il loro home-port (il porto di Bari è dotato di un nuovo terminal crocieristico usato essenzialmente dalle crociere come scalo, ma in futuro potrà candidarsi al ruolo di porto di partenza delle crociere nel mediterraneo orientale, anche per la possibilità di guadagnare in termini di tempi di navigazione rispetto ai consueti porti di origine quali Venezia o Genova);
- il traffico cargo, in particolare quello postale: già oggi Bari è un nodo significativo.

Lo scalo barese si configurerà in modo crescente come uno dei principali terminal di trasporto del mezzogiorno, con livelli di traffico che già si attestano a circa 4 milioni di passeggeri l'anno. Un aeroporto di queste dimensioni può dunque generare impatti economici rilevanti qualora venga configurato non soltanto come struttura volta a soddisfare una domanda di mobilità aerea, ma anche come polo di sviluppo di attività e servizi collaterali o complementari al core business. Si fa riferimento, in particolare, a servizi extra-aviation per i quali la localizzazione presso l'aeroporto risulta vantaggiosa in termini di domanda esistente, sinergie con le attività aviation, ecc.

Per quanto riguarda Bari, lo sviluppo del segmento non-aviation si concretizza in primo luogo nell'espansione di alcune attività già esistenti:

- gestione degli spazi per attività commerciali, che sono stati incrementati grazie alla nuova aerostazione;
- vendita di spazi pubblicitari,
- gestione dei parcheggi a pagamento, il cui numero dovrà essere aumentato in relazione alla crescita dei traffici.

Si può poi valutare la creazione di nuove attività quali centri congressi, alberghi o centri commerciali presso l'aeroporto. In ambito aviation, invece, Bari si propone come base d'armamento per le compagnie aeree con spazi per gli equipaggi, infrastrutture per la manutenzione di linea (giornaliera), ecc.

L'aeroporto di BRINDISI è destinato a consolidare le attività di aviation che già attualmente vi sono realizzate.

- traffico di linea, quale scalo più vantaggioso per le province di Brindisi, Lecce e parte della provincia di Taranto; il ruolo di Brindisi va pensato anche in prospettiva come focalizzato sui collegamenti con i principali hub nazionali (Milano e Roma), e con un ulteriore aumento del numero di scali serviti.
- traffico charter per il trasporto dei turisti diretti nel Salento (già oggi Brindisi è un importante polo del traffico charteristico pugliese, in particolare per i flussi incoming). In prospettiva l'aeroporto di Brindisi si candida anche ad avere un ruolo per il trasporto di croceristi: data la sua localizzazione assai favorevole rispetto al porto, si può persino pensare ad un interscambio diretto aereo – nave senza controlli intermedi. La concretizzazione di questa eventualità dipenderà, come già evidenziato per Bari, dall'affermazione di Brindisi come home-port, anche se rispetto al porto del capoluogo regionale quello brindisino risulta per ora meno orientato all'attività crocieristica, essendo il traffico passeggeri essenzialmente quello dei traghetti verso la Grecia.

Per quanto riguarda il traffico cargo, lo sviluppo a Taranto di uno scalo aeroportuale dedicato, comporta per Brindisi un probabile mantenimento della situazione attuale, vale a dire:

- traffico merci limitato al trasporto di beni in stiva di aerei passeggeri, con l'eccezione dei traffici di agenzie delle Nazioni Unite per l'invio di aiuti, ed in generale per la logistica di supporto ad operazione umanitarie, di peace-keeping, ecc.

Per l'aeroporto di FOGGIA, in coerenza con il Piano Nazionale degli Aeroporti, la Regione Puglia con la Delibera della Giunta Regionale n. 1590 del 3/10/2017 ha previsto il "potenziamento dell'Aeroporto di Foggia, destinandolo anche a centro strategico della protezione civile regionale e polo logistico per tutte le funzioni d'interesse pubblico legate alle attività di protezione civile e soccorso".

La Convenzione per l'attribuzione e lo svolgimento degli obblighi di Servizio di Interesse Economico generale (S.I.E.G.) da parte della Regione Puglia ad Aeroporti di Puglia S.p.A. è stata sottoscritta l'11.03.2019 tra Aeroporti di Puglia S.p.A. e Regione Puglia – Sezione Protezione Civile, di durata pari a 10 anni, con parere positivo dell'ENAC (prot. 135695 del 10.12.2018) e Nulla Osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7.03.2019.

Per quanto riguarda l'aeroporto di TARANTO-GROTTAGLIE nell'ambito degli indirizzi strategici per lo sviluppo del sistema aeroportuale nazionale, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è emersa l'opportunità di dotare il Paese Italia di una risorsa di eccellenza per sostenere lo sviluppo della industria aeronautica/aerospaziale nazionale.

In tale contesto l'Aeroporto di Taranto-Grottaglie, che nell'ambito della Rete aeroportuale pugliese ha consolidato la specializzazione prevalente come asset strategico per il trasporto cargo nella Regione Puglia e nell'area del Mezzogiorno d'Italia, ha assunto il ruolo di piattaforma logistica e tecnica integrata nella doppia veste di infrastruttura:

- Spazioporto per lo sviluppo strategico nazionale dell'autonomo accesso allo Spazio (voli suborbitali e aviolanci);
- Test bed aeronautico per lo sviluppo, sperimentazione e certificazione di progetti di ricerca industriali e scientifici in ambito aeronautico/aerospaziale;
- Area attrezzata dedicata allo sviluppo industriale e logistico del comparto aeronautico/aerospaziale.

L'Aeroporto di Grottaglie, infatti, ha superato le selezioni tecniche effettuate dall'ENAC per conto del MIT che ha determinato l'emanazione:

- della Disposizione del Direttore Generale dell'ENAC n. 20 del 14.07.2014 che lo ha qualificato "piattaforma logistica integrata per l'attività di ricerca, sperimentazione e test di prodotti aeronautici";
- dell'Atto di indirizzo del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 250 del 6.05.2018 che lo ha qualificato come "Spazioporto nazionale per lo sviluppo sostenibile del settore dei voli suborbitali".

Nell'ambito della rete aeroportuale regionale l'aeroporto di Taranto Grottaglie riveste quindi una preminente funzione cargo-logistica e costituisce un esempio di respiro internazionale di integrazione tra trasporto aereo e industria aerospaziale, essendo già parte integrante del programma internazionale di Leonardo per la produzione in loco delle fusoliere del Boeing 787 "Dreamliner",

Nel 2022 negli aeroporti pugliesi sono transitati oltre 9 milioni di passeggeri.

Tra le attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, è ricompresa anche la gestione dei servizi aviation e non aviation.

Le attività **aviation** comprendono i seguenti servizi:

- gestione delle infrastrutture centralizzate; assistenza passeggeri, di rampa e merci;
- servizi assistenza a terra (Handling): attualmente ADP gestisce le attività di servizio a terra;
- servizi di sicurezza: dal marzo 2002, negli aeroporti pugliesi (Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie) sono stati attivati i servizi di controllo passeggeri in partenza e transito e loro bagagli a mano e da stiva;

Le attività **non aviation** comprendono, invece, tra le altre, le attività di:

- subconcessioni di spazi a terzi: le subconcessioni si riferiscono, principalmente, ad attività di autonoleggio, ristorazione, gestione degli spazi pubblicitari, gestione del servizio di parcheggio.

Gli eventuali contributi pubblici percepiti da Aeroporti di Puglia sono destinati esclusivamente allo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali e, per quanto riguarda lo scalo di Foggia, alla gestione ed alla mobilità aerea. Mentre il fatturato è prodotto mediante l'espletamento della propria attività istituzionale di gestione aeroportuale (fatturato aviation ed extra aviation).

I *Post Holder* e i Nominated Person, si configurano come Responsabili Interni, in quanto, in relazione agli adempimenti verso l'ENAC sono autorizzati a intrattenere i relativi rapporti secondo le deleghe e le missioni definite nel Regolamento (UE) n. 139/2014 e nel Manuale dell'aeroporto che qui si riportano in sintesi:

<i>Nominated Person servizi operativi</i>	che garantisce il corretto svolgimento e la gestione in sicurezza: • della movimentazione degli aeromobili e dei mezzi, nonché di tutte le attività e le operazioni connesse con il volo che si svolgono o comprendono l'area di movimento; • dei servizi connessi con il volo; • delle aree soggette a lavori; • degli eventuali ostacoli presenti sulla pista che possano influire sulle operazioni di decollo e atterraggio; • della pista, delle <i>taxiway</i> e dei raccordi, della segnaletica orizzontale, verticale e luminosa; • del Piano di prevenzione e di controllo del rischio da impatto con volatili; • delle procedure aeroportuali per il contenimento del rumore; • dei dati relativi agli incidenti e agli inconvenienti gravi, della rimozione dei mezzi e degli aerei incidentati; • dei Piani di emergenza; • nonché tutte le attività richiamate nel manuale di Aeroporto parte B, sez. 2
<i>Nominated Person per la manutenzione</i>	garantisce la conformità delle operazioni di manutenzione delle infrastrutture alle normative vigenti attraverso: • la predisposizione di programmi manutentivi di tutti gli apparati, edifici, segnaletica, piste ecc.; • il controllo periodico dello stato della pista, delle taxi way e dei raccordi, della segnaletica orizzontale, verticale e luminosa, dell'area movimento e più in generale la effettiva e corretta attuazione della manutenzione programmata e straordinaria, al fine di garantire la costante efficienza delle infrastrutture; • la segnalazione e il controllo delle aree soggette a lavori.

<i>Post Holder</i> <i>Terminal</i>	nominati al fine di garantire l'attuazione delle procedure di sicurezza e assistenza ai passeggeri, nonché dei Piani di emergenza che interessano l'area del Terminal
<i>Post Holder</i> <i>Progettazione</i>	garantisce il corretto svolgimento delle attività che interessano l'area progettazione inerenti: • la conformità ai regolamenti in vigore della progettazione di tutte le ristrutturazioni; • la determinazione e la comunicazione dei dati relativi alle caratteristiche fisiche dell'aeroporto; • l'efficacia della progettazione relativamente ai livelli di sicurezza attesi; • la tutela dell'ambiente, secondo quanto previsto dalla normativa ambientale e il monitoraggio sulle interrelazioni aeroporto/territorio.

Con cadenza quadriennale, Aeroporti di Puglia sottopone all'utenza aeroportuale, attraverso la procedura di consultazione, la revisione dei diritti aeroportuali riferiti ai servizi regolamentati nel sedime aeroportuale. L'elaborazione della dinamica tariffaria ed il relativo iter seguito per la relativa approvazione, sono disciplinati dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti e da ENAC attraverso l'emanazione di Linee Guida Applicative pubblicate e periodicamente aggiornate sui propri siti istituzionali. All'approvazione della proposta tariffaria segue la sottoscrizione da parte di Aeroporti di Puglia ed ENAC del **Contratto di Programma**, che disciplina per il quadriennio oggetto di revisione i rapporti tra società di gestione ed ente. ADP avrà l'obbligo di perseguire gli obiettivi presenti nei Piani approvati da Enac e proposti nel documento di consultazione di seguito elencati:

- Piano Quadriennale degli Investimenti
- Piano quadriennale del traffico
- Piano Quadriennale della Qualità e Tutela ambientale

I diritti aeroportuali come previsto dal contratto di programma sono annualmente revisionati sulla base degli obiettivi raggiunti, comunicati alla IATA, ART ed ENAC e pubblicati sul sito di Aeroporti di Puglia.

Alla luce di quanto esposto al soggetto concessionario sono trasferiti poteri e funzioni proprie dell'ENAC. La lettura del testo convenzionale conferma l'effettività di detto trasferimento di poteri e di funzioni.

In capo all'ENAC, al Ministero delle Infrastrutture, al Ministro della Economia e delle Finanze residuano solo poteri di controllo generale, con potestà di revoca della Convenzione per motivi di interesse pubblico o di declaratoria di decadenza dalla Convenzione stessa per grave inadempimento (art. 14 della Convenzione) e salva la facoltà di adire il Collegio Arbitrale per dirimere le possibili controversie interpretative (art. 16 della Convenzioni).

Nei limiti della attribuzione della Convenzione con riferimento alle attività di pubblico interesse, di cui al paragrafo successivo, gli amministratori e i dipendenti della società di gestione, infatti, devono qualificarsi "incaricati di **pubblico servizio**".

L'art. 358 del codice penale definisce "*pubblico servizio*" quella "*attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*"

Nella interpretazione della norma sopra riportata, la giurisprudenza dà rilievo non alla circostanza che si tratti di attività svolte in virtù della legittimazione derivante da un provvedimento amministrativo (vale a dire, che derivino, come nel caso che ci occupa, da una Convenzione), bensì dalla circostanza che l'attività stessa sia stata originariamente assunta come propria in forza di un atto normativo della Pubblica

Amministrazione. Nel caso di Aeroporti di Puglia vi è sia un rapporto convenzionale, sia un atto normativo, costituito dai vari Decreti Ministeriali che hanno affidato ad ADP, già SEAP, la gestione degli scali pugliesi.

Nel ruolo del Gestore totale, nella conduzione dell'aeroporto tra attività di pubblico interesse e attività privatistica, al fine di qualificare quali attività siano di interesse pubblico e quali prettamente commerciali soccorre la comunicazione della commissione europea "Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (2014/C 99/03) del 4 aprile 2014⁷.

La Direttiva del comitato interministeriale per la programmazione economica (deliberazione n. 38/2007 del 15 giugno 2007⁸), in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva all'art. 1, distingue i corrispettivi dei c.d. "Servizi Regolamentati" (cfr. par. 1.1 direttiva), soggetti al controllo da parte di ENAC, da quelli cd. "Non Regolamentati", in quanto soggetti alla libera scelta imprenditoriale ed economica del gestore.

Tanto è riportato nelle direttive in questione e nelle relative Linee Guida applicative adottate da ENAC.

<u>Servizi regolamentati</u>	<u>Servizi non regolamentati</u>
<i>soggetti al controllo da parte di ENAC</i>	<i>soggetti alla libera scelta imprenditoriale ed economica del gestore</i>
a) i diritti di approdo e di partenza, di sosta e di ricovero (Legge n. 248/2005, art. 11 nonies); b) il diritto di imbarco passeggeri (Legge n. 248/2005, art. 11 nonies); c) le tasse di imbarco e sbarco merci (Legge n. 117/1974 e Legge n. 248/2005, art. 11 nonies); d) i compensi per le operazioni di controllo di sicurezza (Legge n. 85/1999, art. 2, co. 1, e Legge n. 248/2005, art. 11 duodecies); e) i corrispettivi per l'uso di infrastrutture centralizzate, dei beni di uso comune e dei beni di uso esclusivo (D.Lgs. n. 18/1999, allegato B, e Legge n. 248/2005, art. 11 terdecies);	1) la cessione in uso di spazi aeroportuali in quanto: a) se il mercato rilevante è circoscritto al sedime aeroportuale, tale cessione genererà rendite di monopolio in favore del gestore; b) se invece il mercato rilevante eccede il sedime aeroportuale è ragionevole presumere che da tale cessione deriveranno comunque al gestore delle rendite quantomeno da localizzazione, considerata la probabile propensione degli operatori terzi a pagare prezzi più elevati per l'uso di spazi interni al sedime; 2) l'offerta di servizi <i>retail</i> agli utenti aeroportuali (es. bar, ristorazione, autonoleggi, rivendite giornali, tabacchi, <i>boutique</i> , <i>souvenir</i> , parcheggi, alberghi, pubblicità, ecc.). Rientrano altresì tra i servizi non regolamentati i servizi e le attività c.d. non pertinenti la gestione caratteristica, (ad esempio, servizi di <i>engineering</i> destinati al mercato esterno all'aeroporto, produzione di energia o di servizi telefonici destinati a operatori o utenti non aeroportuali, partecipazioni in società che non svolgono servizi destinati ad essere erogati nell'ambito del sedime aeroportuale, ecc.). Con particolare riferimento alle attività di handling espletata da Aeroporti di Puglia spa sugli scali di Bari e di Brindisi non è più soggetta a regolamentazione ⁹ trattandosi di Aeroporti che, ai

⁷ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:099:FULL&from=EN>

⁸ https://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2019-Gen/DeliberaCIPE38_2007.pdf

⁹ I corrispettivi per le attività di assistenza a terra, quando queste siano svolte – di diritto o di fatto – da un unico prestatore (D.Lgs. 18/1999, allegato A, e Legge n. 248/2005, art. 11 terdecies).

	sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 18/1999 (Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità) hanno superato i 2 milioni di passeggeri e per i quali è pertanto riconosciuto il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra ai prestatori di servizi sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 13 del medesimo Decreto Legislativo.
--	---

Con riferimento ai “servizi regolamentati”, la Direttiva provvede a fissare i criteri (cfr. par. 1.2 direttiva), per l'individuazione dei servizi non regolamentati il cui margine deve concorrere alla riduzione dei diritti aeroportuali, ai sensi dell'art. 11-nonies, lett. e), della Legge n. 248/05.

Per quanto riguarda gli incentivi per l'avvio e/o lo sviluppo di rotte aeree (stipulati in data antecedente e/o successiva rispetto a quella di adozione del Decreto 11 agosto 2016¹⁰) che esulano dall'ambito di applicazione delle Linee Guida, i gestori aeroportuali non sono più sottoposti agli obblighi di pubblicazione e di comunicazione alle competenti autorità amministrative (ART ed ENAC) previsti dal Decreto 2 ottobre 2014 e dalle Indicazioni Operative ENAC. Aeroporti di Puglia spa - impregiudicata la libertà di iniziativa imprenditoriale di cui dispongono i gestori aeroportuali nella materia qui di interesse – procede alla concessione degli incentivi sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e predeterminati, quindi mediante un avviso pubblico, consultabile sul sito aziendale nella sezione bandi e contratti, nonché nella sezione società trasparente; ciò al precipuo fine di garantire il rispetto dei principi comunitari posti a presidio della concorrenza e della trasparenza.

Infine, per quanto riguarda le tariffe per Aviazione Commerciale e Aviazione Generale, come da ordinanza ENAC, sono disponibili per gli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto. Sul sito aziendale al link: <https://corporate.aeroportidipuglia.it/tariffe/>

Nell'ambito dei contratti pubblici e delle attività di pubblico interesse Aeroporti di Puglia è un'impresa pubblica ai sensi del vigente dell'art. 3, comma 1, lett. t), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (“Codice dei Contratti Pubblici”), ed ente aggiudicatore, ai sensi del combinato disposto dell'art.3, comma 1, lett. e), e dell'art. 114, comma 2, del Codice, che svolge attività *“relative allo sfruttamento di un'area geografica ai fini della messa a disposizione di aeroporti”*, di cui all'art. 119 dello stesso decreto.

Nei confronti dei gestori aeroportuali anche l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha chiarito che: *“dalla ricostruzione dell'impianto normativo in materia di gestioni aeroportuali, nazionale e comunitario, emerge che dette società operano “per rispondere ad esigenze di carattere industriale o commerciale”, così come individuato dalla Corte di giustizia nella definizione che ha reso in ordine alle imprese pubbliche nel differenziarle dagli organismi di diritto pubblico (C. giust. CE, 15 maggio 2003, -214/00, punto 44). A tal proposito si richiama l'art. 10 del citato D.M. n. 521/1997, che, nell'individuare i criteri di gestione applicabili dalle società di gestione aeroportuale, dispone che la società “organizza e gestisce l'impresa aeroportuale*

¹⁰ Con l'adozione del Decreto 11 agosto 2016, il Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti ha abrogato tacitamente il decreto emanato il precedente 2 ottobre 2014 e, nel modificare l'originaria disciplina di attuazione dell'art. 13, commi 14 e 15, del D.L. n. 145/2013, ha regolamentato ex novo ed in maniera organica la fattispecie dell'incentivazione per l'avviamento e lo sviluppo di rotte aeree da parte dei vettori aerei.

garantendo l'ottimizzazione delle risorse disponibili per la produzione di attività e di servizi di adeguato livello qualitativo, nel rispetto dei principi di sicurezza, di efficienza, di efficacia e di economicità".

In considerazione delle novità normative in materia di contratti pubblici che sono a tutt'oggi in valutazione, in ultimo il nuovo Codice Appalti, nel testo modificato in ultima istanza dal Consiglio di Stato, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri n.10/2022 dello scorso 16 dicembre, in attuazione dell'art. 1 della L. 78/2022, Aeroporti di Puglia applica per i contratti pubblici le norme dei Settori Speciali del codice dei contratti pubblici, per i contratti esclusi la normativa di cui al Codice dagli artt. 4 e ss., mentre per gli appalti estranei le proprie procedure interne, verificando di volta in volta che il contratto in questione non sia strumentale alla attività di pubblico interesse, così come indicata nella normativa comunitaria, nazionale e di settore, ivi compresa la *lex specialis* di cui alla Convenzione di gestione totale.

In quanto ente aggiudicatore, ADP per l'affidamento di contratti di importo pari o superiore alle soglie comunitarie (di cui all'art. 35 del vigente Codice), *"strumentali"* al settore speciale di cui all'art. 119, è tenuta all'osservanza delle disposizioni del Codice relative ai settori speciali. Per i contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del Codice (cd. sotto-soglia), l'art. 36, comma 8, del Codice dispone che gli enti aggiudicatori, che sono imprese pubbliche, e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per l'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi sotto-soglia, rientranti nell'ambito definito dall'art. 119, applicano la disciplina stabilita nei propri regolamenti interni, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza. Anche per i contratti affidati per scopi diversi dalla propria attività - quindi *"estranei"* rispetto al settore speciale di cui all'art. 119 del Codice – nonostante la Società non sia tenuta all'applicazione del Codice e dei principi ivi contenuti, la stessa ha disciplinato nel *"Regolamento per l'affidamento degli appalti"* anche l'affidamento di tali contratti.

In data 5 giugno 2013, Aeroporti di Puglia ha aderito al Centro territoriale per l'aggregazione dei processi di acquisto degli enti locali pugliesi *"Innova Puglia spa"* per l'utilizzo della relativa piattaforma telematica c.d. EmPulia ai fini della gestione dell'albo on-line dei fornitori di beni, servizi e lavori e della gestione telematica delle procedure di gara negoziate.

In conclusione, tenuto conto delle informazioni sintetizzati nel presente paragrafo, per Aeroporti di Puglia S.p.A., gestore aeroportuale, tra le attività di *"pubblico interesse"* rientrano:

- le attività di carattere economico, regolamentate e controllate da ENAC;
- le attività relative ai contratti di lavori, servizi e forniture intese a garantire l'adempimento agli obblighi in capo alla concessionaria, di cui all'art. 4 della Convenzione di gestione totale, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, limitatamente alla attività di *"sfruttamento di un'area geografica"* ai fini *"della messa a disposizione di aeroporti"* ai sensi dell'art. 119 del Codice dei contratti pubblici.

Sono rimesse alla libera iniziativa imprenditoriale del gestore aeroportuale, in quanto non rientrano tra le attività di *"pubblico interesse"*:

- le attività di *handling* per gli scali di Bari e Brindisi, giusta art. 4 del D.Lgs. n. 18/1999;
- la cessione in uso di spazi aeroportuali (cfr. anche Cass. SS.UU. n. 7663/2016, Cass. SS.UU. 8623/2015; Cons. Stato VI Sez., 22 aprile 2014, n. 2026).

- le attività di incentivazione con contributi e/o sostegni finanziari a favore di compagnie aeree per il lancio di nuove rotte e procedure di monitoraggio (Linee Guida MIT 11.8.16 e parere legale reso alla associazione di categoria ASSAEROPORTI), rispetto alle quali nella sezione “Corporate” sotto sezione “Sviluppo Traffico” è pubblicata la policy aziendale per l’attribuzione degli incentivi economici ai vettori;
- l’offerta di servizi retail agli utenti aeroportuali (es. bar, ristorazione, autonoleggi, rivendite giornali, tabacchi, boutique, souvenir, parcheggi, alberghi, pubblicità, ecc.), cosiddette, per usare la definizione della Commissione Europea, «attività non aeronautiche», ossia i “servizi commerciali forniti alle compagnie aeree o ad altri utenti dell’aeroporto, come servizi ausiliari a passeggeri, spedizionieri o altri fornitori di servizi, affitto di uffici e negozi, parcheggi e alberghi”. Le informazioni relative a queste, pur presenti e pubblicizzate sul sito di Aeroporti di Puglia spa, per le ragioni sopra esposte non rientrano tra le informazioni obbligatorie da pubblicare sul sito “Società Trasparente”.

1.2. Struttura organizzativa

Per lo svolgimento delle proprie attività, Aeroporti di Puglia si è dotata di un modello organizzativo che prevede:

- Aree di *Staff*, che rispondono funzionalmente al Consiglio di Amministrazione, quali:

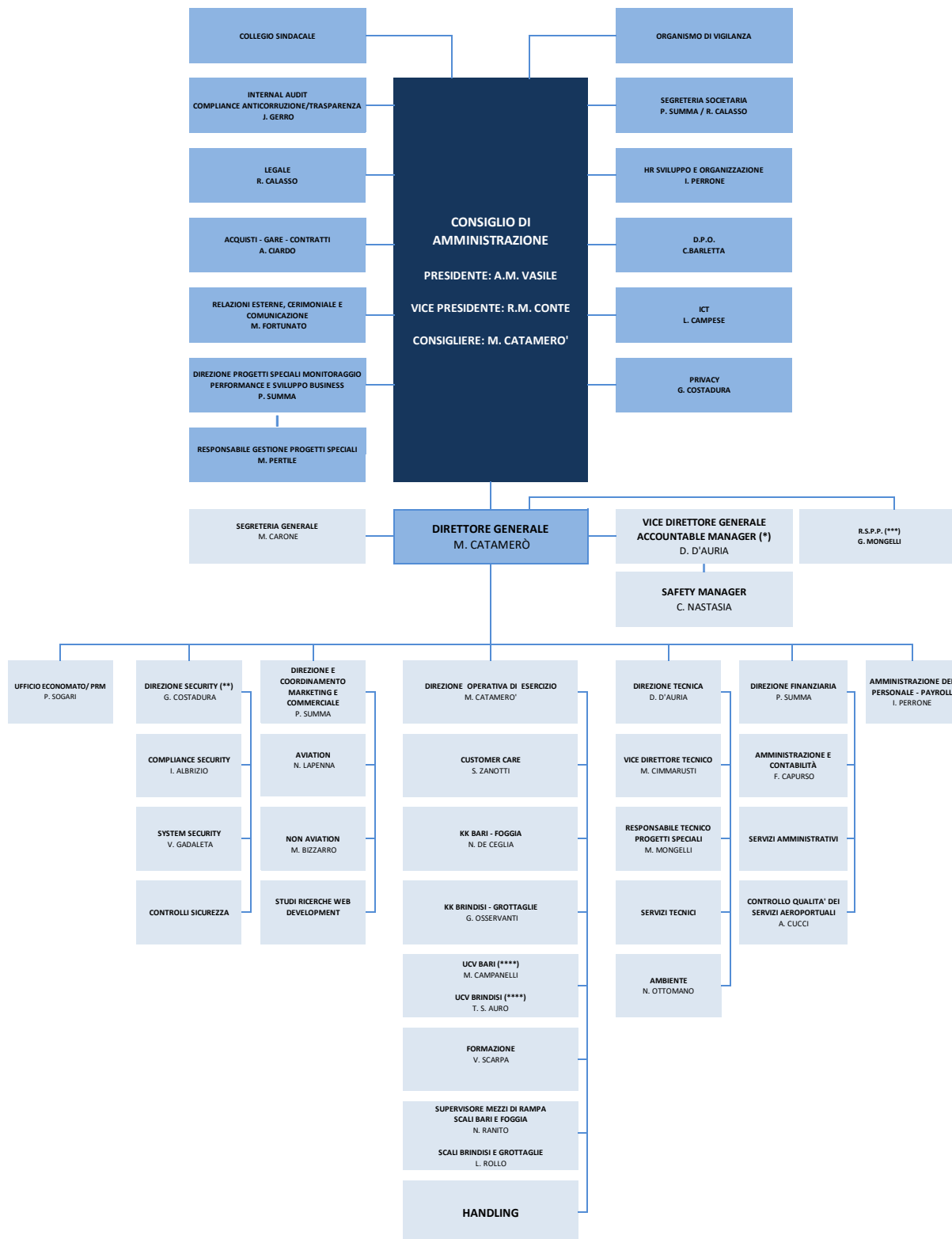
- Direttore Generale;
- Direzione Internal Audit - Anticorruzione/Trasparenza;
- Direzione Progetti Speciali – Monitoraggio Performance e Sviluppo Business;
- Ufficio Legale;
- Ufficio Acquisti - Gare - Contratti;
- Ufficio HR Sviluppo e Organizzazione;
- Ufficio Relazioni Esterne, Cerimoniale e Comunicazione;
- Ufficio Privacy;
- D.P.O.;
- Ufficio Information Technology;
- Segreteria Societaria.

- Aree di *Line*, che rispondono funzionalmente al Direttore Generale, quali:

- Direzione Operativa di Esercizio;
- Vice Direttore Generale¹¹ ed Accountable Manager;
- Direzione Security (*con riporto all’Accountable Manager*);
- Direzione e Coordinamento Marketing e Commerciale;
- Direzione Tecnica;
- Direzione Finanziaria;
- Uffici Amministrazione del Personale – Payroll;
- R.S.P.P.;
- Segreteria Generale;
- Ufficio economato / PRM.

¹¹ Staff al CdA

Di seguito si riporta l'Organigramma aziendale, pubblicato nella sezione "Società Trasparente – Organizzazione – Articolazione degli uffici" del sito istituzionale www.aeroportidipuglia.it, al link <https://corporate.aeroportidipuglia.it/amm-trasparente/organizzazione-degli-uffici/>, aggiornato alle ultime modifiche organizzative intervenute in data 11/04/2022:



(*) Vedi organigramma certificazione ex Reg. EU 1395/2004

(**) Il Security Manager "è responsabile dell'implementazione, sviluppo e verifica delle misure e procedure adottate con il PSA e, in tale contesto, ha capacità di spesa e riporta direttamente all'Accountable Manager del Gestore Aeroportuale"

(***) L'ASPP è in rapporto diretto con il Direttore Generale che ricopre la carica di Datore di Lavoro ex D.lgs 91/2008

(****) U.C.V. per le attività attinenti al Reg. EU 1380/2004 è funzionalmente dipendente dalla Area Movimento di Bari e Brindisi

Relativamente alle ultime modifiche organizzative deliberate dal CdA in data 10/11/2021, si riportano di seguito gli uffici/funzioni di nuova introduzione come da organigramma approvato con delibera del CdA in data 08/03/2022:

- Segreteria Societaria;
- Ufficio economato / PRM;
- Responsabile Gestione Progetti Interreg e di cooperazione territoriale;
- Direzione Finanziaria;
- Controllo qualità dei servizi del gestore aeroportuale (riporto all'ufficio Amministrazione e contabilità);
- Safety Manager;
- Vice Direttore Tecnico;
- Responsabile Tecnico Progetti Speciali;
- Supervisore mezzi di rampa scali Bari e Foggia e scali Brindisi e Grottaglie

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10/11/2021 ha deliberato quanto segue:

i) l'Ufficio legale dovrà assicurare la verifica di compliance alla normativa vigente su tutte le procedure di gara e contratti e sulle questioni da sottoporre alla sottoscrizione da parte della Direzione Generale e dell'Organismo amministrativo; in ottemperanza alla raccomandazione dell'OdV;

ii) le seguenti nomine:

- Dott. Luigi Campese – Responsabile ICT – facente funzione dirigente a tempo determinato;
- Avv. Raffaella Calasso – Responsabile Ufficio Legale - facente funzione dirigente a tempo determinato;
- Ing. Michele Cimmarusti – Vice Direttore Tecnico;
- Ing. Michele Mongelli – Responsabile Tecnico Progetti Speciali;
- Sigg. Natale Ranito, Supervisore mezzi di rampa scali Bari e Foggia - Luca Rollo, Supervisore mezzi di rampa scali Brindisi e Grottaglie;
- Sig.ra Maria Sogari – Responsabile economato, con mansioni amministrative;
- Dott. Mario Pertile – Responsabile Gestione Progetti Speciali;
- Dott. Patrizio Summa – Segretario del Consiglio di Amministrazione. Per quanto riguarda la Segreteria Societaria il Dott. Summa sarà affiancato dall'Avv. Calasso.

Con riferimento alla Direzione Finanziaria, l'efficacia del predetto incarico decorrerà previa specificazione dei singoli poteri, da formalizzare con adeguata procura.

1.3. Ruoli chiave preposti al controllo e alla prevenzione della corruzione

Di seguito, si elencano i ruoli chiave nell'ambito dell'organizzazione, e che concorrono alla strategia di Prevenzione della Corruzione all'interno di ADP, nonché i relativi compiti e funzioni sono:

○ **Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere gli atti che ritenga necessari ed opportuni per la realizzazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la Legge o lo Statuto riservano all'Assemblea. Esso ha facoltà di nominare delegati e mandatarî speciali o generali.

Il Consiglio di Amministrazione di ADP, ovvero l'Organo di indirizzo politico – amministrativo, tra l'altro: (i.) designa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (art. 1, co. 7, Legge n. 190/2012); (ii.) adotta il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e i suoi aggiornamenti; (iii.) adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione; (iv.) definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPCT (art. 1, co. 8, Legge n. 190/2012).

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'attribuzione al Presidente delle seguenti deleghe:

1. "sistema di controllo interno e gestione del rischio"
2. "rapporti istituzionali e affari generali"
3. "sviluppo del personale"
4. "finanza"
5. "comunicazione e relazioni esterne".

○ **Direttore Generale**

Al Direttore Generale sono stati conferiti i poteri: i) in materia di rappresentanza della ii) società in materia di svolgimento di attività di direzione generale; iii) in materia di acquisto e vendita di beni e servizi; iv) in materia di operazioni immobiliari; v) in materia di operazioni bancarie e finanziarie; vi) in materia di gestione del personale dipendente e degli in-carichi professionali vii) in materia di rappresentanza dinanzi alle autorità tributarie ed agli istituti previdenziali; vii) in materia di procedure esecutive e gestione dei contenziosi, anche di natura giuslavoristica ix) in materia di delega di poteri x) poteri ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, a detto procuratore in qualità di "datore di lavoro" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 (il "datore di lavoro"). sono inoltre conferiti i poteri di: a) gestire le problematiche connesse alla organizzazione del personale dipendente; b) coordinare le attività connesse ai processi di valutazione delle performance ed alla formazione dei dipendenti; c) coordinare le attività utili al cambiamento dell'organizzazione del lavoro per la realizzazione di un ottimale utilizzo delle risorse umane al fine di accrescere la funzionalità dei servizi rispetto alla pianificazione delle attività; d) curare le relazioni sindacali e industriali, con potere di sottoscrivere tutti gli atti conseguenti inclusi i contratti di secondo livello; e) presenziare ai contenziosi con il potere di conciliare e transigere le controversie, comparire dinanzi alle commissioni provinciali di conciliazione e ai collegi arbitrali presso gli ispettorati territoriali del lavoro competenti ai fini dell'esperimento del tentativo obbligatorio o facoltativo di conciliazione ex art. 410 del c.p.c., conciliare e transigere le vertenze di lavoro promosse nei confronti della società, ovvero contestare le pretese avversarie, senza che mai da alcuno e per nessun motivo possa essergli opposta carenza, difetto o mancanza di poteri e con promessa sin da ora di ratificare o mantenere fermo quanto da esso procuratore disposto; f) promuovere azioni disciplinari nei confronti del personale dipendente con esclusione del personale dirigente; g) rappresentare la società di fronte agli uffici ed enti

previdenziali ed assistenziali per la soluzione delle questioni relative al personale dipendente, con facoltà di sottoscrivere atti e/o verbali conseguenti.

○ **Management**

Il Management, nell'ambito delle funzioni ricoperte e nel conseguimento dei correlati obiettivi, garantisce nel tempo il corretto disegno e l'efficace operatività del Sistema di controlli interni. A tal fine, anche in funzione dei rischi gestiti, istituisce specifiche attività di controllo e processi di monitoraggio idonei ad assicurare l'efficacia e l'efficienza del sistema di controlli interni e a prevenire/individuare irregolarità e/o atti fraudolenti.

○ **Responsabili di Direzione/Struttura/Funzione**

I Responsabili di Direzione/Struttura/Funzione aziendale competenti individuati nel presente Piano per l'Unità Organizzativa di rispettiva competenza devono, tra l'altro:

- contribuire alla valorizzazione e realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione, anche con la responsabilità di attuare e implementare le misure di prevenzione della corruzione, e partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
- promuovere l'adozione continua di adeguate misure correttive ad esito di eventi e/o punti di miglioramento nei presidi di controllo e rispetto della normativa di riferimento e del PTPCT;
- curare e diffondere una cultura organizzativa basata sull'integrità anche attraverso l'acquisizione di competenze in materia di gestione del rischio di corruzione;
- definire/proporre idonee procedure interne, correlate alle attività a rischio, volte a disciplinare il funzionamento dei controlli di primo livello loro demandati;
- inviare i flussi informativi periodici ed informare il RPCT di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una violazione del Codice Etico e del PTPCT e che possano comportare un aumento significativo del rischio anticorruzione;
- avere la responsabilità dei flussi informativi nel settore della trasparenza, come meglio definiti nella Sezione dedicata del presente Piano.

○ **Accountable Manager**

Il Direttore Tecnico, anche Vice Direttore Generale, esercita, poi, ai sensi del Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione del 12 febbraio 2014 (ADR.OR.D.015.a), la funzione di Accountable Manager al quale sono stati conferiti con atto del 20 novembre 2019, tutti i compiti ed i connessi poteri, anche decisionali e di spesa, necessari e/o opportuni ai fini del conseguimento e/o del mantenimento della certificazione degli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia, e Grottaglie, ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo i poteri di:

- definire, implementare e promuovere la politica di sicurezza degli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie, condi-visa con il Consiglio di Amministrazione;
- assicurare la continuità e sicurezza delle operazioni, nonché l'attuazione di quanto previsto nei piani di emergenza degli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie;

- redigere, modificare e sottoscrivere il manuale degli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie;
- curare l'adeguamento degli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie ai requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 216/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, al Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione del 12 febbraio 2014, alle corrispondenti *"Implementing Rules"* ivi previste, e alle previsioni contenute anche all'interno del "Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli Aeroporti" adottato da ENAC del 21 ottobre 2003 (e successive modifiche e integrazioni), oltre alle relative Circolari applicative;
- attuare le riduzioni nel livello di capacità degli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie e/o altre azioni di mitigazione ritenute necessarie, qualora si presentino circostanze tali o riduzioni nella copertura del personale tali da determinare implicazioni sul livello di sicurezza dei suddetti Aeroporti, nel rispetto di quanto definito nei piani di emergenza degli Aeroporti;
- rappresentare la Società dinanzi agli enti competenti in materia di certificazione degli aeroporti ai sensi, tra l'altro, del Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione del 12 febbraio 2014, curare tutti i necessari adempimenti, svolgere ogni pratica necessaria nei confronti degli enti competenti e/o di vigilanza in materia di certificazione degli aeroporti, con facoltà all'uopo di delegare di volta in volta altri dipendenti della Società;
- rappresentare la Società nelle ispezioni tecniche ed amministrative e nelle inchieste giudiziarie relative alla materia della certificazione degli aeroporti ai sensi, tra l'altro, del Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione del 12 febbraio 2014.

Nell'ambito dell'incarico di "Accountable Manager" della Società sono espressamente conferiti i compiti ed i connessi poteri di spesa e decisionali, necessari e/o opportuni a:

- assicurare la disponibilità di risorse necessarie affinché gli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie siano adeguati ai requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 216/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, al Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione del 12 febbraio 2014, alle corrispondenti *"Implementing Rules"* ivi previste, e alle previsioni contenute anche all'interno del "Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli Aeroporti" adottato da ENAC del 21 ottobre 2003 (e successive modifiche e integrazioni), oltre alle relative Circolari applicative;
- assicurare che il "Nominated Person", il "Safety Manager" e il "Compliance Monitoring Manager" e Post Holder individuati ai sensi della anzidetta siano consapevoli delle loro rispettive responsabilità in materia di controllo, mantenimento e implementazione dei requisiti di sicurezza degli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie, fermo restando che, in caso di assenza dell'"Accountable Manager" la continuità è garantita dai "Nominated Person", dal "Safety Manager" e dal "Compliance Manager" per le singole responsabilità a ciascuno di essi attribuite e che la responsabilità finale rimane in ogni caso in capo all'"Accountable Manager";
- dare attuazione alle disposizioni della normativa di fonte comunitaria, nazionale, o locale, di legge e di regolamento, di tempo in tempo vigenti in tema di certificazione degli aeroporti, ivi espressamente incluse le disposizioni del Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione del 12 febbraio 2014 (e sue successive modifiche e integrazioni);
- assumere tutte le iniziative necessarie e/o opportune al fine di:

- accertare che i responsabili dei vari uffici della Società siano informati circa le norme vigenti in materia di certificazione degli aeroporti ai sensi, tra l'altro, del Regolamento (UE) n. 139/2014;
- aggiornare tempestivamente tutti i dipendenti investiti di responsabilità dei vari uffici della Società sulle innovazioni legislative e/o tecniche in materia di certificazione degli aeroporti;
- impartire e far impartire dai preposti istruzioni dettagliate e precise al personale controllando e facendo controllare dai preposti che esse vengano puntualmente applicate;
- eseguire e disporre opportuni controlli, sopralluoghi o visite negli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie al fine di accertare, con la necessaria periodicità, l'applicazione puntuale e costante delle procedure previste dal Manuale di Aeroporto;
- proporre l'adozione, a norma del regolamento del personale aziendale, di provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che incorrano in violazioni delle norme e delle istruzioni da applicare.

○ **Post Holder e Nominated Person; Compliance Monitoring e Safety**

I Nominated Person/Post Holder, sono autorizzati a intrattenere i relativi rapporti, in relazione agli adempimenti verso l'ENAC secondo le deleghe e le missioni definite nel Regolamento UE nr. 139/2014 e nel Manuale di Aeroporto.

Con riferimento all'ufficio "Compliance Monitoring" e "Safety", le funzioni e le relative responsabilità sono analiticamente indicate nel Manuale di Aeroporto.

○ **Responsabile della protezione dei dati**

A seguito dell'entrata in vigore in data 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito RGPD) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016, Aeroporti di Puglia ha nominato il Privacy Manager, che ha adottato, in data 9 ottobre 2018, la Procedura generale per la gestione di violazione dei dati personali, prot. 15780, e quella per la soddisfazione dei diritti degli interessati, prot. 15786.

Il Responsabile della protezione dei dati - RPD (anche Data Protection Officer - DPO), figura introdotta dal Regolamento (UE) 679/2016 (artt. 37-39), è stato nominato in ADP con delibera della 240 del 23 maggio 2018.

Ai sensi della normativa europea, il RPD/DPO svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del GDPR). Per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD/DPO costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni. Si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico

generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5, co. 7, del D.Lgs. n. 33/2013. In questi casi il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del RDP nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. Ciò anche se il RPD/DPO sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame.

○ **RASA**

Aeroporti di Puglia S.p.A. ha individuato nel Responsabile ufficio acquisti - gare – contratti, Dott.ssa Alessandra Ciardo, il soggetto (RASA) responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della Stazione Appaltante (AUSA) di cui al D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2012, n. 221) e dalla normativa sulla trasparenza.

○ **Organi di Controllo**

Il Collegio Sindacale, altro organo statutario, composto da tre membri effettivi e da due supplenti. È chiamato a vigilare sull'osservanza della Legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nello svolgimento delle attività sociali.

La revisione contabile è affidata ad una società di revisione specializzata che opera in stretto raccordo con il collegio sindacale predisponendo apposite relazioni in ordine agli schemi di bilancio.

L'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001:

- partecipa al processo di gestione del rischio, considerando i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti;
- esprime parere obbligatorio sul Codice Etico adottato dalla Società;
- elabora le misure volte alla prevenzione dei reati di corruzione ricompresi fra quelli presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001 in stretto coordinamento con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- si raccorda con il RPCT nei casi in cui quest'ultimo ritenga che l'evento critico di cui sia venuto a conoscenza sia rilevante ai fini del presente Piano, ma anche del Modello 231 adottato dalla Società.

L'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/01, è organo collegiale di durata triennale. L'OdV è strumento essenziale per un corretto funzionamento del Modello Organizzativo della Società finalizzato alla prevenzione dei "reati presupposto" ex D.Lgs. n. 231/01.

Il Consiglio di amministrazione ha attribuito la funzione di OIV, esclusivamente con riferimento alla attestazione degli obblighi di trasparenza, all'Organismo di Vigilanza.

L'OdV riferisce all'Organo Amministrativo di ADP e, nel caso di reati commessi da quest'ultimo, al Collegio Sindacale.

1.4. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Il Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione (di seguito anche “RPCT”) nominato in data 21 febbraio 2019 e prorogato con delibera del CdA n. 449/2022 del 23/03/2022 con scadenza il 21/02/2025, al quale sono assegnati idonei e congrui poteri per lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività, riferendo direttamente all’Organo di indirizzo della società, ivi inclusi i poteri di vigilanza sull’attuazione effettiva delle misure previste nel Piano.

La proroga dell’incarico di RPCT, che si configura come incarico aggiuntivo a Dirigente con qualifica di Internal Audit Manager, segue il precedente incarico con durata triennale nel quale era stata prevista la possibilità di rinnovo. Per quanto attiene la proroga, si riportano testualmente le indicazioni riportate nel documento “Orientamenti per la pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022” dell’ANAC approvato dal Consiglio dell’Autorità in data 2 febbraio 2022:

Nell’atto di nomina deve essere altresì prevista una durata minima ragionevole dell’incarico. Ciò è volto a garantire sia la stabilità necessaria per mettere a frutto le competenze acquisite dal RPCT, portando a termine almeno un ciclo di programmazione triennale, sia per assicurare un criterio di rotazione/alternanza tra più dirigenti nel ruolo di RPCT.

Laddove il RPCT svolga l’incarico in via esclusiva, circostanza che potrebbe verificarsi in enti di grandi dimensioni con organizzazione complessa, la durata dell’incarico dovrebbe non essere inferiore a tre anni e prorogabile una sola volta.

Nel caso, invece, in cui l’incarico di Responsabile si configuri come incarico aggiuntivo a dirigente già titolare di altro incarico, la durata prevista è altamente raccomandato non sia inferiore a quella del contratto sottostante all’incarico già svolto, e comunque nel rispetto del limite temporale di tre anni di cui sopra si è detto, prevedendo eventualmente una sola proroga.

Il Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione, in materia di anticorruzione:

- predispone il PPCT e lo sottopone all’Organo di indirizzo per la necessaria approvazione (art. 1, co. 8, Legge n. 190/12);
- vigila sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni ad ANAC, come precisato anche nella Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 (art. 1 della Legge n. 190/2012, art. 15 del D.Lgs. 39/2013);
- elabora la relazione annuale e ne assicura la pubblicazione (art. 1, co. 14, Legge n. 190/12);
- elabora le misure volte alla prevenzione dei fatti di corruzione ex Legge n. 190/2012 in stretto coordinamento con l’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001.

In materia di Trasparenza:

- svolge una stabile attività di controllo sull’adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alla completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni;
- segnala all’organo di indirizzo le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

- indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

❖ Istituzione della figura del RPCT

La figura del RPCT è stata istituita dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 che stabilisce che ogni amministrazione approvi un PTPC che valuti il livello di esposizione degli uffici al rischio e indichi gli interventi organizzativi necessari per mitigarlo. La predisposizione e la verifica dell'attuazione di detto Piano sono attribuite ad un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La previsione di tale nuova istanza di controllo ha posto problemi di coordinamento con gli Organi deputati ai controlli interni già presenti nella P.A.

❖ Criteri di scelta del RPCT

L'art. 1, co. 7, Legge n. 190/2012, stabilisce che il RPCT è individuato dall'organo di indirizzo, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.

❖ Durata dell'incarico di RPCT¹²

Seppur la legge non individui la durata dell'incarico del RPCT, al fine di dare concreta effettività al principio di autonomia ed indipendenza del RPCT, l'Autorità ritiene di fondamentale importanza definire la durata dell'incarico di Responsabile.

In proposito, si precisa, analogamente a quanto precisato per le amministrazioni pubbliche, che:

- nel caso di esclusività della funzione di RPCT la durata dell'incarico è opportuno non sia inferiore a tre anni e prorogabile una sola volta, in coerenza con il principio della rotazione anche dell'incarico di RPCT;
- laddove l'incarico di Responsabile si configuri - come di norma - quale incarico aggiuntivo a dirigente già titolare di altro incarico, la durata prevista è altamente raccomandato non sia inferiore a quella del contratto sottostante all'incarico già svolto, e comunque nel rispetto del limite temporale di tre anni, prevedendo eventualmente una sola proroga.

❖ Compiti e poteri del RPCT

L'art. 1, co. 8, Legge n. 190/2012 stabilisce che il RPCT predisporre – in via esclusiva (essendo vietato l'ausilio esterno) – il PTPC e lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione.

L'art. 1, co. 7, Legge n. 190/2012 stabilisce che il RPCT segnali all'organo di indirizzo e all'OIV le “disfunzioni” (così recita la norma) inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

L'art. 1, co. 9, lett. C), Legge n. 190/2012 dispone che il PTPC preveda «obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano», con particolare riguardo alle attività ivi individuate.

¹² Fonte: PNA 2022 All.3 “Il RPCT e la struttura di supporto” - § 4 Principi generali sulla figura del rpct nelle società a controllo pubblico e altri enti di diritto privato ad esse assimilati

L'art 1, co. 10, Legge n. 190/2012 stabilisce che il RPCT verifichi l'efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione. La richiamata disposizione assegna al RPCT anche il compito di verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nella corruzione.

L'art. 1, co. 14, Legge n. 190/2012 stabilisce che il RPCT rediga la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC.

L'art. 43, D.Lgs. n. 33/2013 assegna al RPCT, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, attribuendo a tale soggetto "un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione".

L'art. 5, co. 7, D.Lgs. n. 33/2013 attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di riesame dell'accesso civico: "Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni".

L'art. 5, co. 10, D.Lgs. n. 33/2013 precisa poi che nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all'Ufficio di disciplina di cui all'art. 43, co. 5 del D.Lgs. n. 33/2013.

L'art. 15, co. 3, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 stabilisce che il RPCT curi la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione ad ANAC dei risultati del monitoraggio.

❖ Il supporto conoscitivo ed informativo al RPCT

L'art. 1, co. 9, lett. C), Legge n. 190/2012, con particolare riguardo ai contenuti del PTPC stabilisce che in esso debbano essere previsti obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, con particolare riguardo alle attività e aree di rischio individuate nel PTPC e alle misure di contrasto del rischio di corruzione.

L'art. 16, co. 1-ter, D.Lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali sono tenuti a "fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione" ¹³.

L'art. 8, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 stabilisce che i dipendenti dell'amministrazione sono tenuti a "rispettare le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e a prestare collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione".

¹³ Tale soggetto competente è stato sin da subito (circolare del DFP n. 1/2013) individuato nel RPCT. A proposito l'Autorità nel PNA 2016 (§ 5.2.), richiamando tale disposizione, ha auspicato la creazione di un rapporto di collaborazione all'interno delle p.a. con il RPCT specie da parte di quei soggetti che, in base alla programmazione del PTPC, sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione

❖ I rapporti con l'organo di indirizzo

L'art. 1, co. 8, Legge n. 190/2012 stabilisce che "l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPC". Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la legge attribuisce al RPCT per la predisposizione del PTPC nonché per la verifica sulla sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso Piano.

L'art. 1, co. 14, Legge n. 190/2012 stabilisce l'obbligo per il RPCT di riferire all'Organo di indirizzo politico sull'attività, con la relazione annuale sopra citata, da pubblicare anche nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto a riferire sull'attività svolta.

L'art. 1, co. 7, Legge n. 190/2012 stabilisce l'obbligo da parte del RPCT di segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione.

La medesima disposizione, al fine di garantire che il RPCT abbia poteri all'interno di tutta la struttura tali da poter svolgere con effettività i propri compiti, stabilisce che "l'organo di indirizzo dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività".

❖ I rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione

L'art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013 stabilisce che al RPCT spetti il "controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione".

L'art. 15 del D.Lgs. n. 39/2013, analogamente, stabilisce che il RPCT segnali i casi di possibile violazione delle disposizioni del richiamato decreto, tra gli altri anche all'Autorità nazionale anticorruzione.

La medesima norma, al co. 3, prevede l'intervento di ANAC sui provvedimenti di revoca del RPCT qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal Responsabile in materia di prevenzione della corruzione. La richiamata disposizione si inserisce in un sistema più ampio di tutela e garanzia del RPCT messo in atto dal legislatore che prevede l'intervento di ANAC su misure discriminatorie anche diverse dalla revoca, perpetuate nei confronti del RPCT per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni (art. 1, co. 7, Legge n. 190/2012). L'Autorità ha ritenuto opportuno disciplinare il proprio intervento sia con riferimento alla revoca, sia con riferimento alle altre misure discriminatorie nei confronti del RPCT con "Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione" adottato dal Consiglio dell'Autorità in data 18 luglio 2018.

L'art. 15, co. 3, D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, stabilisce che il RPCT comunichi ad ANAC i risultati del monitoraggio annuale dell'attuazione dei Codici di comportamento.

L'art. 45, co. 2, D.Lgs. n. 33/2013 stabilisce che ANAC controlli l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni.

❖ Le garanzie della posizione di indipendenza del RPCT

Stante il difficile compito assegnato al RPCT, il legislatore ha elaborato un sistema di garanzia a tutela di

tale soggetto (cui si è accennato sopra), al fine di evitare ritorsioni nei confronti dello stesso per l'esercizio delle sue funzioni (art. 1, co. 7 e co. 82, Legge n. 190/2012, art. 15, co. 3, D.Lgs. n. 39/2013).

❖ In tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi

Ai sensi dall'art. 15, D.Lgs. n. 39/2013 al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni ad ANAC. A tale proposito è utile ricordare che l'Autorità con le "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione", adottate con Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016, ha precisato che spetta al RPCT "avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 18 (per le sole inconferibilità). Il procedimento avviato dal RPC è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all'organo conferente. All'esito del suo accertamento il RPC irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 39/2013. Per effetto di tale sanzione, l'organo che ha conferito l'incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza."

❖ In tema di responsabilità del RPCT

A fronte dei compiti attribuiti, la Legge n. 190/2012 prevede (artt. 12 e 14) anche consistenti responsabilità in capo al RPCT.

In particolare, l'art. 12 stabilisce che "In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano". L'art. 14 stabilisce altresì che "In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile [...] risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, [...] nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.

❖ Misure poste a tutela dell'operato del RPCT

Il RPCT deve poter svolgere i compiti affidatigli in modo imparziale e al riparo da possibili ritorsioni. A tal fine la Società adotta le seguenti misure ritenute necessarie per garantire tali condizioni:

- nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze;

- dall'espletamento dell'incarico di RPCT non può derivare l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo, ma il riconoscimento di eventuali retribuzioni di risultato legate all'effettivo conseguimento degli obiettivi, giusta determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015;
- il RPCT può essere revocato dall'Organo amministrativo solo per giusta causa;
- rimane fermo l'obbligo di rotazione dell'incarico e la conseguente revoca dell'incarico nel caso in cui, nei confronti del Responsabile, siano stati avviati provvedimenti penali per condotte di natura corruttiva. In questi due casi, così come in caso di risoluzione del contratto di lavoro della figura nominata, si applica la disciplina di cui all'art. 15 del D.Lgs. 39/2013, che dispone la comunicazione all'ANAC della contestazione affinché questa possa formulare una richiesta di riesame prima che la risoluzione divenga efficace.

1.5. Funzioni di supporto al RPCT

Per l'espletamento dei propri compiti, il RPCT dispone della libertà di accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali rilevanti per le proprie attività di indagine, analisi e controllo; può richiedere informazioni, rilevanti per le attività di competenza, a qualunque funzione aziendale, che è tenuta a rispondere. Il RPCT ha, inoltre, la libertà di effettuare interviste al personale, salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa vigente.

Al RPCT non competono poteri di gestione o decisionali relativi allo svolgimento delle attività della Società, poteri organizzativi o di modifica della struttura aziendale, né poteri sanzionatori.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, il RPCT potrà avvalersi del supporto delle altre funzioni interne, qualora necessario od opportuno, al fine di disporre del più elevato livello di professionalità specifica e di continuità di azione, nonché di disponibilità di risorse dedicate e tecnicamente preparate nell'esercizio dell'attività, cui il RPCT è tenuto. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il RPCT potrà avvalersi:

- dell'ufficio legale in ordine all'interpretazione della normativa rilevante;
- dell'ufficio del personale in ordine ai procedimenti disciplinari collegati all'osservanza del Piano e del Codice Etico;
- delle funzioni di controllo in ordine all'integrazione delle verifiche;
- dell'ufficio sistema informativi per controlli e adempimenti legati alla estrazione e pubblicazione dei dati;
- dell'ufficio stampa per il supporto nella pubblicazione dei dati.

Il RPCT, nonché i soggetti dei quali lo stesso, a qualsiasi titolo, si avvalga, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza e il segreto d'ufficio su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. In ogni caso, ogni informazione è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia. I soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione sono tenuti a fornire la necessaria collaborazione, sia nella fase di predisposizione/aggiornamento del PTPC, sia nelle successive fasi di verifica e controllo dell'attuazione delle misure.

Relazioni con gli organi di controllo/vigilanza e le altre funzioni di controllo

Il RPCT garantisce un idoneo flusso informativo utile a supportare gli organi di controllo e vigilanza nei rispettivi compiti e facilita l'integrazione tra gli organismi aziendali deputati ad attività di governance e di controllo favorendo il coordinamento e lo scambio dei rispettivi flussi informativi.

L'OdV dovrà segnalare al RPCT situazioni non direttamente rilevanti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2001, ma di potenziale attinenza al sistema dei controlli introdotti dal Piano di Prevenzione della Corruzione.

Dirigenti e Responsabili - Referenti interni

I Responsabili di Direzione/Struttura/Funzione, l'Accountable Manager, Post Holder e Nominated Person; Compliance Monitoring e Safety in relazione agli adempimenti verso l'ENAC, sono i referenti interni di primo livello per l'attuazione del Piano relativamente a ciascuna macrostruttura attribuita alla loro responsabilità e svolgono un ruolo di raccordo fra il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e i servizi della loro direzione. Nello specifico i responsabili interni sono chiamati a:

- concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti cui sono preposti;
- fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedere al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;
- vigilare sull'applicazione del Codice Etico e verificare le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari;
- individuare il personale da inserire nei programmi di formazione;
- svolgere attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, relazionando con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del PTPC.

I Responsabili di servizio

I responsabili di Servizio sono i referenti di secondo livello. Sono tra l'altro di loro competenza:

- l'applicazione delle misure previste dal Piano di prevenzione della corruzione e la vigilanza sulla corretta attuazione da parte del personale dipendente delle relative prescrizioni;
- la tempestiva segnalazione al Dirigente responsabile delle anomalie registrate;
- la proposta al Dirigente responsabile e al Responsabile Prevenzione Corruzione di individuazione di ulteriori rischi e misure di contrasto al fine dell'aggiornamento e miglioramento del Piano.

I dipendenti della Società

Rispetto al PTPCT i dipendenti della Società, tra l'altro:

- osservano le misure contenute nel Piano;
- segnalano le situazioni di illecito ai propri dirigenti ed i casi di personale conflitto di interessi.

I collaboratori a qualsiasi titolo della Società

Tutti i collaboratori a qualsiasi titolo della Società:

- osservano, per quanto compatibili, le misure contenute nel Piano e gli obblighi di condotta previsti dal Codice Etico e segnalano le situazioni di illecito.

La Società si è dotata inoltre, del **Comitato di Pari Opportunità** ai sensi dell'art. 19 del CCNL per il personale di terra del trasporto aereo e delle attività aeroportuali (gestori); ed ha firmato la Carta per le Pari Opportunità e l'Uguaglianza nel Lavoro.

1.6. Piano Anticorruzione e Modello 231 in ADP – Coordinamento delle misure di prevenzione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e della Legge n. 190/2012

Ai sensi dell'art. 2 bis della Legge n. 190/2012, introdotto dall'art. 41 del D.Lgs. n.97/2016, le società in controllo pubblico sono tenute ad adottare misure di prevenzione della corruzione "integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

La società Aeroporti di Puglia S.p.A., ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche "Modello 231" o "MOGC 231").

In una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano, pertanto, il "Modello 231" con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della Legge n. 190/2012. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il D.Lgs. n. 231/2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa, diversamente le norme di cui alla Legge n. 190/2012 hanno la finalità di prevenire fenomeni di illegalità idonei a danneggiare la società per favorire il vantaggio dei privati, estendendosi a tutti i casi di corruzione, anche "passiva" (reati commessi in danno alla società).

L'Autorità sottolinea come: *"nella programmazione delle misure occorre ribadire che gli obiettivi organizzativi e individuali ad esse collegati assumono rilevanza strategica ai fini della prevenzione della corruzione e vanno pertanto integrati e coordinati con tutti gli altri strumenti di programmazione e valutazione all'interno della società o dell'ente. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario [...] Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti. È opportuno che tali misure siano costantemente monitorate anche al fine di valutare, almeno annualmente, la necessità del loro aggiornamento."*

L'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) attualmente in carica composto da tre membri esterni, si è insediato in data 25 maggio 2022.

Con riferimento al Modello Organizzativo, si è proceduto all'aggiornamento, tenendo conto delle novità normative verificatesi successivamente al 27 giugno 2019, data di sua ultima approvazione. Il Modello 231

è finalizzato ad identificare i processi sensibili, i relativi *process Owner* e i reati potenzialmente commettabili, e prevede principi di controllo generali e, per ciascun processo sensibile, i protocolli di controllo specifici con riferimento alle procedure in vigore presso la Società, con l'obiettivo di prevenire la commissione dei reati a rischio individuati, tenendo peraltro conto delle caratteristiche inerenti il controllo pubblico della Società e della conseguente correlazione tra il Modello Organizzativo e il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza e rafforzare la visione sinergica del sistema di presidio dei rischi di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e quelli di cui alla Legge n. 190/2012, evitando di generare oneri organizzativi inutili o ingiustificati e privilegiando misure specifiche che agiscano sulla semplificazione delle procedure e sullo sviluppo di una cultura organizzativa basata sull'integrità.

Quanto alle misure anticorruzione di ADP, l'aggiornamento del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, integra - senza sovrapporsi - il Modello 231, in un sistema a rete che consente di presidiare il rischio connesso a tutte le fattispecie di corruzione (sia dal lato attivo che passivo), estendendo il raggio di azione anche a fenomeni di c.d. *maladministration*.

Aeroporti di Puglia ha quindi riportato le misure integrative ex Legge n. 190/12 in apposito documento denominato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, mentre gli elementi comuni alle due normative di riferimento, sono trattati nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 di ADP approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 3 novembre 2022; in particolare, sono da considerarsi validi anche ai fini della Legge n. 190/12 i seguenti contenuti riportati nel Modello 231/2001:

- nella Parte Generale:
 - il documento sottostante alla realizzazione dell'aggiornamento del Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 che costituisce anche la base per la predisposizione del Piano Anticorruzione, ovvero le "Schede di analisi ex D.Lgs. n. 231/2001 e Legge n. 190/2012: profilo di rischio, presidi esistenti e proposte di miglioramento", in cui è rappresentato, per ogni area a rischio reato:
 - l'analisi dei rischi potenziali, con riguardo ad alcune delle possibili modalità attuative dei reati nello specifico contesto aziendale;
 - il sistema di controlli preventivi esistente nelle aree di attività a rischio;
 - le proposte di miglioramento del sistema di controllo interno;
 - le componenti del sistema di controllo preventivo che sono attuate a livello aziendale per garantire sia l'efficacia del Modello sia adeguate misure per la prevenzione dei reati previsti dalla Legge n. 190/2012 (la descrizione di tali componenti è riportata nel paragrafo 3.6 "Elementi del Modello"). In particolare, questi elementi comuni del sistema di controllo preventivo sono:
 - principi etici finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
 - sistema organizzativo formalizzato e chiaro;
 - procedure, manuali od informatiche, volte a regolamentare le attività nelle aree aziendali a rischio con gli opportuni punti di controllo;
 - poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
 - sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità;

- sistema di monitoraggio e di gestione della documentazione;
- sistema di comunicazione e formazione del personale avente ad oggetto tutti gli elementi del Modello, compreso il Codice Etico;
- sistema disciplinare/sanzionatorio adeguato a sanzionare la violazione delle norme del Codice Etico e delle altre indicazioni del Modello;
- le interrelazioni tra OdV e RPCT nello svolgimento delle rispettive attività, descritte nel Paragrafo 4.2 “Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza”, che:
 - sancisce come OdV e RPCT, pur nel rispetto della reciproca autonomia, alla luce dell’integrazione tra il Piano Anticorruzione ed il Modello, debbano svolgere le rispettive proprie attività in coordinamento, valutando le possibili logiche di coordinamento nei rispettivi interventi di monitoraggio, anche per evitare duplicazioni e massimizzare l’efficacia dei controlli;
 - stabilisce come OdV e RPCT possano consultarsi in qualsiasi momento per verificare specifici aspetti di comune interesse;
- le modalità di interrelazione tra OdV e RPCT nel caso di segnalazioni ricevute in merito a tematiche connesse con la Legge n. 190/2012 ed il D.Lgs. n. 231/2001, descritte nel Paragrafo “Segnalazioni all’Organismo di Vigilanza”;
- nella Parte Speciale A del presente documento, la descrizione dei presidi di controllo delle aree a rischio in cui è previsto il rischio astratto di fenomeni di corruzione che sono comuni tra D.Lgs. n. 231/2001 e Legge n. 190/12;
- nel Codice Etico (allegato al Modello 231):
 - i principi etici nella condotta delle attività aziendali (indicati nel capitolo 3 “principi di comportamento nella gestione delle attività della Società”) in cui è previsto il rischio di corruzione;
 - le interrelazioni tra OdV e RPCT nell’attività di vigilanza sul funzionamento e l’osservanza del Codice Etico.

A tal fine si rinvia al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato da Aeroporti di Puglia pubblicato sul sito Internet <https://www.aeroportidipuglia.it/> nella sezione “Società trasparente” – sotto-sezione “Altri contenuti/Corruzione”.

2. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il presente Piano è adottato ai sensi della Legge n. 190/2012, tenuto conto delle indicazioni contenute nella Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 con la quale, come rilevato in precedenza, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato in via definitiva il PNA 2019 e PNA 2022 approvato dal Consiglio dell’Anac il 16 novembre 2022.

Il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è stato aggiornato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di ADP, dott. Jacopo Gerro - Responsabile Internal Audit per l’adozione da Aeroporti di Puglia con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 31 gennaio 2023.

Ai fini della condivisione dell’aggiornamento del PTPCT, il RPCT predispone la bozza del testo aggiornato e provvede poi, previa condivisione con l’organo di indirizzo, a: pubblicare la bozza del Piano sul sito web

La Società adotta una generale strategia di prevenzione verso tutti i fenomeni corruttivi estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la Pubblica Amministrazione, ma anche alle situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Nel Codice Etico della Società sono evidenziati i valori di riferimento che devono guidare tutti i Destinatari dello stesso, nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità. Tale impegno richiede che anche i soggetti con cui la Società ha rapporti, agiscano nei suoi confronti con regole e modalità ispirate agli stessi valori, tra cui:

- Conformità a normative esterne ed interne
- Etica e correttezza
- Integrità della persona ed imparzialità
- Trasparenza e completezza dell'informazione

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza integra i presidi del Modello 231 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della Legge n. 190/2012. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il D.Lgs. n. 231/2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa, diversamente le norme di cui alla Legge n. 190/2012 hanno la finalità di prevenire fenomeni di illegalità idonei a danneggiare la società per favorire il vantaggio dei privati, estendendosi a tutti i casi di corruzione, anche "passiva" (reati commessi in danno alla società).

La Società, inoltre, opera con costante coinvolgimento dei Dirigenti/Dipendenti nella diffusione della cultura dell'anticorruzione e della Trasparenza. I responsabili dei Processi/Attività a rischio corruzione individuati nel presente Piano sono tenuti a:

- svolgere attività informativa nei confronti del RPCT, assicurando la completezza e la tempestività del flusso informativo;
- partecipare al processo di gestione del rischio, collaborando con il Responsabile per individuare le misure di prevenzione;
- assicurare l'osservanza del Codice Etico e del Codice di Comportamento e l'attuazione delle misure di prevenzione programmate nel Piano;
- adottare le misure gestionali finalizzate alla gestione del rischio di corruzione, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e la mobilità del personale;
- verificare e garantire l'esattezza e la completezza dei dati pubblicati/da pubblicare;
- aggiornare periodicamente il RPCT sullo stato di attuazione del PPCT o sulle eventuali criticità/violazioni riscontrate;
- effettuare una ricognizione di dati eventualmente pubblicati in altre sezioni del sito, con segnalazione al RPCT al fine di rendere omogenei i dati pubblicati anche mediante ricorso a soluzioni di carattere informatico.

2.2. Il processo di aggiornamento del PTPCT

Il processo di adozione e aggiornamento del PTPCT prevede il coinvolgimento di diversi soggetti in ambito aziendale. I soggetti interni dell'organizzazione che partecipano al processo di prevenzione della corruzione partecipando attivamente all'elaborazione del piano di prevenzione e all'attuazione e controllo di efficacia delle misure con esso adottate, sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale;
- l'Organismo di Vigilanza;
- l'Internal Auditor (*già RPCT*);
- il Direttore Generale;
- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT);
- i Dirigenti, i RUP e i Responsabili di servizio;
- i Post Holder e i Nominated Person;
- i Dipendenti.

Il lavoro di autoanalisi organizzativa per l'individuazione di misure di prevenzione della corruzione deve essere concepito non come adempimento a sé stante, ma come una politica di riorganizzazione da conciliare, in una logica di stretta integrazione, con ogni altra politica di miglioramento organizzativo.

A questo fine il PTPCT non deve essere considerato come il complesso di misure che il PNA impone, ma come un insieme di misure che autonomamente ogni amministrazione/ente adotta, in rapporto non solo alle condizioni oggettive della propria organizzazione, ma anche dei progetti o programmi elaborati per il raggiungimento di altre finalità (maggiore efficienza complessiva, risparmio di risorse pubbliche, riqualificazione del personale, incremento delle capacità tecniche e conoscitive).

2.3. Il processo di gestione del rischio

La gestione del rischio è il processo mediante il quale si misura o si stima il rischio e successivamente si sviluppano le strategie per governarlo.

Nello specifico il Piano si concentra sul "rischio corruttivo", che si intende connesso alla possibilità che soggetti esterni o soggetti operanti all'interno della struttura di ADP agiscano attraverso comportamenti fraudolenti, pregiudicando l'attività o i risultati della Società (il rischio comprende tutte le fattispecie di illecito, inclusa la corruzione soggetta alle specifiche prescrizioni derivanti dalla normativa Anticorruzione) con conseguente esposizione dell'Azienda a contenziosi, sanzioni e danni reputazionali.

Anche per il rischio corruttivo, bisogna effettuare una fase di Analisi dei Rischi mappata sui processi aziendali (Risk Assessment), per procedere alla definizione di misure in grado di elevare i livelli di controllo e di monitoraggio delle fasi di processo, al fine di garantire l'Azienda ed il raggiungimento degli obiettivi della stessa.

Il Sistema di controllo interno è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi. Esso contribuisce ad una conduzione dell'impresa coerente con gli obiettivi aziendali definiti dal Consiglio di Amministrazione, favorendo l'assunzione di decisioni consapevoli e concorre ad assicurare la

salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali, l'affidabilità delle informazioni fornite agli organi sociali ed al mercato, il rispetto di leggi e regolamenti nonché dello statuto sociale e delle procedure interne.

A supporto del Vertice aziendale, nel presidio complessivo sul sistema di controllo dell'organizzazione, sono previsti i seguenti livelli di controllo:

- un primo livello, a cura del management operativo, che definisce e gestisce i controlli cd. di linea, insiti nei processi operativi;
- un secondo livello che presidia il processo di valutazione e controllo dei rischi garantendone la coerenza rispetto agli obiettivi aziendali e rispondendo a criteri di segregazione organizzativa in modo sufficiente per consentire un efficace monitoraggio;
- un terzo livello, presidiato dall'Internal Audit, che fornisce valutazioni indipendenti, attraverso un'attività di verifica generale sulla struttura e sulla funzionalità dei controlli interni.

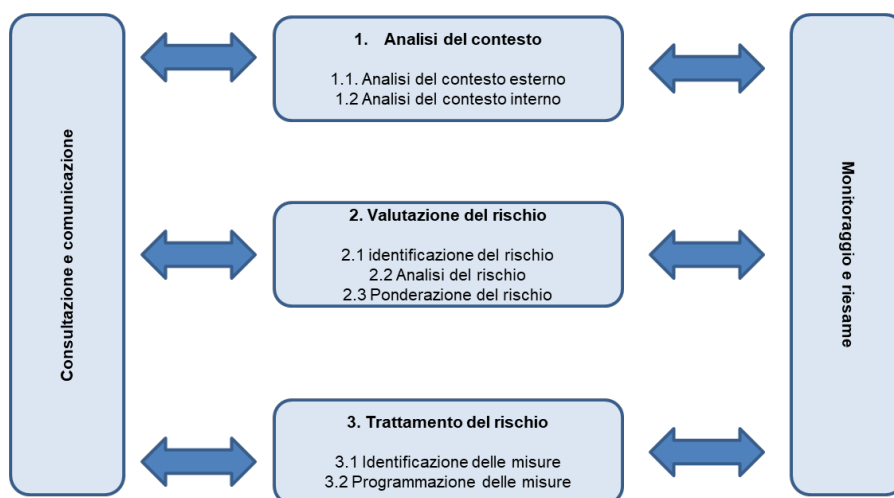
I controlli vengono svolti anche nell'ambito del monitoraggio dei flussi informativi periodici da e verso l'Organismo di Vigilanza in ordine allo stato di attuazione del Modello 231. ADP ha inteso in questo modo realizzare un'azione preventiva, integrata in una sorta di sistema "a rete", atto a presidiare il rischio connesso a tutte le possibili fattispecie di corruzione (dal lato attivo e passivo) in relazione al tipo di attività svolta dalla Società ed ai processi sensibili e strumentali alla commissione dei reati.

Il processo di gestione del rischio, ossia l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'azienda con riferimento al rischio di "corruzione", è stato condotto in osservanza della metodologia generale e di semplificazione indicate dall'Autorità (PNA 2019-2021, PNA 2022, delibera ANAC n. 1134/2017¹⁴).

Il processo di gestione del rischio viene monitorato costantemente nell'ottica di un miglioramento continuo della funzionalità complessiva del sistema dei controlli, tenendo conto delle risultanze e suggerimenti nella fase di riesame.

Nella figura seguente si sintetizzano le principali fasi del processo di gestione del rischio, in conformità all'Allegato 1 del PNA 2019 e richiamata nel PNA 2022:

¹⁴ Cfr PNA 2022 Par. 4: *Le amministrazioni pubbliche e gli enti di diritto privato tenuti ad adottare i PTPCT o le misure integrative del MOG 231 o il documento che tiene luogo del PTPCT, continuano a seguire le indicazioni metodologiche già elaborate dall'Autorità. Gli enti pubblici economici, le società e gli enti di diritto privato si attengono inoltre a quanto previsto nella delibera ANAC n. 1134/2017*



Le indicazioni metodologiche, in sintesi, riguardano:

- analisi del contesto (esterno e interno);
- valutazione del rischio (mappatura e identificazione delle aree di rischio, tenendo conto delle cause degli eventi di rischio “fattore abilitante”);
- trattamento del rischio.

2.3.1. Analisi del contesto esterno

L’analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell’ambiente nel quale l’amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell’idoneità delle misure di prevenzione.

L’analisi del contesto esterno mira ad individuazione le caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio in cui opera Aeroporti di Puglia ovvero del settore specifico e di come queste ultime possano condizionare impropriamente l’attività della Società.

Con riferimento al contesto esterno in cui opera Aeroporti di Puglia, attraverso la gestione in concessione degli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto-Grottaglie, il contesto territoriale in cui opera ADP comprende non solo tutto il territorio Pugliese ma, il bacino di utenza degli Aeroporti pugliesi si estende oltre ai confini della Regione, includendo le seguenti aree geografiche: Melfi, sede di un importante fabbrica FCA, Matera, sito Unesco, luogo molto conosciuto a livello mondiale, la costa ionica della Regione Basilicata con spiagge e villaggi turistici, oltre che permettere di raggiungere importanti città di medie dimensioni come Termoli, Campobasso, Benevento, Avellino, Potenza.

Aeroporti di Puglia SpA, pertanto, non svolge le sue attività in un contesto territoriale circoscritto, di piccole dimensioni, caratterizzato da peculiarità locali tali da rendere necessaria un’analisi specifica dei rapporti tra società ed istituzioni pubbliche. Al contrario, il contesto sociale, economico, demografico e culturale di riferimento individuato sulla base degli studi di traffico (etnico, business, turistico, religioso etc.) ha uno

scenario internazionale, costituito, sostanzialmente, da tutto il Paese e soprattutto dalla parte settentrionale del Paese, per i voli nazionali, dall'Europa Occidentale ed Orientale per quelli internazionali.

Come è emerso dai risultati pubblicati e disponibili al momento dell'aggiornamento del Piano, da *Transparency International*¹⁵ l'indice di Percezione della Corruzione (CPI) 2022 colloca l'Italia al 41° posto, con un punteggio di 56. Dopo il balzo in avanti di 10 posizioni nel CPI 2021, l'Italia conferma il punteggio dello scorso anno e guadagna una posizione nella classifica globale dei 180 Paesi oggetto della misurazione. Nel 2021, l'Indice di Percezione della Corruzione vedeva l'Italia al 42° posto nel mondo su 180 Paesi, con un punteggio di 56 su 100. Dal 2012, con l'introduzione della Legge Severino e due anni dopo con l'istituzione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'Italia ha guadagnato ben 14 punti.

Il Report CPI 2022 mette in evidenza la forte correlazione tra corruzione, conflitti e sicurezza. La corruzione erode le risorse per il benessere comune, genera tensioni sociali, riduce la fiducia nei governi, crea terreno fertile per attività criminali, in definitiva minaccia la stabilità politica, sociale ed economica di un Paese. Con un punteggio medio di 66 su 100, l'Europa occidentale e l'Unione europea (UE) è ancora una volta la regione con il punteggio più alto nell'Indice di Percezione della Corruzione (CPI) e l'Italia è tra i paesi dell'area che hanno registrato maggiori progressi dal 2012 al 2022, nonostante resti ancora sotto la media del punteggio europeo. Il CPI 2022 conferma, infatti, l'Italia al 17° posto tra i 27 Paesi membri dell'Unione Europea.



La vastità del territorio di competenza di ADP si riflette necessariamente sulla struttura organizzativa, caratterizzata dall'articolazione territoriale (Bari, sede legale, basi operative di Foggia, Grottaglie (TA) e Brindisi). Questa strutturazione non compromette l'attività di controllo e vigilanza sulla legittimità dei procedimenti di appalti pubblici, essendo tale attività centralizzata nella sede legale.

Per l'analisi del contesto economico della Regione Puglia, il quadro d'insieme, che emerge dal documento "Economie regionali - L'economia della Puglia - Aggiornamento congiunturale" della Banca d'Italia¹⁶, n. 38 del 2022, dal quale si evince l'attività economica in Puglia che nei primi nove mesi del 2022.

¹⁵ Fonte: <https://transparency.it/indice-percezione-corruzione>

¹⁶ Fonte: *Economie regionali - L'economia della Puglia - Aggiornamento congiunturale* (Banca d'Italia) link: <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2022/2022-0038/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&dotcache=refresh>

Nei primi nove mesi del 2022 l'economia pugliese ha continuato a crescere intensamente, completando il recupero dei livelli produttivi persi a causa della pandemia. Secondo quanto stimato dall'indicatore trimestrale delle economie regionali (ITER) della Banca d'Italia nel primo semestre del 2022 l'attività economica sarebbe cresciuta del 5,6 per cento rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno (5,4 e 5,7 per cento rispettivamente nel Mezzogiorno e in Italia), in lieve rallentamento rispetto all'intero 2021 (6,0 per cento); nel periodo in esame l'indicatore si sarebbe collocato su livelli analoghi a quelli del primo semestre del 2019. Sulla base di informazioni più aggiornate nel terzo trimestre la crescita avrebbe ulteriormente decelerato, soprattutto a causa dell'incremento dell'inflazione e dei costi di produzione.

Nei primi nove mesi del 2022 la crescita ha riguardato tutti i principali settori di attività economica. La crescita è proseguita anche nel settore delle costruzioni, trainata soprattutto dall'edilizia privata, che ha continuato a beneficiare degli incentivi fiscali per la riqualificazione degli edifici.

L'andamento congiunturale ha inciso positivamente sul mercato del lavoro. La crescita del mercato del lavoro pugliese è proseguita nel primo semestre del 2022. Il numero di occupati ha superato i livelli precedenti la crisi pandemica, mentre il ricorso agli strumenti di integrazione salariale, seppur in diminuzione, rimane elevato nel confronto storico.

Secondo i dati della Rilevazione sulle forze di lavoro (RFL) dell'Istat, nella media del primo semestre l'occupazione è cresciuta del 6,1 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in misura più intensa rispetto al Mezzogiorno e alla media italiana (rispettivamente 4,1 e 3,6 per cento). Il tasso di occupazione è cresciuto di 3,3 punti percentuali rispetto al primo semestre del 2021, al 48,7. L'indicatore rimane tuttavia inferiore rispetto alla media italiana (59,8 per cento), soprattutto per la componente femminile (35,3 per cento in Puglia e 50,7 nella media nazionale). Il tasso di disoccupazione si è ridotto di 3,2 punti percentuali, al 12,0 per cento (8,4 in Italia).

L'incremento ha riguardato tutti i principali settori economici e in particolare quelli delle costruzioni, dei servizi turistici (alberghi e ristoranti) e del commercio. A differenza di quanto avvenuto nella media italiana, anche l'occupazione agricola ha continuato a crescere. La dinamica positiva ha interessato sia la componente maschile (7,0 per cento) sia quella femminile (4,6 per cento). Il lavoro autonomo, che era stato più penalizzato dalla crisi pandemica, è cresciuto in maniera più intensa rispetto a quello alle dipendenze.

Un significativo contributo alla crescita del settore è derivato dal turismo. Secondo i dati provvisori, disponibili per il periodo da giugno ad agosto del 2022, diffusi dall'Osservatorio turistico regionale, i flussi turistici verso la Puglia sono stati pari a 2,2 milioni di arrivi e 10,2 milioni di presenze, in crescita rispettivamente del 5,0 e del 9,0 per cento circa rispetto al corrispondente trimestre del 2021; con riferimento allo stesso periodo del 2019 l'aumento è stato del 4,0 e del 3,0 per cento circa.

A trainare la crescita sono stati soprattutto gli stranieri, i cui pernottamenti sono cresciuti del 79,0 per cento rispetto all'estate 2021, superando del 15,0 per cento quelli del 2019; il tasso di internazionalizzazione è cresciuto di conseguenza al 21,0 per cento, un valore più elevato rispetto ai livelli pre-pandemia.

L'ampliamento dell'offerta di collegamenti da e per la Puglia, grazie alla proficua collaborazione, tra l'altro, con Ryanair che di recente ha presentato le rotte della stagione invernale: oltre 480 voli a settimana verso 45 importanti destinazioni italiane ed europee da Bari e da Brindisi. La società ha incrementato la propria

capacità invernale in Puglia di oltre il 20% rispetto al periodo pre-covid e prevede di trasportare quasi 5,5 milioni di passeggeri da/per la regione nel 2023. Una crescita che supporta oltre 4mila posti di lavoro in totale, inclusi 90 posti di lavoro diretti.

L'aumento del turismo e, in generale, la ripresa delle attività economiche e degli spostamenti di persone ha prodotto effetti positivi anche sui trasporti. Nel 2022 negli aeroporti pugliesi sono transitati oltre 9 milioni di passeggeri.

Per quanto riguarda l'analisi dei dati giudiziari, e più specificamente ai reati contro la Pubblica Amministrazione (corruzione, concussione, peculato ecc.) si riporta di seguito un estratto del documento del DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE sui reati corruttivi.

In Italia¹⁷, primo esame della tabella sottostante evidenzia come il dato più rilevante sia quello che riguarda l'abuso di ufficio (art. 323 c.p.), che tra l'altro è l'unico reato ad aver mantenuto un trend sostanzialmente costante per i 18 anni analizzati. Per le altre fattispecie selezionate i valori risultano più contenuti e con un andamento oscillante anche se, nell'ultimo triennio, si rileva una flessione per il peculato (art. 314 c.p.), la concussione (art. 317 c.p.), la "corruzione" (artt. 318 e 319 c.p.) e l'istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

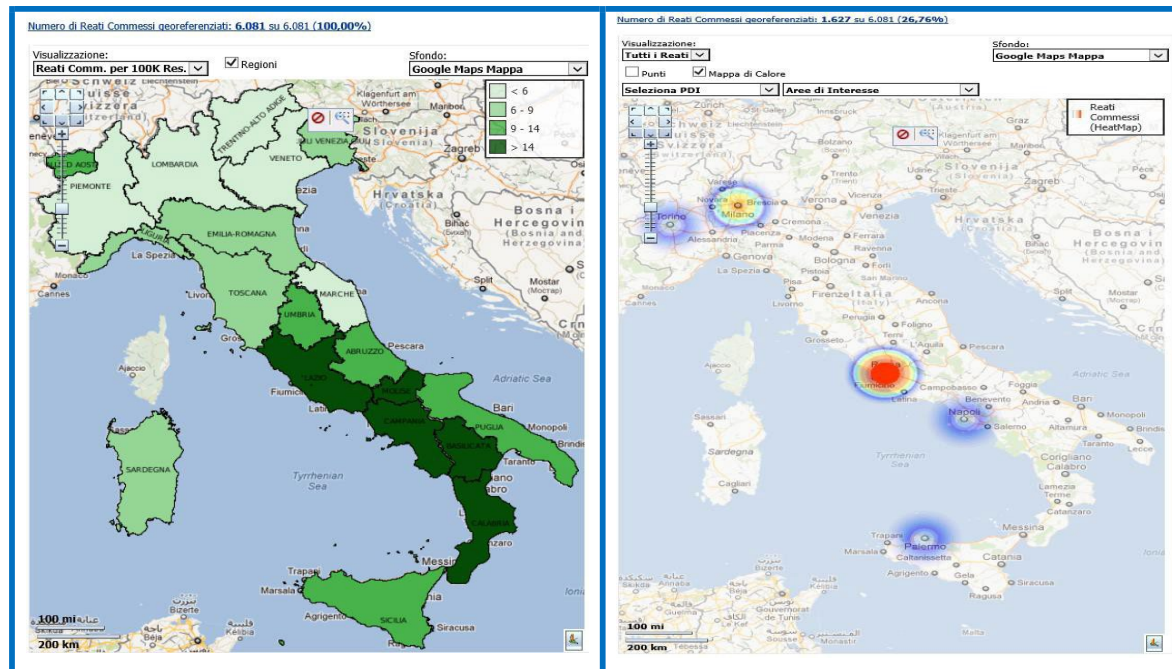
*Delitti contro la Pubblica Amministrazione commessi in Italia dal 2004 al 2021
(Dati di fonte SDI/SSD non consolidati per il 2021, estratti il 21/01/2022)*

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Art. 314 -Peculato	274	279	243	270	282	330	387	333	453	443	403	360	374	371	348	465	273	246
Art. 316 -Peculato mediante profitto dell'errore altrui	17	11	15	22	14	41	49	44	47	23	26	18	14	6	8	3	5	10
Art. 317 -Concussione	138	115	86	130	145	140	146	130	168	130	111	65	69	67	53	55	45	35
Art. 318 -Corruzione per l'esercizio della funzione	27	21	14	18	17	41	19	13	18	17	24	39	36	35	24	27	23	13
Art. 319 -Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	119	93	92	92	120	98	82	95	115	101	76	120	112	126	80	114	81	50
Art. 319 ter -Corruzione in atti giudiziari	9	6	10	7	4	7	6	8	5	8	6	8	22	10	11	17	21	8
Art. 319 quater -induzione indebita a dare o promettere utilità										31	33	44	50	37	31	33	52	24
Art. 320 -Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	12	12	6	18	11	32	10	19	22	17	9	29	13	8	15	8	12	11
Art. 321 -Pene per il corruttore	74	60	55	56	65	65	49	73	71	75	46	95	84	99	57	86	65	42
Art. 322 - Istigazione alla corruzione	173	167	184	195	246	217	216	222	202	182	185	169	144	157	134	116	97	91
Art. 323 -Abuso d'ufficio	1.016	1.051	935	1.097	1.168	1.099	1.193	1.196	1.259	1.144	1.254	1.179	1.177	1.106	1.063	1.009	1.365	1.025
Art. 346 bis -Traffico di influenze illecite										2	4	8	1	9	7	20	28	17

Per avere un riferimento aggiornato sull'incidenza di tale fenomenologia criminale sul territorio si è, quindi, proceduto a rapportare i reati della specie alla popolazione residente. In Italia, nel triennio che va dal 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021, si ottiene un valore medio nazionale di 10,03 eventi per 100 mila abitanti⁸. Di seguito si riportano due cartine che evidenziano il numero dei reati georeferenziati su 100k residenti (cartina a sinistra) e la "mappa di calore" in relazione alla maggiore incidenza di tali delitti (cartina

¹⁷ Fonte: DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE Servizio Analisi Criminale - Roma, Febbraio 2022, I REATI CORRUTTIVI - link https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-03/report_reati_corruttivi_02.2022.pdf

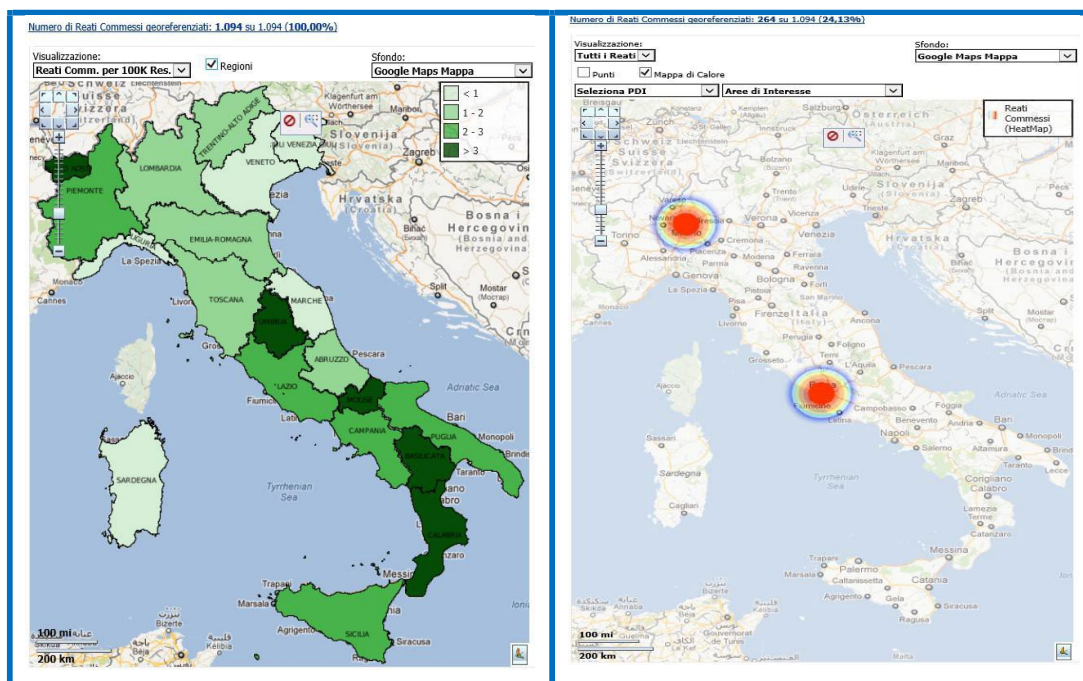
a destra). In particolare, considerando complessivamente i reati oggetto di analisi (peculato (art. 314 c.p.), la concussione (art. 317 c.p.), la “corruzione” (artt. 318 e 319 c.p.) e l’istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)), dalle mappe che seguono emerge una prevalente distribuzione del fenomeno nelle regioni tirreniche sud-occidentali, con spiccata prevalenza di eventi in alcuni capoluoghi (Milano, Torino, Napoli e Palermo) e, soprattutto, nella città metropolitana di Roma.



Regione	Reati Comm per 100K Res
MOLISE	25,02
CALABRIA	23,32
BASILICATA	22,64
LAZIO	15,12
CAMPANIA	14,31
UMBRIA	13,90
SICILIA	13,22
PUGLIA	12,66
ABRUZZO	11,55
MEDIA NAZIONALE	10,03
VALLE D AOSTA	9,36
TOSCANA	8,67
EMILIA-ROMAGNA	7,06
SARDEGNA	6,98
FRIULI VENEZIA GIULIA	6,39
LIGURIA	6,19
LOMBARDIA	6,07
PIEMONTE	6,03
TRENTINO-ALTO ADIGE	5,88
VENETO	5,49
MARCHE	5,24

Rapportando i “reati corruttivi” (artt. 318, 319, 319 ter, 320, 321, 322 e 346 bis c.p.) nel periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021, commessi alla popolazione residente, si ottiene un valore medio nazionale di 1,80 eventi per 100 mila abitanti.

Al riguardo, dalle mappe che seguono emerge una prevalente distribuzione del fenomeno nelle regioni meridionali e nord-occidentali, con una predominante concentrazione del fenomeno nell’hinterland delle città metropolitane di Roma e Milano.



Regione	Reati Comm per 100K Res
MOLISE	4,38
UMBRIA	3,53
CALABRIA	3,28
VALLE D AOSTA	3,12
BASILICATA	2,72
LAZIO	2,50
CAMPANIA	2,40
SICILIA	2,36
PUGLIA	2,08
PIEMONTE	1,82
MEDIA NAZIONALE	1,80
TOSCANA	1,73
LOMBARDIA	1,55
EMILIA-ROMAGNA	1,53
ABRUZZO	1,49
TRENTINO-ALTO ADIGE	1,06
MARCHE	1,02
FRIULI VENEZIA GIULIA	0,89
LIGURIA	0,87
SARDEGNA	0,60
VENETO	0,51

Il settore in cui Aeroporti di Puglia opera, pur con le dovute differenze in termini di normativa applicabile in maniera non dissimile anche alle pubbliche amministrazioni è quello dei contratti pubblici, che tradizionalmente è associato al fenomeno della corruzione. Per gli altri settori vengono presi in considerazione aree specifiche di rischio, proprie del settore aeroportuale.

Negli ultimi decenni tutto il contesto territoriale, locale e nazionale, è stato interessato dalla presenza o radicamento delle organizzazioni criminali di stampo mafioso nel settore dell'economia, dell'edilizia e del terziario, spesso con finalità di riciclaggio di denaro ricavato da altre attività illecite, degli appalti pubblici, senza più differenza tra Nord e Sud. Si pensi al fenomeno dell'evasione che rappresenta una delle condizioni necessarie, se non la principale, affinché la corruzione possa svilupparsi e prosperare.

Per quanto riguarda la specifica situazione della Regione Puglia, territorio di riferimento in cui opera ADP¹⁸:
“Nei primi nove mesi del 2022 l'economia pugliese ha continuato a crescere intensamente, completando il

¹⁸ Fonte: <https://www.bancaditalia.it/media/notizia/l-economia-della-puglia-aggiornamento-congiunturale-novembre-2022/>

recupero dei livelli produttivi persi a causa della pandemia. Secondo quanto stimato dall'indicatore trimestrale delle economie regionali (ITER) della Banca d'Italia nel primo semestre del 2022 l'attività economica sarebbe cresciuta del 5,6 per cento rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno (5,4 e 5,7 per cento rispettivamente nel Mezzogiorno e in Italia), in lieve rallentamento rispetto all'intero 2021 (6,0 per cento); nel periodo in esame l'indicatore si sarebbe collocato su livelli analoghi a quelli del primo semestre del 2019. Sulla base di informazioni più aggiornate nel terzo trimestre la crescita avrebbe ulteriormente decelerato, soprattutto a causa dell'incremento dell'inflazione e dei costi di produzione.

Nei primi nove mesi del 2022 la crescita ha riguardato tutti i principali settori di attività economica. Secondo le imprese intervistate nel sondaggio della Banca d'Italia il settore industriale ha registrato un ulteriore aumento delle vendite interne ed estere, nonostante le difficoltà connesse con l'aumento dei costi degli input energetici e le perduranti tensioni nelle catene di approvvigionamento, manifestatesi attraverso aumenti nei costi di produzione e ritardi o indisponibilità nelle forniture. Le aspettative risentono però dell'acuirsi nei mesi estivi dei rincari dell'energia e prospettano un rallentamento delle vendite nel prossimo semestre e un calo degli investimenti nel 2023, nonostante la spinta attesa dagli incentivi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). La crescita è proseguita anche nel settore delle costruzioni, trainata soprattutto dall'edilizia privata, che ha continuato a beneficiare degli incentivi fiscali per la riqualificazione degli edifici. L'aumento dell'attività si è accompagnato a un incremento delle transazioni e dei prezzi delle abitazioni. Alla dinamica positiva del settore ha contribuito anche il comparto delle opere pubbliche. La crescita del settore dei servizi ha beneficiato dell'andamento positivo del turismo, che nei mesi estivi ha recuperato i livelli di presenze del 2019.”.

Par tutta la disciplina dei contratti pubblici, così come quella sulla trasparenza in materia di contratti pubblici, le analisi e valutazioni terranno in considerazione l'aggiornamento normativo attualmente in corso. Tutta la normativa, è stata infatti investita, negli anni recenti, da una serie di interventi legislativi, per la quale è in corso un aggiornamento rispetto al quale il Consiglio di Stato ha pubblicato lo schema definitivo del nuovo codice appalti, trasmesso al Governo il 7 dicembre 2022 per il quale si va verso un documento che dovrebbe essere auto-applicativo, con lo snellimento delle procedure. In una prospettiva che tiene conto delle imminenti modifiche al Codice dei contratti pubblici, le misure proposte nel PNA potranno aver un valore generalizzato qualora il legislatore cristallizzi in via definitiva la disciplina emanata in via emergenziale e derogatoria.

Base di partenza e punto di osservazione per l'analisi del settore della contrattualistica pubblica può essere rappresentata in sintesi, dalle principali evoluzioni normative, con riferimento alla “gestione degli appalti”:

- D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (GU 18.04.19 in vigore dal 19.04.19), cosiddetto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni nella Legge 14 giugno 2019, n. 55 (GU 17.06.19 in vigore dal 18.06.19), contiene più di 50 modifiche al D.Lgs. 50/2016;
- Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (GU 16.07.20 in vigore dal 17.07.20), cosiddetto Semplificazioni, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 (GU 14.09.20 in vigore dal 15.09.20);
- Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 (GU 01.06.21 in vigore dal 02.06.21);
- Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e del Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17;

- Nuovo Codice Appalti, nel testo modificato in ultima istanza dal Consiglio di Stato, è stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri n.10/2022 dello scorso 16 dicembre, in attuazione dell'art. 1 della L. 78/2022.

Nell'ultimo rapporto di Legambiente "Ecomafia 2022", pubblicato a dicembre 2022, emerge come è sempre alta l'incidenza dei reati ambientali accertati nelle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa (ossia Sicilia, Campania, Puglia e Calabria). Il 2022 ha portato con sé altri allarmi geopolitici e ambientali: la guerra tra Russia e Ucraina, la crisi energetica, quella idrica e gli strascichi economici e sanitari del Covid-19. Niente di tutto questo ha però rallentato l'Ecomafia. L'operato degli ecomafiosi, nascosto e capillare come sempre, è infatti andato avanti a discapito della salute dei cittadini e dell'ambiente, dal traffico internazionale dei rifiuti fino agli incendi dolosi e la speculazione edilizia. Il tutto continuando a declinare "in stile mafioso" le norme introdotte per rispondere alle emergenze in corso. I settori in cui si impongono gli ecocriminali sono molti. Primo fra tutti quello dei rifiuti, con la gestione invisibile di enormi quantità di sostanze tossiche, subito seguito da quello del cemento illegale, con edifici e quartieri costruiti abusivamente a discapito del paesaggio e degli ecosistemi. Così, mentre il Paese tenta di accelerare sulla transizione ecologica, le organizzazioni ecomafiose intralciano lo sviluppo delle energie rinnovabili e dell'economia circolare, colgono ogni nuova occasione per speculare e continuano, parallelamente, a fare affari nell'agroalimentare e nella tratta degli animali.

Alla luce dell'analisi del contesto esterno, tra le principali aree a maggior rischio e impatto in termini di esposizione al potenziale rischio corruttivo, si confermano il settore dei contratti pubblici, i procedimenti selettivi per l'assunzione di personale, la gestione del business aeroportuale, la gestione delle tematiche ambientali.

2.3.2. Analisi del contesto interno

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione. Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.

L'analisi del contesto interno, oltre ai dati generali sopra indicati, è basata sulla rilevazione e analisi dei processi organizzativi, ovvero sulla mappatura dei processi che individua in modo sistematico-razionale tutte le attività dell'ente per fini diversi. L'analisi dei processi è condotta secondo un approccio complessivo al fine di ottimizzare gli adempimenti normativi e cercando di razionalizzarne almeno l'approccio metodologico e rendere effettivo lo spirito delle norme e, quindi, innescare un vero circolo virtuoso di miglioramento dell'efficacia delle azioni richieste dal legislatore.

In questa sede, come previsto nel PNA, la mappatura assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

La struttura organizzativa, la cui articolazione è descritta al precedente par. § 1.2, si compone di 341 lavoratori in forza al 31/12/2022.

2.3.3. Mappatura dei processi e identificazione delle aree a rischio

A seguito degli aggiornamenti organizzativi e delle evoluzioni normative in materia di Legge n. 190/2012 e D.Lgs. n. 231/2001, Aeroporti di Puglia nel corso del 2022 ha avviato l'aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025, in continua ottica integrata con il "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" anch'esso aggiornato, e con le aree e/o processi aziendali definiti "sensibili" e/o a rischio (ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e della Legge n. 190/2012).

Al fine di pervenire ad una mappatura completa delle aree di rischio, per coniugare efficienza ed efficacia, si è scelto di seguire un iter metodologico che presume un preventivo filtro dei processi potenzialmente esposti al rischio di corruzione attraverso l'applicazione di criteri guida all'analisi dei processi stessi.

I criteri guida rappresentano degli elementi caratterizzanti il fenomeno corruttivo che, se presenti o potenzialmente presenti nei processi e nelle loro modalità gestionali e organizzative, potrebbero indicare una potenziale esposizione di quei processi al rischio di corruzione.

Come previsto dall'articolo 1, comma 16, lett. a-bis), della Legge n. 190/2012, il legislatore, in generale, ha inteso dettare obblighi di adozione di misure minimali volte a prevedere e limitare i rischi corruttivi almeno in quattro macro aree di attività (aree di rischio definite "obbligatorie"), nelle quali, peraltro, devono essere garantiti livelli minimi di garanzia di trasparenza amministrativa, quali: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

A tali Aree di rischio si sono poi aggiunte altre con alto livello di probabilità di eventi rischiosi relative allo svolgimento di attività di: a) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; b) le aree soggette a controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; c) incarichi e nomine; d) affari legali e contenzioso. Queste aree, insieme a quelle fin qui definite "obbligatorie" sono denominate "aree generali".

Oltre alle aree di rischio generali sono state considerate quelle che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto, definite "aree di rischio specifiche".

In fase di aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, l'identificazione delle aree a rischio e delle relative attività è stata attuata attraverso l'esame della principale documentazione aziendale (Statuto, visura camerale, organigramma, regolamenti, procedure, procure, ecc.) e la successiva effettuazione di interviste con i "soggetti-chiave" (i Responsabili di Direzione/Ufficio) nell'ambito della struttura aziendale (tali interviste sono state formalizzate in appositi verbali condivisi rispettivamente con ciascun intervistato). Con riferimento alle diverse aree a rischio identificate, sulla base dello specifico contesto in cui opera ADP, sono stati indicati i reati potenzialmente realizzabili nell'ambito delle attività aziendali individuate come a rischio e, quindi, a titolo esemplificativo, le occasioni, le finalità e le modalità

di commissione della condotta illecita. Rispetto a tali aree, il PTPCT identifica le loro caratteristiche, le azioni e gli strumenti per prevenire il rischio, stabilendo le priorità di trattazione.

2.3.4. Valutazione del rischio

A seguito dell'identificazione dei rischi si è proceduto alla valutazione di essi. L'analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico, tradotto poi in una scala qualitativa.

In una prospettiva di superamento dell'Allegato 5 al PNA 2013, l'Allegato 1 al PNA 2019, richiamato nel PNA 2022 promuove il ricorso ai cd. "indicatori di rischio" (*key risk indicators*), ritenuti "in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti". Viene chiarito, tuttavia, che "le amministrazioni possono utilizzare anche altre metodologie di valutazione dell'esposizione al rischio, purché queste siano coerenti con l'indirizzo fornito nel presente allegato e adeguatamente documentate nei PTPCT".

Partendo dalla mappatura dei processi presenti nel precedente PTPCT 2022-2024, sono stati analizzati i criteri di valutazione, con degli indicatori di *Risk Scoring*, per consentire la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi e di esposizione al rischio, del processo o delle sue attività. Si è proceduto ad acquisire, principalmente tramite interviste coordinate dal RPCT, e che hanno coinvolto tutti i soggetti preposti al controllo e alla gestione del rischio, le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui l'ADP opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

I criteri utilizzati per stimare la probabilità e l'impatto e per valutare il livello di rischio sono stati identificati tenendo in considerazione quelli suggeriti dall'Autorità, opportunamente adattati tenuto conto e sulla base anche delle metodologie utilizzate in sede di *risk assessment* per la pianificazione annuale dell'Internal Audit, e i risultati dei monitoraggi relative alle misure del PTPCT 2022 – 2024.

La stima della probabilità si ottiene prendendo in considerazione una serie di fattori di rischio, secondo parametri riferiti a diverse variabili che intervengono in un processo e che possono renderlo più o meno "esposto" a fenomeni corruttivi. A titolo esemplificativo, più è alta la discrezionalità dei Responsabili/Referenti di un processo, maggiore è la probabilità che in esso possano annidarsi rischi riferibili al fenomeno della corruzione.

Di seguito sono riportati i fattori di rischio utilizzati per la valutazione:

INDICATORI DI STIMA/RISCHIO (KRI)	SCALA DI RAPPRESENTAZIONE						
PROBABILITA'							
Livello di interesse "esterno" Indicare la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo / Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	<table> <tr> <td>Basso</td><td>Il processo ha come destinatario finale un ufficio interno. Nel processo vi sono limitati interessi rilevanti e di benefici per i destinatari</td></tr> <tr> <td>Medio</td><td>Nel processo vi sono interessi rilevanti e di benefici per i destinatari, anche esterni</td></tr> <tr> <td>Alto</td><td>Elevata presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo. Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla P.A. di riferimento</td></tr> </table>	Basso	Il processo ha come destinatario finale un ufficio interno. Nel processo vi sono limitati interessi rilevanti e di benefici per i destinatari	Medio	Nel processo vi sono interessi rilevanti e di benefici per i destinatari, anche esterni	Alto	Elevata presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo. Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla P.A. di riferimento
Basso	Il processo ha come destinatario finale un ufficio interno. Nel processo vi sono limitati interessi rilevanti e di benefici per i destinatari						
Medio	Nel processo vi sono interessi rilevanti e di benefici per i destinatari, anche esterni						
Alto	Elevata presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo. Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla P.A. di riferimento						
Grado di instabilità del processo Numerosità delle modifiche organizzative avvenute negli ultimi 2 anni	<table> <tr> <td>Basso</td><td>Nessun cambiamento significativo o pochi nuovi processi</td></tr> <tr> <td>Medio</td><td>Presenza di cambiamenti organizzativi e/o nuovi processi</td></tr> <tr> <td>Alto</td><td>Nuovi processi, cambiamenti organizzativi e nei sistemi</td></tr> </table>	Basso	Nessun cambiamento significativo o pochi nuovi processi	Medio	Presenza di cambiamenti organizzativi e/o nuovi processi	Alto	Nuovi processi, cambiamenti organizzativi e nei sistemi
Basso	Nessun cambiamento significativo o pochi nuovi processi						
Medio	Presenza di cambiamenti organizzativi e/o nuovi processi						
Alto	Nuovi processi, cambiamenti organizzativi e nei sistemi						
Rischio di discrezionalità nel processo decisionale interno Misurare il livello di rischio di discrezionalità nel processo, anche con riferimento al processo decisionale. La presenza di un processo altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto al processo decisionale altamente vincolato.	<table> <tr> <td>Basso</td><td>Processo decisionale altamente vincolato (es. U.O. coinvolte 4/5 o più)</td></tr> <tr> <td>Medio</td><td>Processo decisionale mediamente discrezionale (es. U.O. coinvolte da 2/3 a 4)</td></tr> <tr> <td>Alto</td><td>Processo decisionale altamente discrezionale (es. U.O. coinvolte fino a 2)</td></tr> </table>	Basso	Processo decisionale altamente vincolato (es. U.O. coinvolte 4/5 o più)	Medio	Processo decisionale mediamente discrezionale (es. U.O. coinvolte da 2/3 a 4)	Alto	Processo decisionale altamente discrezionale (es. U.O. coinvolte fino a 2)
Basso	Processo decisionale altamente vincolato (es. U.O. coinvolte 4/5 o più)						
Medio	Processo decisionale mediamente discrezionale (es. U.O. coinvolte da 2/3 a 4)						
Alto	Processo decisionale altamente discrezionale (es. U.O. coinvolte fino a 2)						
Grado di rischio nel processo in termini di: segregazione, formalizzazione e tracciabilità nel processo Misurare gli strumenti di trasparenza adottati per il processo e il livello di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla (segregazione); formalizzazione di processi/sottoprocessi/attività nelle procedure aziendali; riscontrabilità delle operazioni e delle attività;	<table> <tr> <td>Basso</td><td>Il processo è altamente segregato. Le attività sono tutte formalizzate e tracciate. Le misure di trattamento risultano pienamente e adeguate.</td></tr> <tr> <td>Medio</td><td>La segregazione del processo è presente ma da rafforzare. La formalizzazione delle attività e la relativa tracciabilità sono da migliorare. Le misure di trattamento risultano attuate ma da migliorare.</td></tr> <tr> <td>Alto</td><td>Il processo è scarsamente segregato, poco formalizzato e le attività sono difficilmente riscontrabili. Le misure di trattamento non risultano per nulla attuate.</td></tr> </table>	Basso	Il processo è altamente segregato. Le attività sono tutte formalizzate e tracciate. Le misure di trattamento risultano pienamente e adeguate.	Medio	La segregazione del processo è presente ma da rafforzare. La formalizzazione delle attività e la relativa tracciabilità sono da migliorare. Le misure di trattamento risultano attuate ma da migliorare.	Alto	Il processo è scarsamente segregato, poco formalizzato e le attività sono difficilmente riscontrabili. Le misure di trattamento non risultano per nulla attuate.
Basso	Il processo è altamente segregato. Le attività sono tutte formalizzate e tracciate. Le misure di trattamento risultano pienamente e adeguate.						
Medio	La segregazione del processo è presente ma da rafforzare. La formalizzazione delle attività e la relativa tracciabilità sono da migliorare. Le misure di trattamento risultano attuate ma da migliorare.						
Alto	Il processo è scarsamente segregato, poco formalizzato e le attività sono difficilmente riscontrabili. Le misure di trattamento non risultano per nulla attuate.						

Tabella - Fattori di rischio utilizzati per stimare la probabilità

Di seguito sono riportati gli indici di valutazione dell'impatto:

IMPATTO							
Impatto degli eventi che in passato, si sono manifestati nel processo/attività. Potenziale impatto al verificarsi degli eventi corruttivi, sull'amministrazione e stakeholder L'impatto viene valutato calcolando le conseguenze che l'evento di corruzione produrrebbe: a) sull'amministrazione in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc.; b) sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.	<table> <tr> <td>Basso</td><td>- L'evento può verificarsi solo in circostanze eccezionali / nessuna memoria di eventi nel passato - Basso impatto in ambienti politico-sociali / Nessuna o isolata rilevanza sulla stampa</td></tr> <tr> <td>Medio</td><td>- Moderato impatto in ambienti politico-sociali - Moderata considerazione sui mezzi di informazione locali e nazionali - Importante impatto in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale</td></tr> <tr> <td>Alto</td><td>- Elevata considerazione in ambito nazionale e all'estero - Impatto significativo sulla qualità del servizio e/o continuità delle attività aziendali</td></tr> </table>	Basso	- L'evento può verificarsi solo in circostanze eccezionali / nessuna memoria di eventi nel passato - Basso impatto in ambienti politico-sociali / Nessuna o isolata rilevanza sulla stampa	Medio	- Moderato impatto in ambienti politico-sociali - Moderata considerazione sui mezzi di informazione locali e nazionali - Importante impatto in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale	Alto	- Elevata considerazione in ambito nazionale e all'estero - Impatto significativo sulla qualità del servizio e/o continuità delle attività aziendali
Basso	- L'evento può verificarsi solo in circostanze eccezionali / nessuna memoria di eventi nel passato - Basso impatto in ambienti politico-sociali / Nessuna o isolata rilevanza sulla stampa						
Medio	- Moderato impatto in ambienti politico-sociali - Moderata considerazione sui mezzi di informazione locali e nazionali - Importante impatto in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale						
Alto	- Elevata considerazione in ambito nazionale e all'estero - Impatto significativo sulla qualità del servizio e/o continuità delle attività aziendali						

Tabella - Indici di valutazione dell'impatto

Il livello generale del sistema di controllo interno implementato da Aeroporti di Puglia per ridurre il rischio inerente è stato valutato tramite gli incontri con i responsabili e/o personale degli uffici di ADP anche alla luce dei seguenti principali fattori:

- Grado di formalizzazione delle attività aziendali e riscontrabilità;
- Segregazione;
- Dati emersi dalle attività di verifica e monitoraggio.
- l'organizzazione e le sue variazioni;
- segnalazioni ricevute e/o i dati giudiziari interni all'azienda

La valutazione complessiva degli elementi di rischio in termini di probabilità ed impatto è temperata dalle attività poste in essere dal *management* per ridurre tali rischi, con una attività di *Self Assessment*, nonché dalle attività di audit svolte al fine di valutare il sistema di controllo in essere, arrivando a determinare un livello di rischio residuo.

Quanto alla stima del livello di esposizione al rischio di un evento di corruzione, il valore finale è stato calcolato come il prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto:

Rischio = Probabilità x Impatto:

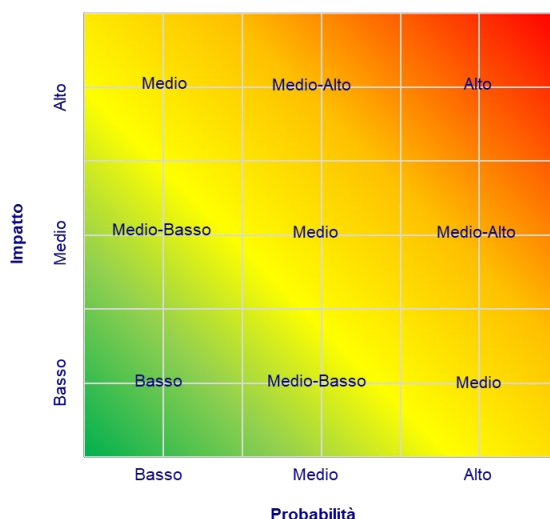


Tabella – Scala di misurazione degli elementi di rischio residuo

Una volta compiuta la valutazione del rischio, anche a supporto della definizione delle azioni da intraprendere, secondo la metodologia sopra riportata, si è effettuata la ponderazione del rischio ottenuto, valutando tra l'altro le misure per ridurre l'esposizione dei processi/attività alla corruzione. La ponderazione del rischio potrebbe anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti.

2.3.5. Trattamento del rischio - Misure di prevenzione

L'ultima fase della gestione del rischio è stata quella del "trattamento". In tale fase sono state analizzate e definite le misure di prevenzione e riduzione dei rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi, tenendo in considerazione tra l'altro i risultati delle verifiche relative alle misure e alle azioni definite nell'ambito degli audit nonché sul *benchmarking* effettuato sui PTPCT di altre Società in controllo pubblico al fine di poterne eventuali trarre spunti utili. Tali misure sono state inoltre progettate tenendo conto in particolare del rispetto dei principi di rotazione, segregazione del processo e trasparenza; e dello stato delle procedure/istruzioni operative che regolano il processo interno e che rappresentano un fondamentale presidio di controllo.

Nella fase del trattamento del rischio, ADP, pertanto, è chiamata ad individuare le misure più idonee a prevenire i rischi individuati, in funzione del livello di rischio e dei loro fattori abilitanti. Le tipologie di

misure possono essere individuate sia come generali che specifiche in funzione delle esigenze dell'organizzazione.

Di seguito si indicano le tipologie di misure analizzate nel presente piano:

- misura di controllo
- misura di trasparenza
- misura di regolamentazione
- misura di semplificazione
- misura di formazione
- misura di sensibilizzazione e partecipazione
- misura di rotazione
- misura di segnalazione e protezione
- misura di disciplina del conflitto di interessi

Per ogni misura sono stati descritti i seguenti elementi:

- Tempistica di attuazione;
- Responsabili dell'attuazione;
- Indicatori di monitoraggio.

In tale contesto, in linea con le indicazioni metodologiche e come buona prassi, l'intento è di non introdurre obbligatoriamente ulteriori misure di controlli bensì razionalizzare e mettere a sistema i controlli già esistenti nelle amministrazioni evitando, di implementare misure di prevenzione solo formali e migliorandone la finalizzazione rispetto agli obiettivi indicati.

Le misure di mitigazione, definite per ciascun ambito, definite dai vari Responsabili delle unità organizzative durante gli incontri tenuti con il RPCT, hanno tenuto in considerazione, tra l'altro, di: valutazione dei rischi; esiti monitoraggi/verifiche svolte nel biennio precedente; struttura organizzativa e segregazione, rotazione e trasparenza nel processo; procedure/regolamenti/istruzione operative presenti nel processo. In ottica di un miglioramento continuo, in sede di revisione periodica della mappatura, sono state considerate e definite le misure di trattamento contemperandone anche la sostenibilità della successiva fase di controllo e monitoraggio delle stesse.

Nell'ambito della valutazione nella fase di trattamento del rischio, nelle more della definizione e declinazione delle attività e ambito di competenza con riferimento all'ufficio economato, con il Responsabile si è concordato di rappresentare l'area di rischio "Gestione economato" nel PTPCT 2023-2025 Con riferimento all'ufficio Economato, ai fini del risk assessment e delle misure del Piano, , con la declinazione delle macro-attività di competenza, relativa valutazione e descrizione dei presidi.

Le risultanze del processo di gestione del rischio illustrato nelle fasi sopra descritte sono riportate nell'allegato 1 – "Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione".

2.3.6. Attività di monitoraggio del Piano e delle misure

Con riferimento alle attività di definizione e attuazione delle misure di prevenzione, nel Piano ne sono state definite e concordate con ciascun Responsabile, anche le relative tempistiche di attuazione.

Ad integrazione della relazione annuale, è attuato un sistema di monitoraggio sulla corretta e continua

attuazione delle misure del Piano, dando così la possibilità al RPCT di intraprendere le necessarie ed opportune iniziative e nel caso in cui occorressero modifiche o integrazioni delle misure, per ciascuno degli uffici esposti a rischio corruzione, come individuati nel presente Piano. Il monitoraggio ha riguardato le misure con tempistiche di attuazione di misure aventi scadenza fino a settembre 2022 e monitoraggi su misure ricorrenti (anche con autovalutazione) e misure semestrali.

Le attività di monitoraggio sull'efficacia del PTPCT non riguardano soltanto le attività di semplice controllo sulla sua attuazione, ma si estendono anche agli interventi di implementazione e di miglioramento del suo contenuto.

Il monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure individuate dal Piano triennale di prevenzione della corruzione è il vero obiettivo degli strumenti anticorruzione, in quanto evidenzia che cosa l'amministrazione sia concretamente in grado di attuare, in termini di prevenzione dei comportamenti corruttivi e che le misure definite siano adeguate ed idonee.

L'art. 1, comma 10, della Legge n. 190/2012 assegna al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza il compito di verificare *“l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione”*.

In attuazione di tale previsione normativa, il RPCT, con il supporto dei responsabili di attuazione delle misure, svolge periodicamente (su base semestrale) un'attività di monitoraggio avente ad oggetto le “misure specifiche” poste a presidio del rischio corruttivo e definite nell'ambito dell'Allegato 1 del PTPCT.

Tale attività, oltre a fornire il livello effettivo di attuazione delle misure, anche attraverso l'utilizzo degli indicatori di monitoraggio, consente di: verificare il rispetto delle tempistiche pianificate; registrare eventuali scostamenti dalle stesse; ripianificare le attività anche alla luce dei mutamenti organizzativi e funzionali intercorsi.

In linea con la normativa di riferimento e con le successive versioni di PNA adottate dall'ANAC, l'attività non coinvolge soltanto il RPCT, ma interessa tutti i dirigenti/referenti aziendali che, ciascuno per i profili di competenza, sono individuati nel Piano quali responsabili dell'attuazione delle misure. Il monitoraggio è condotto anche in maniera congiunta e integrata rispetto alle attività dell'Internal Audit oltre che alle verifiche dell'Organismo di Vigilanza.

Per quanto riguarda il generale stato di attuazione del PTPCT 2022-2024, nel complesso si è rilevato un buon livello di realizzazione e attuazione delle misure, alla luce del monitoraggio effettuato nel corso del 2022 (ulteriori attività sono in corso al mese di gennaio 2023) con il supporto dei Responsabili aziendali. Nel corso del monitoraggio e riesame, ci sono state tuttavia riprogrammazioni in relazione ad alcune misure attuate parzialmente o non attuale, che hanno reso necessario ripianificare/rimodulare alcune azioni nell'ambito del PTPCT 2023-2025 da parte di alcuni Responsabili.

In termini generali quindi per lo stato di attuazione del PTPCT, la valutazione è positiva, tenendo anche in considerazione l'approccio collaborativo della struttura organizzativa, in risposta all'impulso del RPCT ed al forte commitment del Vertice aziendale.

In ottica di un miglioramento continuo, in sede di revisione periodica della mappatura, il RPCT continuamente presta e ha prestato tutto il supporto necessario a garantire l'adeguata analisi e valutazione delle aree a rischio e dei relativi presidi, anche al fine di impostarne la definizione contemperandone altresì la sostenibilità della successiva fase di controllo e monitoraggio delle stesse.

Nella revisione annuale del Piano vengono coinvolti i principali soggetti coinvolti nelle fasi del processo di gestione del rischio, con l'intento di riesaminare l'intero processo e individuare eventuali potenziali nuovi rischi. Gli altri soggetti sono stati coinvolti mediante la procedura della consultazione on-line.

Il monitoraggio è stato effettuato anche rispetto agli obblighi di pubblicazione, in ottemperanza al quadro normativo del D.Lgs. n. 33/2013 e soprattutto alle linee guida ANAC di cui alla delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017, cui si rinvia nella specifica sezione.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della Legge n. 190/2012 per il monitoraggio è prevista la predisposizione, da parte del RPCT, entro il 15 dicembre di ogni anno, di una Relazione annuale che riporta il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal PTPCT. Con comunicato del Presidente del 30 novembre 2022, al fine di consentire ai Responsabili della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione della "Sezione anticorruzione e trasparenza" del PIAO o dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza, l'Autorità ha valutato opportuno prorogare al 15 gennaio 2023 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale che i RPCT sono tenuti ad elaborare ai sensi dell'art. 1, co. 14, della Legge n. 190/2012.

L'Autorità ha pubblicato la scheda standard che i Responsabili della prevenzione della corruzione sono tenuti a compilare per la predisposizione della Relazione prevista dall'art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai Piani triennali di prevenzione della corruzione. La Relazione, entro il termine prorogato del 15 gennaio 2023, è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale della società al seguente link:

<https://corporate.aeroportidipuglia.it/amm-trasparente/corruzione/>

In linea con le previsioni del precedente Piano, l'RPCT provvederà all'inserimento del presente Piano sulla piattaforma ANAC per l'acquisizione dei piani, quale adempimento facoltativo non ancora obbligatorio.

3. Misure generali di prevenzione della corruzione

3.1. Codice Etico

Il Consiglio di Amministrazione di ADP, in data 3 novembre 2022 ha approvato, nell'ambito del Modello 231, il Codice Etico aggiornato, che richiama il Sistema Disciplinare, a cui il presente Piano espressamente rimanda e la cui violazione costituisce illecito disciplinare.

Il Codice Etico stabilisce i principi guida, le direttive e le prescrizioni fondamentali di comportamento che il personale deve osservare e promuovere, nell'ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta nell'organizzazione aziendale, strumento che più di altri si presta a regolare le condotte

dei dipendenti e orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico. I principi e doveri di comportamento da rispettare, sono da intendersi con riferimento alla prevenzione sia della corruzione attiva (d.lgs. 231/2001), sia di quella passiva (L. 190/2012).

Esso ha lo scopo di indirizzare l'agire dell'Azienda verso comportamenti etici, introducendo un complesso di regole comportamentali il cui rispetto costituisce condizione imprescindibile per il conseguimento della propria missione aziendale.

Il Codice Etico ha tenuto conto anche dei comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione e garantire l'imparzialità dei dipendenti, prevedendo specifici principi comportamentali in ordine agli obblighi di astensione nel caso di conflitti di interessi che possono insorgere nel corso delle attività. Sono stati, infine, integrati i principi etici e i comportamenti a seguito dell'aggiornamento delle aree e/o processi aziendali definiti "sensibili" e/o a rischio ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e della Legge n. 190/2012.

Il Codice prevede, altresì, un sistema sanzionatorio in caso di violazione delle norme ivi contenute, ferma restando la natura privatistica delle misure disciplinari propria delle società. La violazione del Codice Etico, del Modello e delle procedure compromette il rapporto fiduciario tra Aeroporti di Puglia ed i Destinatari. Tali violazioni saranno perseguite dalla Società incisivamente, con tempestività ed immediatezza, mediante provvedimenti disciplinari/sanzionatori adeguati e proporzionati, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato. Il sistema disciplinare/sanzionatorio, le procedure di accertamento dei comportamenti irregolari e le procedure per l'irrogazione delle sanzioni sono descritti nella Parte Generale del Modello.

3.2. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

L'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012 ha introdotto l'art. 6-bis nella Legge n. 241/1990, rubricato "Conflitto di interessi". La disposizione stabilisce che *"il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*.

In tal senso, anche nel Codice Etico di Aeroporti di Puglia, si prevede che tra la Società e le Persone ADP sussiste un rapporto di piena fiducia, nell'ambito del quale è loro dovere utilizzare i beni di ADP e le proprie capacità per la realizzazione dell'interesse della Società, in conformità ai principi fissati nel predetto Codice. È previsto che i Destinatari devono:

- evitare ogni situazione e astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale – diretto o indiretto – a quelli della Società o che possa interferire e intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale e obiettivo, decisioni nell'interesse di Aeroporti di Puglia. Al riguardo la Società pone ai propri dipendenti il divieto di espletare mansioni lavorative, anche a titolo gratuito, in contrasto o in concorrenza con quelle della Società;
- escludere possibilità di sovrapporre o comunque incrociare, strumentalizzando la propria posizione funzionale, le attività economiche rispondenti a interessi personali e/o familiari e le mansioni che svolgono all'interno della Società;
- sottoscrivere, al momento di assegnazione dell'incarico o di avvio del rapporto di lavoro, un'apposita dichiarazione che esclude la presenza di condizioni di conflitto di interesse con la Società;

- informare tempestivamente il proprio Responsabile di Settore/Area/Referente della Società, l'OdV ed il RPCT, nel caso in cui dovessero venirsi a trovare in situazioni effettive o potenziali di conflitto di interessi;
- evitare atti o rapporti che potrebbero essere o apparire in contrasto con gli obblighi derivanti verso la Società o con gli interessi della stessa;
- verificare l'assenza di conflitti di interesse con ADP prima dell'accettazione di qualsiasi altro incarico.

In materia di conflitto di interesse e di incompatibilità di incarichi/attività esterni – ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e nel rispetto dei principi enunciati dal Codice Etico aziendale – si evidenzia che, allo scopo di rafforzare il perseguimento delle finalità pubbliche di prevenzione della corruzione, Aeroporti di Puglia ha previsto di inserire in tutti i bandi di gara, fatta eccezione per le gare telematiche gestite dal centro di committenza EmPULIA, la seguente dichiarazione, che dovrà essere resa dai partecipanti alla gara: “che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa ed i dirigenti e dipendenti della stazione appaltante (Aeroporti di Puglia spa)” esteso anche agli avvisi commerciali per la selezione dei sub concessionari.

Con l'approvazione del regolamento per la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice di gara per gli affidamenti di beni e servizi, sono state disciplinate, inter alia, le cause di conflitto di interesse o di incompatibilità ovvero di astensione dalla funzione di commissario di gara, che recepisce anche le ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici. La società ha inteso aderire al parere del Consiglio di Stato che ha suggerito di integrare le ipotesi di incompatibilità dal ruolo di commissari di gara con quelle che vietano le partecipazioni alle gare pubbliche. Contestualmente alla accettazione dell'incarico, ciascun Commissario e il segretario verbalizzante devono sottoscrivere apposita dichiarazione attestante l'assenza di cause ostative o di impedimento all'incarico. In particolare, non possono far parte di Commissioni giudicatrici neppure come segretario o custode della documentazione di gara:

- “a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;*
- b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);*
- c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;*
- d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità*

europée, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);*
- f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;*
- g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.*

Le cause di esclusione di cui alle lettere a - g operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Non possono, altresì, far parte della Commissione giudicatrice coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. La sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, costituiscono causa di estinzione delle esclusioni di cui alle lettere a – g. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione.

- h) non aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente all'affidamento;*
- i) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;*
- l) non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per la stazione appaltante che ha indetto la gara.*

Coloro che forniscano alle stazioni appaltanti dichiarazioni non veritiere circa l'inesistenza delle cause ostative ai sensi dell'art. 77 del Codice dei Contratti pubblici o di impedimento all'incarico ai sensi del

presente regolamento incorrono nelle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci di cui all'art. 76 del D.p.r. n. 445/2000 e s.m.i. A tal fine la stazione appaltante procederà alle verifiche di ufficio anche a campione.

Qualora una delle condizioni di incompatibilità dovesse rendersi nota successivamente alla nomina, il soggetto chiamato a far parte della Commissione giudicatrice è tenuto a comunicare il sopraggiungere della condizione di incompatibilità, in qualsiasi fase dell'attività di valutazione"

Ipotesi di conflitto di interesse sono altresì previste nella procedura di nomina dei RUP, DL, CSE, CSP, DEC. Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il dipendente/dirigente dichiara:

a) l'assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'art. 511 del c.p.c., nel caso di partecipazione alle commissioni di gara;

b) l'assenza di situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 422 del D. Lgs. n. 50/2016;

di non aver concorso, con dolo o colpa grave, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi, accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa;

c) dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 della società ADP, in relazione al presente incarico e si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre la Società al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo;

d) dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni e di rispettare i principi contenuti nel piano aziendale di prevenzione della corruzione e della trasparenza."

Dichiarazioni analoghe vengono inoltre rilasciate, ad attestare l'assenza di cause ostative o di impedimento all'incarico e di conflitti di interesse, da parte dei componenti delle commissioni per il reclutamento del personale.

3.3. Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (c.d. Pantouflage – Revolving doors) - Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali

Il D.Lgs. n. 39/2013 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190" ha disciplinato:

- 1) particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza (c.d. Pantouflage – revolving doors);
- 2) situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa;
- 3) ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.

In particolare, i Capi III e IV del D.Lgs. n. 39/2013 regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni:

- incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;
- incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.

La Società è tenuta a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del D.Lgs. n. 39/2013.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato e pubblicata sul sito della Società (art. 20 D.Lgs. n. 39/2013). La dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico. Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, la Società si astiene dal conferire l'incarico e provvede a conferire l'incarico ad altro soggetto. Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del già citato D.Lgs. n. 39/2013. Mentre ai sensi del successivo art. 18, a carico di coloro che hanno conferito i suddetti incarichi dichiarati nulli sono applicate le previste sanzioni.

I Capi V e VI sempre del D.Lgs. n. 39/2013, disciplinano le ipotesi di incompatibilità specifiche.

A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.

Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il responsabile della prevenzione deve effettuare una contestazione all'interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 del D.Lgs. n. 39/2013). Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento.

Anche per l'incompatibilità, l'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità.

In attuazione del PTPC 2014/2016, la Società ha provveduto in data 16 dicembre 2015 a predisporre e diffondere alle strutture aziendali competenti l'apposita modulistica da utilizzare ai fini dell'acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità da presentare all'atto del conferimento di ogni nuovo incarico di indirizzo politico, di organo di controllo e di incarico dirigenziale di titolare di struttura e, successivamente, da pubblicare sul sito web istituzionale. Analoghe dichiarazioni verranno, inoltre, annualmente raccolte per comprovare il mantenimento dell'assenza delle cause. In conformità a quanto previsto dalla determinazione n. 833 del 3 agosto 2016, fermo restando che la verifica sulle cause di inconferibilità per i soggetti nominati dalla pubblica amministrazione controllante deve essere espletata dalla stessa Amministrazione al momento del conferimento o della proposta dell'incarico.

Annualmente viene eseguita la verifica sui requisiti di ordine morale, acquisendo le dichiarazioni in merito all'assenza di cause di incompatibilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, mediante la sottoscrizione di una autodichiarazione.

3.4. Formazione di commissioni, assegnazione ad uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la PA

Ai fini dell'applicazione degli artt. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dall'art. 1, comma 46, della Legge n. 190/2012, e 3 del D.Lgs. n. 39/2013, l'Azienda deve verificare che i dipendenti che sono stati condannati, anche in via non definitiva ed anche in caso di patteggiamento, per delitti contro la pubblica amministrazione:

- a) non facciano parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione del personale dipendente;
- b) non siano assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture e, più in generale, ad uffici considerati ad alto rischio di corruzione;
- c) non facciano parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

La situazione impeditiva cessa nel momento in cui viene pronunciata, per il medesimo reato, una sentenza di assoluzione anche non definitiva; se poi la situazione di inconferibilità si manifesta nel corso del rapporto di lavoro, il RPCT effettua la contestazione nei confronti dell'interessato e lo stesso deve essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 39/2013. A carico di coloro che hanno conferito incarichi dichiarati nulli dovranno essere applicate le sanzioni di cui all'art. 18 dello stesso Decreto Legislativo.

Qualora all'esito della verifica risultino a carico del personale interessato dei precedenti penali per i delitti sopra indicati, l'amministrazione:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione;
- applica le misure previste dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013;
- provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

Qualora la situazione di inconferibilità e/o incompatibilità si appalesi nel corso del rapporto, il Responsabile delle Prevenzione effettuerà la contestazione nei confronti dell'interessato, il quale dovrà essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

3.5. Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali

La Legge n. 190/2012 è intervenuta a modificare l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 in ragione della connessione tra il sistema di prevenzione della corruzione e lo svolgimento di incarichi extraistituzionali che può determinare situazioni idonee a compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa per favorire interessi contrapposti a quelli pubblici affidati alla cura del dirigente o funzionario.

La norma ha come ambito soggettivo di applicazione i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e il personale in regime di diritto pubblico e disciplina la possibilità per i dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti pubblici o privati. L'art. 53 prevede un regime di autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati che tengano conto della specifica professionalità e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione,

allo scopo di evitare che le attività extra istituzionali impegnino eccessivamente il dipendente a danno dei doveri d'ufficio o che possano interferire con i compiti istituzionali.

Il rilievo delle disposizioni dell'art. 53 ai fini della prevenzione della corruzione emerge anche dal fatto che il legislatore ha previsto una specifica misura di trasparenza all'art. 18 del D.Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), ai sensi del quale anche le Società in controllo pubblico, quale ADP, sono tenute a pubblicare i dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante.

Aeroporti di Puglia si è dotata di una disciplina interna atta a regolamentare gli incarichi esterni dei dipendenti, i quali come da vigente "Regolamento per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni" prot. n. 81 del 4 gennaio 2021, approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2020, e da precedente OdS prot. 3406 del 24 febbraio 2016, non possono essere espletati quando "comportano o possono comportare conflitti di interesse o comunque situazioni di incompatibilità con le funzioni assegnate.

I dipendenti possono assumere incarichi esterni solo se preventivamente autorizzati dalla società Aeroporti di Puglia, ad insindacabile giudizio dell'Organo amministrativo. Ai fini del rilascio della preventiva autorizzazione per lo svolgimento degli incarichi esterni, dovranno essere fornite dal dipendente le informazioni: oggetto dell'incarico; presumibile data di inizio e di conclusione dell'incarico; eventuale compenso; sede di svolgimento dell'attività.

3.6. Attività successiva alla cessazione del servizio (c.d. Pantouflage)

Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, le società adottano le misure necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse. Le società assumono iniziative volte a garantire che: a) negli interpelli o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa; c) sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni. Nei contratti di assunzione del personale, subordinato o autonomo, negli interpelli e comunque nelle procedure di selezione del personale, è inserita la seguente dichiarazione sulla clausola ostativa, che dovrà essere resa dal soggetto interessato: *"di essere stato dipendente pubblico della pubblica amministrazione, ma che nell'ultimo triennio non ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della amministrazione pubblica di appartenenza (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento ex art. 125, commi 8 e 11, D.Lgs. n. 163/2006), nei confronti della società Aeroporti di Puglia spa".* Tale suggerimento è stato tempestivamente recepito.

L'applicazione della misura organizzativa del *pantouflage*, di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 è stata esplicitamente richiesta, con nota del 27 aprile 2018, prot. 758, dalla Regione Puglia anche ai dipendenti, ai titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013, nonché ai soggetti esterni con cui le società dalla stessa controllate, tra cui Aeroporti di Puglia, stabiliscono un rapporto di

lavoro subordinato o autonomo. La misura organizzativa, che è stata immediatamente recepita dagli uffici competenti di ADP, contiene anche criteri interpretativi sulla applicazione della normativa.

3.7. Formazione del personale

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione. Infatti, una formazione adeguata consente di raggiungere i seguenti obiettivi:

- l'attività amministrativa è svolta da soggetti consapevoli: la discrezionalità è esercitata sulla base di valutazioni fondate sulla conoscenza e le decisioni sono assunte con cognizione; ciò comporta la riduzione del rischio che l'azione illecita sia compiuta inconsapevolmente;
- la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione;
- la creazione di una base omogenea minima di conoscenza, che rappresenta l'indispensabile presupposto per programmare la rotazione del personale;
- la creazione della competenza specifica necessaria per il dipendente per svolgere la nuova funzione da esercitare a seguito della rotazione;
- la creazione di competenza specifica per lo svolgimento dell'attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione;
- l'occasione di un confronto tra esperienze diverse e prassi amministrative distinte da ufficio ad ufficio, reso possibile dalla compresenza di personale proveniente da esperienze professionali e culturali diversificate; ciò rappresenta un'opportunità significativa per coordinare ed omogeneizzare all'interno della società le modalità di conduzione dei processi da parte degli uffici, garantendo la costruzione di buone pratiche amministrative a prova di impugnazione e con sensibile riduzione del rischio di corruzione;
- la diffusione degli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell'esercizio della funzione amministrativa, indispensabili per orientare il percorso degli uffici, orientamenti spesso non conosciuti dai dipendenti e dai dirigenti anche per ridotta disponibilità di tempo da dedicare all'approfondimento;
- evitare l'insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta applicabile.

Le Società in controllo pubblico devono, dunque, programmare adeguati percorsi di formazione, tenendo presente una strutturazione su due livelli:

- livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- livello specifico, rivolto al responsabile che opera nel settore della prevenzione della corruzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio corruttivo: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto.

In materia di programmazione per il 2023, si prevede di effettuare formazione in materia di aggiornamento del MOG 231, Codice Etico e PTPCT, oltre che formazione in materia di aggiornamento del Codice Appalti.

Il continuo monitoraggio dei fabbisogni formativi è monitorato dal RPCT, anche in raccordo con la Responsabile HR, Sviluppo e Organizzazione, tenuto conto anche delle indicazioni fornite dai diversi attori coinvolti nel sistema di gestione del rischio.

In materia di formazione erogata, si riporta di seguito la formazione specifica erogata:

- corso di formazione in materia di adempimenti in materia di trasparenza e piattaforma gestione affidamenti passivi. Il corso, per il quale sono state previste n.4 sessioni formative (19 e 27 settembre, 6 e 13 ottobre) che ha interessato i Responsabili delle aree/funzioni, i RUP e ulteriori dipendenti interessati direttamente ed indirettamente ai procedimenti dei contratti pubblici e trasparenza. Il corso, che in considerazione delle restrizioni correlate alla pandemia, si è tenuto in ha riguardato tra l'altro gli ulteriori moduli per la fase esecutiva; la nuova funzionalità che permetterà di richiedere dalla piattaforma GGAP anche gli Smart CIG; un refresh generale sia delle funzionalità del sistema GGAP sia della normativa in materia di appalti. L'attivazione del nuovo modulo "fase esecutiva" nella piattaforma GGAP, ha tenuto conto anche dell'estensione ai settori speciali dell'obbligo di trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici anche delle schede successive all'aggiudicazione.
- Partecipazione alla giornata del RPCT, VIII edizione, tenuto dall'ANAC nella giornata del 14 dicembre 2022;
- partecipazione al Network tra gli RPCT di Enti, Agenzie e Società della rete istituzionale pugliese, della Regione Puglia, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione su "Amministrazione trasparente/Società trasparente" del 26/07/2022;
- corso di formazione sulla tematica del "Conflitto di interessi", rivolto ai Responsabili delle aree/funzioni, e figure quali RUP, Commissioni di gara e ulteriori dipendenti interessati direttamente ed indirettamente ai procedimenti dei contratti pubblici e in generale la tematica oggetto di formazione. Il corso, che in considerazione delle restrizioni correlate alla pandemia, si è tenuto in modalità digitale, nelle giornate del 17 e 22 dicembre 2021, con il docente Consigliere di Stato, Avv. Stefano Toschei;
- corso di formazione in materia di "accesso agli atti" rivolto ai Responsabili delle aree/funzioni e agli uffici interessati direttamente ed indirettamente dai procedimenti dei contratti pubblici e materia di accesso agli atti (civico e documentale). Il corso, in considerazione delle restrizioni correlate alla pandemia, si è tenuto in modalità diretta streaming, nella giornata del 22 dicembre 2021. Docente: Avv. Giorgio Martellino, anche Presidente AITRA;
- partecipazione al Network tra gli RPCT di Enti, Agenzie e Società della rete istituzionale pugliese, ai sensi del PTPCT 2021-2023 della Regione Puglia, del 25 novembre 2021;
- corso di aggiornamento on line per le figure tecniche "I soggetti coinvolti negli appalti pubblici: compiti e responsabilità" RUP, direttore dei lavori (DL) e dell'esecuzione (DEC); per i dirigenti, i RUP, e tutti gli uffici interessati direttamente ed indirettamente ai procedimenti dei contratti pubblici, in modalità *webinar*, in materia di contratti pubblici nei settori speciali, con particolare riferimento alla regolamentazione aziendale, che per come sopra riportato, funge anche da misura di prevenzione della corruzione. Il corso, in considerazione delle restrizioni correlate alla pandemia, si è tenuto in modalità digitale, nelle giornate del 2 e 8 febbraio 2021. Docente: Alberto Ponti, Avvocato amministrativista. Esperto, consulente, pubblicista e formatore senior in materia di contrattualistica

pubblica. Docente stabile del Corso di perfezionamento in materia di appalti e contratti pubblici (giunto alla 25^a edizione);

- formazione in materia di etica, legalità e prevenzione della corruzione. La finalità del corso, rivolto a tutti i dipendenti della Società, è di contribuire e promuovere la conoscenza in materia di: Definizione di corruzione, normativa di riferimento; PNA 2019 e ANAC: funzioni e ruolo della Autorità Anticorruzione; RPCT: Ruolo, funzioni e responsabilità; La fase di analisi e mappatura del rischio; Imparzialità soggettiva, Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001); Whistleblowing; La disciplina anticorruzione nel Codice Penale. Il corso, in considerazione delle restrizioni correlate alla pandemia, è stato erogato in modalità FAD a partire dal mese di dicembre 2020;
- la formazione specialistica, rivolta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), attraverso la partecipazione al primo ciclo di formazione online per i RPCT strutturato in quattro moduli per un totale di dodici appuntamenti, che ha riguardato i seguenti argomenti: il quadro normativo del PTPC, le misure generali, la piattaforma di acquisizione dei piani, il whistleblowing.

3.8. Rotazione

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione (Dirigenti, Responsabili e Dipendenti) rappresenta una misura di importanza cruciale per il contrasto della corruzione, la cui esigenza è stata sottolineata anche a livello internazionale (PNA 2013 - Allegato 1 par. B.5) nonché, più di recente, dal PNA 2018 (Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018) e dall'Allegato 2 del PNA 2019 (Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019).

A tal fine la normativa prevede che i soggetti destinatari:

- adottino criteri per la rotazione del personale;
- forniscano conoscenza dell'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse;
- adottino criteri oggettivi e predeterminati per il conferimento o l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi;
- verifichino la sussistenza di condizioni ostative in capo a soggetti ai quali si intendono conferire incarichi.

Nella Delibera n. 1134/2017, l'Autorità, nel dare evidenza al fatto che “Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti”, indica quale auspicabile la misura della rotazione, in particolare per le figure preposte alla gestione di aree sensibili ai fini anticorruzione, compatibilmente a vincoli di natura soggettiva attinenti al rapporto di lavoro e a vincoli di natura oggettiva connessi con le esigenze organizzative della società.

La rotazione dei Dirigenti, Responsabili e dipendenti in Enti di diritto privato presenta, infatti, rilevanti profili di delicatezza e complessità, dal momento che essa potrebbe collidere con esigenze altrettanto rilevanti, come quelle sottese al consolidamento del *know how* e alla continuità dell'azione aziendale, che implicano

la valorizzazione della professionalità acquisita dai dipendenti, specialmente negli ambiti di attività a più elevata connotazione specialistica.

Inoltre, possono determinare criticità, in caso di rotazione, anche la dimensione degli uffici e la quantità dei dipendenti operanti. La rotazione è oggettivamente più semplice laddove le risorse siano maggiori.

Infine, ogni qual volta a carico di un dipendente dovesse essere avviato un procedimento disciplinare o penale per “*condotta di natura corruttiva*”¹⁹ occorre dare attuazione alla **c.d. rotazione “straordinaria”**. Su indicazioni dell'Autorità, il momento del procedimento penale da considerare rilevante è la richiesta di rinvio a giudizio (artt. 405-406 e sgg. c.p.p.) formulata dal pubblico ministero al termine delle indagini preliminari, ovvero di atto equipollente (ad esempio, nei procedimenti speciali, dell'atto che instaura il singolo procedimento come la richiesta di giudizio immediato, la richiesta di decreto penale di condanna, ovvero la richiesta di applicazione di misure cautelari).

Si evidenzia, tuttavia, che l'attuale sistema di controllo interno di Aeroporti di Puglia è il risultato di successive integrazioni e aggiornamenti, finalizzati a implementare un modello di *governance* sempre più evoluto e in linea con i modelli di riferimento e le *best practices* esistenti in ambito nazionale. In particolare, come già descritto ai precedenti paragrafi, Aeroporti di Puglia ha adottato, sin dal 2005, un proprio “Modello di Organizzazione, gestione e controllo” in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001, affidando a un Organismo della società - dotato di autonomi poteri d'iniziativa e controllo - il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

Il Modello configura un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo, ex ante ed ex post, volto a prevenire e a ridurre il rischio di commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/2001.

Con particolare riferimento all'allegato 2 al PNA 2019 - rotazione “ordinaria” del personale, - con riferimento alle organizzazioni, ai sensi dell'art. 1, co. 59, della l. 190/2012, si deve trattare delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001. Pur in mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla rotazione negli enti di diritto privato a controllo pubblico e negli enti pubblici economici, è opportuno che le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano l'adozione da parte dei suddetti enti di misure di rotazione come già, peraltro, indicato nelle Linee Guida di cui alla Determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017. In tale sede, sono inoltre state suggerite, in combinazione o in alternativa alla rotazione, misure quali quella della articolazione delle competenze (c.d. “segregazione delle funzioni”) con cui sono attribuiti a soggetti diversi i compiti relativi a: a) svolgimento di istruttorie e accertamenti; b) adozione di decisioni; c) attuazione delle decisioni prese; d) effettuazione delle verifiche.

Tra i principi cardine cui lo stesso si ispira, al fine di predisporre un adeguato sistema di controllo interno, si elencano in particolare:

- la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. n. 231/2001;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;

¹⁹ Cfr. [delibera ANAC n. 215 del 2019](#) “Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001”

- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la comunicazione all'OdV/RPCT delle informazioni rilevanti.

Altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, potrebbe essere quella della distinzione delle competenze (cd. "segregazione delle funzioni"). Altro criterio che potrebbe essere adottato, in luogo della rotazione, è quello di attuare una corretta articolazione dei compiti e delle competenze. Infatti, la concentrazione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto può esporre l'amministrazione a rischi come quello che il medesimo soggetto possa compiere errori o tenere comportamenti scorretti senza che questi vengano alla luce.

Nelle more della pianificazione ed avvio dei meccanismi di rotazione del personale, la Società continuerà a fare perno sui citati principi di controllo, il cui rispetto è costantemente monitorato tramite l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza, e del RPCT sul funzionamento e sull'osservanza del presente Piano.

In Aeroporti di Puglia, la misura della rotazione è stata specificatamente prevista per la nomina ed individuazione delle Commissioni giudicatrici ed è prevista analoga misura di rotazione nel Regolamento per l'assegnazione degli incarichi interni di Responsabili del Procedimento, che si applicano anche agli incarichi interni di direzione lavori, ordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione esecuzione del contratto.

Nell'attuale contesto, la Società ha ritenuto, con riserva di aggiornamento della presente sezione del PTPCT, di fissare i seguenti principi:

- ove possibile, la rotazione del personale di Aeroporti di Puglia addetto ad aree valutate a maggior rischio di corruzione può avvenire con modalità che non compromettano la continuità operativa, tenendo conto del *know how* acquisito e della specificità professionale, in stretto raccordo con la Direzione del Personale cui competerebbe una adeguata e tempestiva pianificazione della rotazione, predisponendo per tempo un adeguato percorso formativo e di affiancamento operativo;
- la rotazione del personale si applica in presenza di procedimenti penali a carico del dirigente/dipendente di cui si abbia notizia, previa valutazione dei fatti e dell'opportunità da parte dell'Organo Amministrativo, ovvero in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva;
- i singoli dirigenti/responsabili dei servizi possono, nell'ambito delle proprie ordinarie prerogative gestionali, predisporre la rotazione del personale assegnato alle proprie strutture.

Si precisa che per procedimenti penali a carico del dirigente/dipendente di cui si abbia notizia, previa valutazione dei fatti e dell'opportunità da parte dell'Organo Amministrativo, si intende la fase del procedimento in cui il dipendente o dirigente assume la qualità di imputato, fermo restando la valutazione dell'organo di indirizzo amministrativo anche in merito alla compromissione della continuità operativa.

È stata invece riscontrata

- 1) l'impossibilità, almeno attuale, di procedere alla rotazione del personale dirigenziale senza compromettere la continuità operativa anche a causa del ridotto numero di dirigenti prettamente specializzato. A ciò si aggiunga che anche il Legislatore ha avvertito la necessità di intervenire al

fine di dare indicazioni alle pubbliche amministrazioni. Infatti, “non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell’art. 1, co. 5, della n. 190/2012 ove la dimensione dell’ente risulti incompatibile con la rotazione dell’incarico dirigenziale.”²⁰;

- 2) l’opportunità di informare le organizzazioni sindacali sui criteri generali di rotazione. Tale informazione consente alle organizzazioni sindacali di presentare proprie osservazioni e proposte, ma non apre alcuna fase di negoziazione in materia.

Poiché altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, potrebbe essere quella della distinzione delle competenze (cd. “segregazione delle funzioni”) che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche; si ritiene di far attuare la misura ai singoli dirigenti/responsabili dei servizi, i quali possono, nell’ambito delle proprie ordinarie prerogative gestionali o predisporre la rotazione del personale assegnato alle proprie strutture ovvero optare per la segregazione delle funzioni. In tal senso la continua analisi dei processi aziendali è svolta in funzione di una migliore tracciabilità delle fasi e delle responsabilità. Anche la formazione del personale interessato a ricoprire le funzioni analitiche all’interno dei processi aziendali determina un’efficace misura rafforzativa degli obiettivi prefissati.

Con riferimento alla attuazione della rotazione, si riportano ad ogni buon conto le FAQ Anac n. 3 in materia di rotazione ordinaria, dove si evince che *sono tenuti ad attuare la misura della rotazione ordinaria le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001. L’ANAC ha valutato opportuno che le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano l’adozione di misure di rotazione anche per gli enti di diritto privato a controllo pubblico e gli enti pubblici economici, anche se non tenuti per legge all’applicazione della misura.*²¹

Per quanto sopra, si può certamente affermare che si tratta di una disposizione in continua evoluzione e rispetto alla quale la Società continuerà a promuovere con le attività di formazione, tra cui ad esempio in materia di appalti pubblici - finalizzate tra l’altro, ad esempio, anche ad una potenziale maggiore rotazione tra i commissari di gara - e sui temi della legalità che consentono un concreto supporto alle attività del RPCT.

3.9. Patti di integrità - Protocollo di legalità

La Regione Puglia, da sempre impegnata in attività a tutela della legalità, consapevole dell’importanza della collaborazione sinergica tra le Istituzioni per garantire efficacia ed efficienza all’azione della Pubblica Amministrazione, intende innalzare i livelli di legalità delle proprie strutture con particolare riferimento alle procedure maggiormente esposte al rischio corruttivo.

Aeroporti di Puglia, con l’intento di promuovere comportamenti ispirati ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nell’ambito dei cd. “patti di integrità” negli affidamenti, richiama il rispetto alle prescrizioni del

²⁰ Legge di Stabilità per l’anno 2016 in materia di rotazione è indicato quanto segue (art. 1, comma 221)

²¹ Rotazione ordinaria del personale_FAQ in materia di Anticorruzione. La sezione è stata aggiornata successivamente alla emanazione del PNA 2019-2021. FAQ aggiornate al 26 marzo 2021 https://www.anticorruzione.it/-/rotazione-ordinaria-del-personale?inheritRedirect=true&redirect=%2Frisultati-ricerca%3Fq%3Drotazione%26sort%3DpublishDate_sortable-

Codice Etico, Modello 231 e PTPCT. AdP in data 14 giugno 2016 sottoscriveva l'adesione al "Protocollo di Legalità del 10 maggio 2010 tra Confindustria e il Ministero dell'Interno".

Nei contratti stipulati da ADP sono previste specifiche clausole in materia di Codice Etico e Anticorruzione. In particolare, l'Affidataria dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 della società ADP, e si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello ed a rispettare i principi contenuti nel piano aziendale Anticorruzione, per le parti applicabili. La definizione di tali clausole integra gli ulteriori strumenti di controllo che ne sanzionino le violazioni, anche con la risoluzione del contratto nei casi più gravi.

In data 9 febbraio 2022, (prot. 81852), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha confermato l'attribuzione del rating di legalità ★★★, con durata di due anni dal rilascio.

4. Whistleblowing - Segnalazione degli illeciti e tutela del segnalante (Whistleblower)

La Legge n. 190/2012, con l'inserimento dell'articolo 54-bis all'interno del D.Lgs. n. 165/2001 (cd. T.U. del pubblico impiego), ha introdotto nel nostro ordinamento una prima forma di tutela specifica del dipendente pubblico che, all'interno dell'Amministrazione presso cui presta servizio, segnala illeciti di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro (il cd. whistleblower).

A tale riguardo l'ANAC ha emesso, con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" in cui l'Autorità sottolineava che, sebbene l'articolo si riferisse esclusivamente ai dipendenti pubblici delle amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del D.Lgs. 165/2001, tuttavia l'applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, di cui alla Legge n. 190/2012, dovessero essere estese anche agli Enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale e locale, nonché agli Enti pubblici economici. Ciò anche in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, co. 60 della stessa Legge n. 190/2012.

Tale impianto normativo è stato poi modificato con la Legge 30 novembre 2017 n. 179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", entrata in vigore il 29 dicembre 2017. Con quest'intervento di riforma il legislatore, in linea anche con la lettura estensiva resa dall'ANAC nelle predette Linee guida, ha innovato la disciplina delle segnalazioni di whistleblowing intervenendo sull'ambito di applicazione in tre direzioni: a) estendendo l'istituto anche al settore privato, attraverso la modifica dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001; b) ampliando la definizione di dipendente pubblico, richiamata dalla norma previgente, anche ai dipendenti di enti pubblici economici ed enti di diritto privato in controllo pubblico; c) prevedendo la possibilità di effettuare segnalazioni di whistleblowing anche da parte di soggetti organicamente esterni all'Amministrazione/Ente, ovvero di lavoratori e collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi o prestatrici di opere in favore dell'Ente stesso.

Inoltre, la Legge n. 179/2017 è intervenuta sul regime di tutele specifiche riconosciute al whistleblower rafforzandone la portata e richiedendo alle Società di adottare adeguate procedure e strumenti volti a

incentivare e proteggere da ritorsioni e discriminazioni il soggetto che segnala illeciti o irregolarità, di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie mansioni ²².

In riferimento all'ambito sanzionatorio, il nuovo articolo 54-bis D.Lgs. n. 165/2001, al comma 6, prevede rilevanti sanzioni amministrative pecuniarie (da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 50.000) qualora venga accertata da parte di ANAC:

- l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità (sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro);
- il mancato svolgimento da parte del Responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute (sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro); in tal caso l'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione;
- l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5 (sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro).

Relativamente al settore privato, infine, la Legge n. 179/2017 ²³ richiede un aggiornamento dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo (MOGC 231), adottati dalle imprese pubbliche/private per prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001. Tale aggiornamento dovrà prevedere almeno:

- a) uno o più canali per presentare le segnalazioni che garantiscano la riservatezza del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del segnalante;
- d) l'integrazione del sistema disciplinare, prevedendo sanzioni sia nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante (riservatezza e divieto di atti ritorsivi), sia nei confronti dello stesso segnalante che effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

Si evidenzia che, già in epoca precedente rispetto all'entrata in vigore della Legge n. 179/2017, in accordo alle indicazioni fornite dalle citate Linee Guida ANAC del 2015, il RPCT aveva predisposto la "Procedura Whistleblowing" (emessa in data 16 dicembre 2015, prot. ADP 18525) al fine di disciplinare le segnalazioni di illeciti e la tutela del segnalante.

Con riferimento alle intervenute novità legislative, si è proceduto ad un ulteriore aggiornamento e adeguamento del sistema interno di gestione delle segnalazioni. Pertanto, al fine di soddisfare i nuovi requisiti previsti dalla sopracitata normativa, nonché in considerazione delle recenti indicazioni fornite

²² Tra le principali novità introdotte, la Legge ha previsto che: i) il dipendente pubblico che – nell'interesse dell'integrità della Pubblica Amministrazione – segnala al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT), oppure all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o, ancora, denuncia all'autorità giudiziaria eventuali condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento della sua attività lavorativa, non possa essere "sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione"; ii) non può essere rivelata l'identità del segnalante, non solo nel procedimento disciplinare (senza il consenso dello stesso dello stesso segnalante), ma anche nell'ambito del procedimento penale (l'identità del segnalante è coperta dal segreto ex art. 329 c.p.p.) e del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti (fino alla chiusura della fase istruttoria); iii) sanzioni amministrative applicabili in presenza di condotte discriminatorie della Pubblica Amministrazione, emerse dall'istruttoria dell'ANAC; iv) l'onere di provare che le misure adottate nei confronti del segnalante – ritenute discriminatorie o ritorsive – siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione, grava sulla Pubblica Amministrazione/Ente (cd. inversione dell'onere della prova) ; v) la reintegrazione sul posto di lavoro del segnalante licenziato a causa della segnalazione; vi) la non applicabilità delle tutele al segnalante nei confronti del quale sussista una condanna penale, decisa anche con sentenza di primo grado, per reati di calunnia o diffamazione, o in caso di sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave per gli stessi reati.

²³ Cfr. art. 2 della La L. 30 novembre 2017, n. 179 che modifica l'art. 6 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

dell'ANAC²⁴ e delle prescrizioni del PTPCT adottato da ADP, il RPCT ha provveduto ad attivare una specifica piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni di **whistleblowing**, anche in ottica di evoluzione delle misure aziendali per la prevenzione della corruzione.

La piattaforma rappresenta uno strumento ad hoc che consente al personale dipendente della Società e ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di ADP, di segnalare condotte illecite o irregolari in modalità on-line e in forma riservata e protetta.

Tale piattaforma, che è accessibile sia dalla home page del sito istituzionale aziendale (tramite apposita etichetta "Whistleblowing" nella sezione Corporate) che direttamente tramite l'indirizzo <https://aeroportidipuglia.segnalazioni.net>, garantisce la riservatezza e la crittografia dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione inoltrata, così come previsto dalla normativa. L'applicativo prevede che le segnalazioni vengano inviate direttamente al RPCT, includendo anche un sistema dedicato di messaggistica interna che consente una interlocuzione tra RPCT e segnalante, anche qualora quest'ultimo scelga di rimanere anonimo (cd. segnalazione in modalità anonima).

Alla luce di quanto sopra riportato, il RPCT di ADP ha ritenuto necessario adeguare anche la procedura interna al nuovo scenario normativo nonché all'attuale soluzione informatica implementata, al fine di fornire indicazioni di dettaglio circa l'attuazione delle garanzie necessarie, anche al fine di sollecitare l'apporto di dipendenti e collaboratori all'emersione di comportamenti non etici. Si è, pertanto, provveduto all'aggiornamento della sopra citata "Procedura Whistleblowing", adottata in data 19 dicembre 2019 prot. 19696/2019, con particolare riferimento agli aspetti di seguito elencati:

- indicazione dei canali per le segnalazioni di whistleblowing adottati da Aeroporti di Puglia;
- precisazione delle modalità di inoltro delle segnalazioni;
- evidenziazione dei più rilevanti aspetti procedurali afferenti alla gestione riservata delle segnalazioni di illecito, anche per garantire la massima trasparenza verso l'esterno;
- divulgazione, tramite la rete intranet e il sito istituzionale aziendale, dei principi fondamentali a cui si ispira la tutela assicurata dalla Società al segnalante (cd. whistleblower).

Pertanto, il soggetto che intende segnalare condotte illecite (fatti di corruzione in senso lato, tra cui reati contro la pubblica amministrazione o altri illeciti amministrativi) di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni, può ricorrere alla piattaforma whistleblowing (tramite il link <https://aeroportidipuglia.segnalazioni.net>), secondo due diverse modalità previste dal sistema per l'invio della segnalazione:

- a) segnalazione con registrazione (cd. modalità riservata), che consente l'invio di una segnalazione "nominativa", per la quale è prevista la gestione riservata dell'identità del Segnalante oltre che per il contenuto della segnalazione stessa;
- b) segnalazione senza registrazione (cd. modalità anonima), che consente l'invio di una segnalazione il cui autore non risulta identificato/identificabile e per la quale non è prevista la registrazione alla piattaforma.

Per le violazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, il Responsabile informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

²⁴ Cfr. "Comunicato del Presidente del 5 settembre 2018 - Indicazioni per la miglior gestione delle segnalazioni di illeciti o irregolarità effettuate dai dipendenti pubblici nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 54-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. whistleblower)".

In via eccezionale, stante l'eventuale l'impossibilità di accedere a sistemi informatici, è possibile inviare la segnalazione a mezzo servizio postale, in busta chiusa su cui sia riportata la dicitura "RISERVATA PERSONALE", al seguente indirizzo "Responsabile Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza", presso Aeroporti di Puglia S.p.A., Viale Enzo Ferrari – 70128 Bari – Palese".

Si evidenzia che le segnalazioni anonime non rientrano nel campo di applicazione della Legge n. 179/2017 e pertanto non godono delle specifiche tutele che la legge riconosce alle segnalazioni nominative. Tali segnalazioni saranno prese in considerazione da ADP solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente preciso e concordante, tale cioè da far emergere fatti e situazioni riferiti a contesti determinati (es. indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

Tutte le segnalazioni, indipendentemente dal mezzo di trasmissione (piattaforma o servizio postale) e della modalità di inoltro (nominativa o anonima), saranno esaminate esclusivamente dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il quale potrà avvalersi di collaboratori previamente individuati e nominati dallo stesso Responsabile.

In caso di trasmissione ad altre Direzioni/Funzioni per la trattazione, sarà omessa l'indicazione di dati che potrebbero, anche indirettamente, rivelare l'identità del segnalante.

Il RPCT agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi eventuali obblighi di legge e la tutela dei diritti di ADP o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

Il RPCT definisce, in accordo con l'Organismo di Vigilanza ex. D.Lgs. n. 231/2001 ("OdV"), appositi flussi informativi; in particolare lo stesso OdV e il RPCT provvedono a scambiarsi informazioni relative a fatti o circostanze apprese nell'esercizio delle loro specifiche funzioni in materia di violazioni del Modello 231 nelle parti concernenti la prevenzione dei reati contro la PA.

5. Trasparenza

5.1. Premessa

La Trasparenza costituisce uno strumento essenziale per la prevenzione della corruzione e per il perseguimento di obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità della amministrazione, infatti presenta un duplice profilo. Un profilo "statico", consistente essenzialmente nella pubblicità di categorie di dati attinenti alle società controllate pubbliche per finalità di controllo sociale, ed un profilo "dinamico", direttamente correlato alla prestazione. La pubblicità dei dati inerenti all'organizzazione e all'erogazione dei servizi al pubblico, infatti, si inserisce strumentalmente nell'ottica di fondo del "miglioramento continuo" dei servizi pubblici, connaturato al ciclo della valutazione delle prestazioni anche grazie al necessario apporto partecipativo dei portatori di interesse (stakeholder).

La trasparenza assume, così, rilievo *"non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione, ma anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica, come già l'art. 1, co. 36 della L. 190/2012 aveva sancito"*.

5.2. Attività di pubblico interesse

Per comprendere le modalità e i limiti di applicazione del d.lgs. n.33/2013 si riporta di seguito la definizione di attività di pubblico interesse presente nelle Linee Guida ANAC n. 1134/2017, definizione rilevante laddove i soggetti in controllo pubblico svolgano anche solo parzialmente attività di pubblico interesse:

“Sotto il profilo oggettivo, (cfr. art. 2-bis, co. 3) [...]”

- a) le attività di esercizio di funzioni amministrative. [...]*
- b) le attività di servizio pubblico. Tali attività comprendono tanto i servizi di interesse generale quanto i servizi di interesse economico generale. I servizi sono resi dall'ente privato ai cittadini, sulla base di un affidamento (diretto o previa gara concorrenziale) da parte dell'amministrazione. Restano escluse le attività di servizio svolte solo sulla base di una regolazione pubblica (ad esempio la attività svolte in virtù di autorizzazioni) o di finanziamento parziale (contributi pubblici). Per queste attività escluse, la pubblicità è assicurata dagli obblighi che il d.lgs. 33/2013 prevede in capo alle pubbliche amministrazioni.*
- c) Le attività di produzione di beni e servizi rese a favore dell'amministrazione strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. [...] Restano escluse, pertanto, le attività dello stesso tipo rese a soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni sulla base di contratti meramente privatistici (nel mercato), nonché le attività strumentali interne, cioè le attività dello stesso tipo svolte a favore dello stesso ente privato e dirette a consentirne il funzionamento.*

Le attività così individuate, sia pure a titolo esemplificativo, sono attività riconducibili alle finalità istituzionali delle amministrazioni affidanti, che vengono esternalizzate in virtù di scelte organizzativo-gestionali. Ne deriva che sono certamente di pubblico interesse le attività così qualificate da una norma di legge o dagli atti costitutivi e dagli statuti degli enti e delle società, nonché quelle demandate in virtù del contratto di servizio ovvero affidate direttamente dalla legge.

Ai fini della migliore precisazione della nozione, può essere utile fare riferimento, sempre in via soltanto esemplificativa, alla elencazione delle attività che consentono alle pubbliche amministrazioni di mantenere o acquistare partecipazioni societarie contenuta all'art.4 del d. lgs. 175/2016”.

Rientrano tra le attività di “pubblico interesse” del gestore aeroportuale Aeroporti di Puglia S.p.A.:

- a) le attività di carattere economico, regolamentate e controllate da ENAC;
- b) le attività relative ai contratti di lavori, servizi e forniture intese a garantire l'adempimento agli obblighi in capo alla concessionaria, di cui all'art. 4 della Convenzione di gestione totale, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, limitatamente alla attività di “sfruttamento di un'area geografica” ai fini “della messa a disposizione di aeroporti” ai sensi dell'art. 119 del Codice dei contratti pubblici.

Non rientrano tra le attività di “pubblico interesse” e pertanto sono rimesse alla libera iniziativa imprenditoriale del gestore aeroportuale:

- a) le attività di *handling* per gli scali di Bari e Brindisi, giusta art. 4 del D.Lgs. n. 18/1999;

- b) le attività di incentivazione con contributi e/o sostegni finanziari a favore di compagnie aeree per il lancio di nuove rotte e procedure di monitoraggio²⁵, rispetto alle quali nella sezione “Corporate” sotto sezione “Sviluppo Traffico” è pubblicata la policy aziendale per l’attribuzione degli incentivi economici ai vettori;
- c) la cessione in uso di spazi aeroportuali (cfr. anche Cass. SS.UU. n. 7663/2016, Cass. SS.UU. 8623/2015; Cons. Stato VI Sez., 22 aprile 2014, n. 2026).
- d) l’offerta di servizi *retail* agli utenti aeroportuali (es. bar, ristorazione, autonoleggi, rivendite giornali, tabacchi, *boutique*, *souvenir*, parcheggi, alberghi, pubblicità, ecc.), cosiddette, per usare la definizione della Commissione Europea, «attività non aeronautiche», ossia i “servizi commerciali forniti alle compagnie aeree o ad altri utenti dell’aeroporto, come servizi ausiliari a passeggeri, spedizionieri o altri fornitori di servizi, affitto di uffici e negozi, parcheggi e alberghi”. Le informazioni relative a queste, pur presenti e pubblicizzate sul sito di Aeroporti di Puglia spa, per le ragioni sopra esposte non rientrano tra le informazioni obbligatorie da pubblicare sul sito “Società Trasparente”.

5.3. Adempimenti di trasparenza

In considerazione della natura giuridica della società Aeroporti di Puglia spa, che svolge sia attività commerciali nel mercato concorrenziale, sia attività di pubblico interesse oltre ai generali obblighi di trasparenza sull’organizzazione, la società farà trasparenza (obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato) limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte.

L’8 novembre 2017, l’ANAC ha approvato le «**Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici**» e pubblicato il comunicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie n. 284, del 5 dicembre 2017.

Con riferimento alle società in controllo pubblico, ANAC ha chiarito che sono attività di interesse pubblico quelle connesse alle finalità istituzionali, esternalizzate per scelte organizzativo - gestionali. Sono anche di interesse pubblico le attività qualificate come tali da una norma o dagli atti costitutivi o statuti, nonché quelle demandate in virtù di un contratto di servizio o affidate direttamente dalla legge. L’individuazione delle attività di pubblico interesse deve essere svolta dalle singole società, d’intesa con le amministrazioni controllanti, partecipanti o vigilanti. All’interno dello strumento adottato per l’adozione delle misure di prevenzione devono essere indicate le attività di interesse pubblico alle quali si riferiscono gli obblighi di pubblicazione e quelle escluse.

Sul criterio della compatibilità, ANAC ha rilevato che la compatibilità va valutata in relazione alle diverse categorie di soggetti tenendo conto:

- della tipologia delle attività svolte (attività di pubblico interesse, attività esercitate in concorrenza con altri operatori, attività svolte in regime di privativa);
- altre fonti normative applicabili, al fine di evitare duplicazioni di adempimenti.

La violazione degli obblighi di pubblicazione comporta:

- responsabilità disciplinare: nelle società deve essere attivata secondo le forme stabilite nello statuto o regolamento interno;

²⁵ Linee Guida MIT 11.8.16 e parere legale reso alla associazione di categoria ASSAEROPORTI

- sanzioni dell'ANAC.

Gli obblighi di pubblicazione sono indicati nel D.Lgs. n. 33/2013 e riportati nella Tabella Allegato 2 del PTPCT, nel quale vengono individuate le informazioni da pubblicare, le funzioni responsabili della trasmissione e della pubblicazione di dati, informazioni e documenti, la cui pubblicazione è espressamente prevista dalla legge.

Il PNA 2019 al paragrafo 4.2 della parte generale “Trasparenza e tutela dei dati personali” si sofferma sulla compatibilità tra la disciplina in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 e il D.Lgs. n. 196/2003 come adeguato al RGPD dal D.Lgs. n. 101/2018, e gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013.

Il bilanciamento tra i due diritti è, quindi, necessario, come lo stesso Considerando n. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 indica, prevedendo che *«Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità»*.

Tuttavia, l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati (cd. “*minimizzazione dei dati*”) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

5.4. Sezione Trasparenza

In relazione alle singole tipologie di dati da pubblicare, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, sono stati individuati compiti e responsabilità in materia di trasmissione e pubblicazione dei dati da pubblicare, in relazione alle competenze previste dalla organizzazione aziendale.

Ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013, il tempestivo e regolare flusso dei dati da pubblicare è garantito dai Responsabili delle Direzioni/Funzioni in cui è articolata l'organizzazione della Società, in base alle rispettive competenze e con le modalità di seguito indicate.

Con riferimento quindi alle categorie di dati da pubblicare a norma della presente Sezione Trasparenza del PTPCT, si fa inoltre rinvio allo schema di sintesi nella tabella con gli obblighi di pubblicazione di cui all'allegato 2 “Adempimenti in materia di trasparenza” che costituisce parte integrante del PTPCT.

In questa sezione sono indicati i responsabili dei flussi informativi, in qualità di responsabili della trasmissione e della pubblicazione sia dei dati, delle informazioni e dei documenti la cui pubblicazione è espressamente prevista da specifiche norme di legge, in termini di compatibilità, con riferimento alle caratteristiche strutturali e funzionali della società.

In considerazione della natura giuridica della società Aeroporti di Puglia spa, che svolge sia attività commerciali nel mercato concorrenziale, sia attività di pubblico interesse oltre ai generali obblighi di

trasparenza sull'organizzazione, la società farà trasparenza (obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato) limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte e a quelle ulteriori risultanti dalla tabella (Allegato 2 al PTPCT).

I responsabili dei flussi informativi sono: Responsabile HR Sviluppo e Organizzazione (Ivana Perrone), Responsabile Information Technology (Luigi Campese), Responsabile ufficio Legale (Raffaella Calasso), Addetto ufficio Acquisti-Gare-Contratti (Marilena Plotino), Responsabile ufficio Amministrazione e Contabilità (Francesca Capurso), Addetto ufficio Amministrativo (Attilio Cucci), Addetto ufficio Amministrativo (Nicola Armenise); Responsabile Ufficio Amministrazione del Personale (Ivana Perrone), Responsabile Customer care (Saverio Zanotti), Responsabile ufficio Ambiente (Nicola Ottomano), Responsabile ufficio Comunicazione (Michele Fortunato), Direttore Tecnico (Donato D'Auria); Direttore dell'ufficio Progetti speciali e Monitoraggio delle performance (Patrizio Summa), Responsabile ufficio Acquisti - Gare - Contratti (Alessandra Ciardo), RPCT (Jacopo Gerro), Responsabili del Procedimento, i Dirigenti (Marco Catamerò, Nicola La Penna, Giuseppe Costadura, Patrizio Summa, Donato D'Auria, , Jacopo Gerro), il Direttore Generale (Marco Catamerò).

5.5. Misure di monitoraggio e vigilanza

Alla corretta attuazione del PTPCT concorrono il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e tutte le Direzioni/Funzioni aziendali e i relativi Dirigenti responsabili, nonché i referenti nominati.

In aggiunta alle iniziative in materia di trasparenza, avviate nel corso del 2021 tra cui le attività di riorganizzazione e rivisitazione (*restyling*) del sito per contribuire a favorirne la leggibilità e semplificarne la consultazione, le ulteriori iniziative che Aeroporti di Puglia intende intraprendere/proseguire per il triennio 2023-2025 attengono principalmente:

- alla rimozione delle informazioni, dati e documenti presenti sul sito nella sezione “Società Trasparente” ai sensi dell'art. 8, comma 3, d.lgs. 33/2013;
- all'adeguamento delle pubblicazioni alle evoluzioni normative in materia di contratti pubblici (*è in corso analisi operativa e tecnica per la modifica del comma 1 art. 29 del D.lgs 50/2016 e normativa del nuovo Codice Appalti – cfr. art. 28 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”*);
- alle continue attività di sensibilizzazione alla tutela dei dati personali, anche in sede di pubblicazioni dei dati in materia di Trasparenza.

In materia di trasparenza dei Contratti Pubblici, la legge 29 luglio 2021, n. 108, ha modificato il comma 1 dell'art.29 del Codice dei Contratti pubblici recante «Principi in materia di trasparenza», estendendo l'obbligo di pubblicazione alla fase esecutiva. Con il PNA 2022 l'Autorità ha elencato i provvedimenti oggetto di pubblicazione nell'Allegato 9 del Piano. Dal punto di vista operativo e tecnico, sono in corso approfondimenti al fine di dare seguito alle indicazioni del legislatore e dell'Autorità, considerato che l'adempimento si presenta di non immediata soluzione. Si precisa ad ogni modo che per la fase relativa all'esecuzione di un contratto pubblico resta comunque garantita la conoscibilità tramite l'applicazione dell'istituto dell'accesso civico generalizzato. Si cita inoltre in materia di trasparenza e appalti pubblici, la normativa del nuovo Codice Appalti – cfr. art. 28 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1

della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”. In materia di Semplificazione e trasparenza, si segnala che Anac sta lavorando, sulla realizzazione del Portale Unico della Trasparenza, concepito come il luogo digitale, aperto al pubblico, che conterrà le informazioni essenziali sull’attività di tutte le pubbliche amministrazioni italiane, una sorta di finestra aperta non solo al controllo, ma alla partecipazione di tutti i cittadini.

In materia di sensibilizzazione del personale, anche ad esito di formazione specifica in materia di Privacy, organizzata dal Responsabile Privacy e DPO, è stata diramata una nota a tutto il personale, per la Pubblicazione di Dati Personali sul sito web e l’uso corretto delle comunicazioni via e-mail aziendali.

5.6. Attestazione degli obblighi di pubblicazione

Nella delibera n. 1134/2017, l’ANAC evidenzia la necessità di individuare nelle società il soggetto più idoneo a svolgere i compiti propri dell’OIV nelle pubbliche amministrazioni (l’art. 1 co. 8 bis della Legge n. 190/2012), in particolare la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione.

Pertanto, in linea con la suindicata Delibera, l’Attestazione sugli obblighi di pubblicazione è di competenza dell’Organismo di Vigilanza di Aeroporti di Puglia, a cui il Consiglio di Amministrazione ha attribuito la funzione di OIV.

Al fine di verificare l’effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, con Delibera ANAC n. 201 del 13 aprile 2022 sono state individuate specifiche categorie di dati per i quali è stato necessario attestare la pubblicazione al 31 maggio 2022. L’attestazione degli obblighi di pubblicazione completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi è stata pubblicata nella sezione “Società trasparente” entro il 30 giugno 2022 e, sempre entro tale data, la sola griglia di rilevazione è stata trasmessa all’ANAC all’indirizzo di posta elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it.

5.7. L’accesso civico “semplice”

L’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 ha introdotto l’istituto dell’accesso civico, quale diritto di “chiunque”, anche portatore di un interesse non qualificato, di richiedere e ottenere documenti, informazioni e dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.

Con l’accesso civico, in sostanza, il legislatore ha creato un presidio finalizzato ad un controllo diffuso da parte della collettività che potrà conoscere tutte le informazioni che si elevano ad indicatori dell’organizzazione, dell’andamento gestionale e dell’utilizzo delle risorse pubbliche per il perseguimento dell’attività istituzionale della società medesima.

Attraverso tale istituto, chiunque – cittadini, associazioni, imprese – può vigilare, avvalendosi del sito web istituzionale, non solo sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione ma anche sulle finalità e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche.

Con l’introduzione dell’accesso civico, il legislatore ha inteso ampliare i confini tracciati dalla Legge n. 241/1990 sotto un duplice profilo, delle informazioni che le amministrazioni devono rendere disponibili e dei requisiti in capo al richiedente.

In ogni caso, l’accesso civico non sostituisce il diritto di accesso di cui all’art. 22 della Legge n. 241/1990: quest’ultimo è infatti finalizzato a proteggere interessi giuridicamente protetti di coloro che hanno un

“interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso” e si esercita con la visione e l'estrazione di copia di documenti amministrativi.

La Legge, con l'istituzione dell'accesso civico, configura, un moderno diritto di accesso agli atti il cui esercizio non è più collegato alla sussistenza dell'interesse legittimo (ossia una posizione soggettiva giuridicamente rilevante), bensì una semplice posizione soggettiva che non necessita né di legittimazione, né di motivazione.

Il Responsabile della Trasparenza si pone come il naturale interlocutore del cittadino in sede di attuazione del diritto di accesso civico.

5.8. L'accesso civico “generalizzato”

Tale nuova tipologia di accesso, delineata nel novellato art. 5, comma 2, del Decreto Trasparenza, ai sensi del quale “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.”, si traduce in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione. La finalità è favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali come strumento di promozione della partecipazione di chiunque all'attività societaria.

Il diritto di accesso civico generalizzato può, pertanto, essere attivato “da chiunque” e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e motivazionale.

L'accesso generalizzato non sostituisce l'accesso civico “semplice” previsto dall'art. 5, comma 1, del Decreto Trasparenza che rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.

L'accesso generalizzato incontra quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2, del Decreto Trasparenza e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3, del Decreto Trasparenza).

L'accesso generalizzato deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 (c.d. “accesso documentale”).

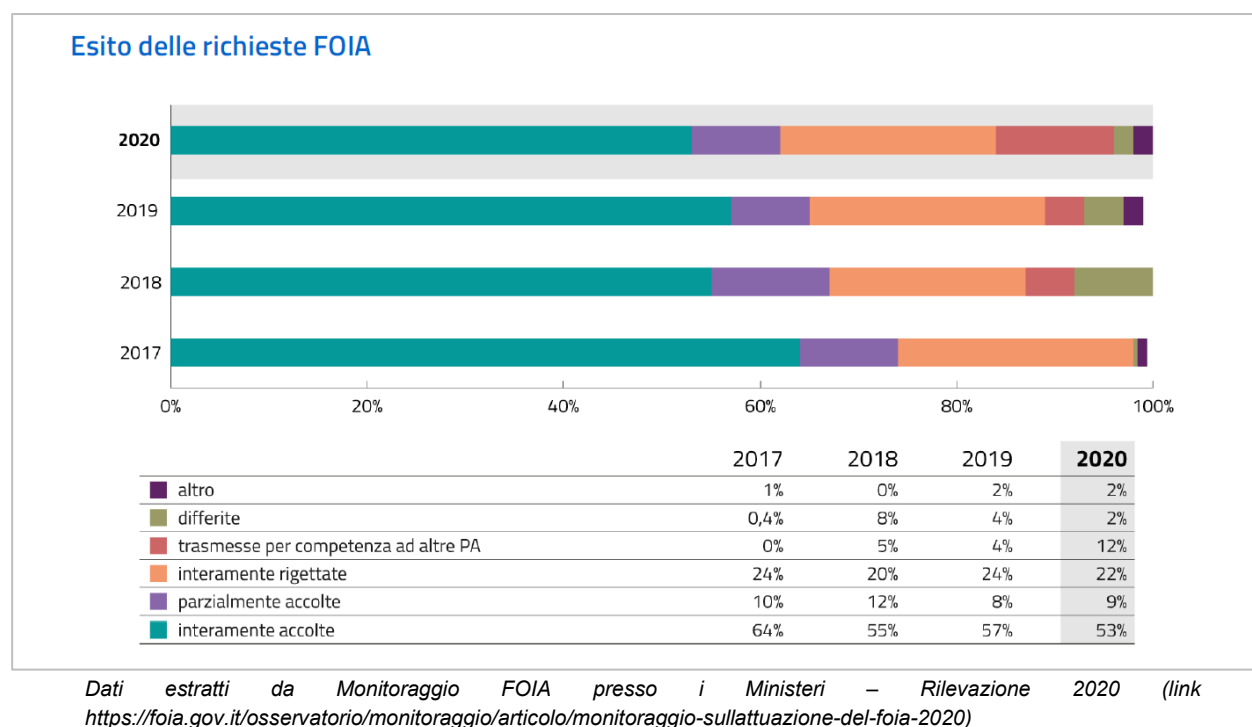
La finalità dell'accesso documentale è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari; il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso», essendone escluso l'utilizzo nell'ipotesi allorché finalizzato a forme di controllo generalizzato.

Il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello “semplice”, invece ha proprio lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico: la trasparenza diviene la regola, temperata solo dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi prevalenti (pubblici e privati) che possono essere

lesi/pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni. Tali esigenze dovranno essere comunque motivate in termini di pregiudizio concreto all'interesse in gioco.

Per ragioni di coerenza sistematica, quando è stato concesso un accesso generalizzato non può essere negato, per i medesimi documenti e dati, un accesso documentale.

Per quanto riguarda l'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA), si ripongono - in quanto ultimi disponibili al momento dell'aggiornamento - i dati di monitoraggio presso i Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei Ministri svolto dal Centro di competenza FOIA. Complessivamente, nel 2020 il monitoraggio conferma che l'attuazione delle norme in tema di accesso civico generalizzato da parte delle amministrazioni centrali prosegue con un buon grado di efficienza e che la pandemia da Covid-19 non ha ostacolato il consolidamento di tale processo.



A tal fine la società ha adottato con il presente piano una disciplina interna per il riscontro degli accessi. Se l'accesso civico ha ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, l'istanza deve essere indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (all'indirizzo di posta elettronica ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it). Negli altri casi, l'istanza di accesso civico, c.d. generalizzato, va indirizzata direttamente all'ufficio protocollo di Aeroporti di Puglia, che provvederà a trasmettere la richiesta all'ufficio che detiene dati, le informazioni o i documenti.

Circa le modalità di attivazione dell'accesso civico si rinvia si rinvia alla sezione del sito dedicata al seguente link: <https://www.aeroportidipuglia.it/accesso-civico>.

Al fine di adempiere gli obblighi di pubblicazione dei dati, gli uffici competenti a dare riscontro alle istanze di accesso comunicano trimestralmente (entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre) all'ufficio Acquisti-gare e contratti (che sostituisce per rotazione l'ufficio Legale dall'anno 2023), che cura

l'attività di registrazione degli accessi per conto e a supporto del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, i dati relativi agli accessi al fine di riportarli nel Registro sugli accessi.

Trimestralmente gli uffici trasmettono anche gli eventuali aggiornamenti (es. ricorsi, sentenze, ...) in ordine ad istanze di accesso già indicate precedentemente.

Gli accessi vengono registrati nell'apposito registro pubblicato sul sito della società, nella Sezione "Società trasparente - sottosezione Altri Contenuti – Accesso civico".

6. Pubblicazione del Piano

Il presente Piano viene pubblicato a cura del RPCT sul sito web della società nella Sezione "Società trasparente" e trasmesso a tutti i dipendenti ed ai collaboratori attraverso la rete intranet aziendale, nonché agli *stakeholder*, affinché ne prendano atto e ne osservino le disposizioni.

7. Entrata in vigore

Il presente documento entrerà in vigore dal momento della sua pubblicazione sul sito web istituzionale.